

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	37
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	39
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	40
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	50
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	55
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	56
GIUSTIZIA (II)	»	73
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	75
DIFESA (IV)	»	83
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
FINANZE (VI)	»	118
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	126
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	140

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	147
AGRICOLTURA (XIII)	»	174
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	182
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	189
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	196

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024	3
ALLEGATO 1 (Proposta di modifica al Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Proposte emendative presentate)	10
ALLEGATO 2 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024)	36
ERRATA CORRIGE	9

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza
del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai colleghi Montaruli e D'Alessio, nominati componenti della Giunta per il Regolamento a seguito del parere da questa espresso a norma dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento nella riunione del 24 gennaio scorso sulla proposta di integrarne la composizione.

Con la riunione odierna della Giunta si riprende l'esame della ipotesi di modifica del Regolamento che i relatori Fornaro e Iezzi hanno presentato nella riunione del 24 gennaio 2024. Sul testo depositato dai relatori sono stati presentati 82 emendamenti (*allegato 1*). Si tratta di emendamenti che si riferiscono sia al testo delle modifiche agli articoli del Regolamento proposte dai relatori ma anche al testo vigente di articoli del Regolamento non toccati dalla proposta dei relatori.

Dà quindi la parola al collega Fornaro perché illustri le proposte dei relatori sulla prosecuzione dei lavori della Giunta.

Federico FORNARO, *relatore*, intende innanzitutto richiamare lo spirito al quale si è cercato di informare lo svolgimento di questo procedimento volto alla modifica del Regolamento – e cioè uno spirito di massima condivisione – al quale i relatori si sono attenuti nella valutazione delle proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Giunta.

In questo spirito, dunque, i relatori intendono esporre oggi alla Giunta, per la fase introduttiva del dibattito su tali proposte, più che dei pareri formalizzati in senso stretto, delle valutazioni orientative. Queste sono state formulate tenendo conto dell'impostazione di fondo, ossia quella di mantenere questo percorso di riforma nell'ambito del perimetro definito dal testo base e delle sue finalità essenziali (semplificazione e razionalizzazione delle procedure e manutenzione del Regolamento), evitando innesti di materie ulteriori che – se non unanimemente condivise – potrebbero rendere più accidentato l'*iter* della riforma, compromettendo il clima di ampia condivisione che lo caratterizza.

Sulla base di tale approccio i relatori prospettano alla Giunta una suddivisione

in tre macro-filoni degli orientamenti che essi hanno maturato sulle proposte e sulle esigenze emendative che si possono ravvisare.

Su un primo gruppo di emendamenti (43) accomunati dal fatto che formulano ipotesi di modifica al di fuori dell'ambito materiale trattato dal testo dei relatori – per comodità riassumibili con la locuzione emendamenti « extra-perimetro » – i relatori intenderebbero rivolgere un invito al ritiro, non sulla base di una valutazione di merito delle questioni che essi pongono, ma solo per coerenza con l'impostazione testé richiamata. Resta fermo, ovviamente, che tali questioni potranno essere valutate e apprezzate nel merito nell'ambito del successivo percorso riformatore che, come concordato, si aprirà non appena quello in corso sia giunto ad approvazione. Gli emendamenti che rientrano in tale Gruppo sono quindi: gli identici emendamenti Bordonali 1.1, D'Alessio 1.2, Ghirra 1.3 nonché D'Orso 1.4, relativi alle funzioni dei deputati, l'emendamento Schullian 1.01, sul codice di condotta e sul Comitato consultivo di condotta, gli emendamenti D'Orso 15.1 sul contributo ai Gruppi; D'Orso 16.1 sulla convocazione della Giunta per il Regolamento; D'Orso 16-bis.1 e 16-bis.2 e Del Barba 85.2 sul rafforzamento del Comitato per la legislazione; D'Orso 17.1 e 18.1 sulle Giunte elezioni e autorizzazioni; Colucci 19.1, Ghirra 19.2, Schullian 19.3 e D'Alessio 19.4 sulla rappresentanza dei Gruppi più piccoli nelle Commissioni; D'Orso 20.1 sulla decadenza dalle cariche nelle Commissioni; D'Orso 22.1 sul numero delle Commissioni permanenti; Del Barba 22.01 sulla rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni bicamerali; D'Orso 24.1 sulle quote opposizione; Del Barba 24.01 sul voto a data certa; Colucci 32.1 sul processo verbale; D'Orso 40.1 e 41.1 sulle richieste procedurali relative a argomenti in quota opposizione; D'Alessio 49.1 sul voto segreto; D'Orso 56.01 sulla valutazione in Commissione delle « candidature » nei processi elettivi della Camera; D'Orso 58.1 sui giurì d'onore; D'Orso 60.1 sulle sanzioni disciplinari; D'Orso 63.1, 63.2, 65.1 e 120.1 sulla pubblicità dei lavori; Schullian 68.01

e D'Orso 100.1 sulle proposte di legge di iniziativa popolare; D'Orso 73.1 sugli effetti dei pareri rinforzati; Ghirra 86.1 sulla facoltà di subemendare gli emendamenti fuori sacco; D'Alessio 116.1 sulla questione di fiducia; D'Alessio 122.1 sugli ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio; D'Orso 135-ter.1 sul *question time* in Commissione; D'Orso 138-bis.01 sulla disciplina delle informative urgenti; D'Orso 143.1, 143.2 e 144.1 su audizioni formali e indagini conoscitive.

Con riferimento all'emendamento Schullian 1.01, anticipa che il tema da esso trattato è incluso nel secondo dei filoni cui si è riferito sopra. Si tratta in questo caso di ipotesi emendative elaborate dai relatori – ma non formalmente depositate – sulla base di esigenze di natura prevalentemente tecnica, che investono tuttavia articoli del Regolamento formalmente non compresi nel testo base ma che sono riconducibili ad una delle finalità della riforma (cioè quella di manutenzione normativa e di adeguamento del Regolamento al diritto vivente). Non si tratta, dunque, di un allargamento del perimetro e nemmeno di interventi di tipo sostanziale, ma di una limitata operazione di pulizia delle norme scritte, registrando il diritto vivente consolidato (pronunce e pareri della Giunta, compreso il Codice di condotta dei deputati cui poc'anzi si è riferito; interpretazioni e prassi del tutto consolidate; abrogazione di norme univocamente superate o del tutto desuete). Anche per tali ipotesi emendative i relatori intendono comunque attenersi ad uno spirito di massima condivisione e dunque, preannunciandone il loro specifico contenuto ai componenti della Giunta, pongono a loro disposizione il testo con una breve illustrazione, con la clausola che essi saranno formalmente presentati solo ove vi sia un consenso generalizzato; invita dunque i colleghi a far pervenire le loro valutazioni nei prossimi giorni.

Passa quindi al terzo gruppo di emendamenti presi in esame e che sono quelli riferiti alle disposizioni contenute nel testo dei relatori. Anche per tali emendamenti i relatori non intendono formulare oggi dei pareri conclusivi, ma illustrare alla Giunta

il loro orientamento, sulla base del quale si ipotizza un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario) per quegli emendamenti che mirano a sopprimere *tout court* le modifiche proposte nel testo base ovvero a modificarle in modo radicale in senso incompatibile con la finalità dello stesso; su altre questioni poste da alcuni emendamenti l'orientamento è favorevole, con o senza proposte di riformulazione, mentre vi sono due nuovi emendamenti dei relatori a perfezionamento del testo da essi presentato.

Venendo quindi nello specifico a tali emendamenti, esprime una valutazione favorevole innanzitutto sull'emendamento 24.2 Ghirra, il quale interviene solo con una diversa formulazione del testo senza modificarne il sostanziale contenuto, in quanto esplicita che nel contingentamento dei tempi il tempo riservato a ciascun Gruppo nella discussione sulle linee generali è pari almeno a 30 minuti (previsione già contenuta nel testo dei relatori); il successivo emendamento 24.3 Del Barba sarebbe precluso ove approvato l'emendamento 24.2.

Gli emendamenti 39.1 Ghirra e 39.2 Ghirra pongono entrambi un'esigenza di ampliamento del limite di durata degli interventi nelle discussioni, ridotto, nel testo dei relatori, dagli attuali 30 a 10 minuti; al riguardo si potrebbero prospettare due ipotesi, che sottopone alla riflessione comune, per accogliere in parte tale esigenza, e cioè o un'elevazione del limite a 15 minuti ovvero introdurre una specifica disposizione che preveda che nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento è aumentato a 20 minuti.

Per i successivi emendamenti 39.3 Del Barba, 39.4 Ghirra, 39.5 Ghirra e 39.7 Ghirra l'orientamento sarebbe sempre quello di formulare un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).

Sull'emendamento 39.6 Ghirra l'ipotesi di parere è favorevole, con una mera riformulazione tecnica che conseguirebbe l'effetto previsto dall'emendamento, e cioè di estendere alla discussione generale dei pro-

getti di legge costituzionale ed in materia elettorale il limite di durata di 30 minuti previsto per la discussione sulle mozioni di fiducia e di sfiducia (nel testo dei relatori per tali categorie di progetti di legge il limite di durata è di 20 minuti); la riformulazione dell'emendamento sarebbe dunque nel senso di prevedere la sostituzione al comma 5, primo periodo, nel testo dei relatori, delle parole: ed è raddoppiato con la parola: e.

Anche sugli emendamenti 47.1 Ghirra, 83.1 Del Barba, 85.1 D'Orso e sugli emendamenti Ghirra 85.3, 85.4, 85.5, 85.8, 85.9, 85.10 e 85.11 l'ipotesi è quella di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).

L'emendamento 85.6 Schullian risolve una questione che era rimasta aperta nel testo dei relatori e cioè il trattamento da riservare al Gruppo Misto nella prospettata disciplina di riforma della discussione degli articoli, limitata all'intervento di un oratore per Gruppo per 10 minuti; l'emendamento del collega Schullian risolve il tema proponendo di consentire l'intervento di un deputato per ciascuna componente del Gruppo Misto, riservando ad esso un tempo non inferiore a 15 minuti quando vi siano almeno due componenti politiche. Per dar seguito a tale esigenza i relatori prospettano anche qui due possibilità (da valutare insieme) e cioè seguire la logica dell'emendamento Schullian prevedendo tuttavia il termine di 15 minuti quale limite massimo e non limite minimo; in alternativa a tale ipotesi, che si rivelerebbe forse troppo rigida qualora le componenti politiche formate in seno al Gruppo Misto fossero numerose, vi sarebbe quella di riprendere, in coerenza con la logica regolamentare che ispira la disciplina degli interventi dei deputati del Gruppo Misto, la formulazione normativa impiegata in altri articoli vigenti e cioè rimettere alla Presidenza della Camera di stabilire le modalità e i limiti di tempo degli interventi; ciò al fine di assicurare la necessaria flessibilità in relazione alla concreta articolazione politica che il Gruppo Misto potrebbe assumere, e che — come dimostra l'esperienza — potrebbe essere alquanto variabile.

Concludendo l'esame degli emendamenti all'articolo 85, prospetta un'ipotesi di parere favorevole, infine, sull'emendamento 85.7 Ghirra, ipotizzando una riformulazione secondo la quale il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale; in tal modo si prevede quindi il limite di durata di 30 minuti (e non 20 minuti come nel testo dei relatori, ma nemmeno 40 come indicato nella redazione originaria dell'emendamento) nella discussione degli articoli dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.

Passando quindi all'esame degli emendamenti al testo riformato dell'articolo 88 relativo alla disciplina degli ordini del giorno, rilevato che sugli emendamenti 88.1 D'Alessio, 88.2 Del Barba, 88.6 Ghirra e 88.7 D'Orso l'ipotesi formulata dai relatori è ancora di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario), fa presente che sull'emendamento 88.3 Ghirra vi sarebbe un'ipotesi di parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo le parole: d'intesa con la parola: sentiti, al fine di rendere meno formale e vincolante la consultazione dei Presidenti dei Gruppi nella fissazione del termine per la presentazione degli ordini del giorno da parte del Presidente della Camera.

Si sofferma quindi sull'esigenza posta dagli emendamenti 88.4 D'Orso e 88.5 Ghirra che si riferiscono entrambi al limite di lunghezza di 500 parole previsto dal testo per gli ordini del giorno, proponendo nel primo caso la soppressione di tale previsione e nel secondo l'elevazione del limite a mille parole. Si tratta di un'esigenza di fondo sulla quale si prospettano due soluzioni alternative, ipotizzate entrambe sul presupposto comunque di introdurre una disciplina regolamentare di contenimento della lunghezza di tali atti e che rimette anche in questo caso alla valutazione comune. Da un lato, rimanendo nella logica del testo di stabilire esplicitamente un tetto massimo di parole, vi è l'ipotesi di innalzamento del limite da 500 a 1000 prevista dall'emendamento 88.5 Ghirra; dall'altro lato, sulla scorta di quanto proposto con riferimento alle mozioni dal successivo

emendamento 110.3 Del Barba, introdurre una clausola che fissi l'obiettivo del contenimento della lunghezza degli atti, attraverso l'enunciazione di principi di concisione, essenzialità e chiarezza cui ci si dovrebbe attenere nella formulazione degli atti. Dalla scelta su tale questione deriverà anche l'esigenza di formalizzare o meno nel Regolamento i limiti di parole che la Giunta per il Regolamento, con il parere del 3 agosto 2016, ha già definito per gli atti di sindacato ispettivo e che, per coerenza, dovrebbero anch'essi trovare ingresso nel Regolamento se si mantenesse la scelta di prevedere per gli ordini del giorno il limite espresso di parole e non introdurre la clausola generale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 88.8 Bordonali e 88.10 Ghirra che intervengono in senso opposto e cioè, rispettivamente, per ridurre a 6 e per elevare a 10 minuti il limite di durata complessivo degli interventi in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno (fissato dal testo in 8 minuti), l'intendimento dei relatori è quello di confermare il testo, invitando dunque al ritiro tali emendamenti (con conseguente ipotesi di parere contrario ove non accolto).

Infine con riferimento agli ordini del giorno, anche sulla scia di semplificazione della disciplina attuale tracciata dalla recente interpretazione che la Presidenza della Camera ha comunicato e cioè quella di non ritenere possibile richiedere la votazione degli ordini del giorno accolti dal Governo come raccomandazione accettata del presentatore, i relatori intendono proporre due emendamenti al testo (*vedi allegato 2*) che da un lato escludono la possibilità di votare gli ordini del giorno che abbiano ricevuto parere favorevole anche subordinato ad una riformulazione accolta dal relatore e dall'altro esplicitano la possibilità per il Governo, oltre che di esprimere parere favorevole o contrario, di rimettersi in ogni caso all'Assemblea.

Venendo quindi agli ultimi emendamenti riferiti al testo, sugli emendamenti 110.1 D'Orso e 110.2 Ghirra viene proposto un invito al ritiro, con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto,

mentre sull'emendamento 110.3 Del Barba e sugli emendamenti identici 110.4 D'Alessio e 110.5 Ghirra, che ripongono per le mozioni la stessa alternativa già rappresentata sul tema della lunghezza degli ordini del giorno, rinvia coerentemente a quanto detto per questi. Infine sull'emendamento 114.2 Del Barba l'ipotesi di parere è favorevole e sull'emendamento 118.1 Ghirra, in parallelo all'emendamento 88.3 della stessa deputata, si ipotizza il parere favorevole subordinata alla stessa riformulazione proposta per l'emendamento 88.3. Sugli emendamenti 114.1 e 118.2 D'Orso, infine, l'ipotesi è di invito al ritiro con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto.

Conclusivamente, nel ribadire che i relatori non hanno voluto cristallizzare in una formale espressione dei pareri questi orientamenti che ha esposto ai colleghi, ribadisce l'auspicio che in particolare siano accolti gli inviti al ritiro formulati con riferimento ai cosiddetti emendamenti extra-perimetro, per evitare che questi siano colpiti poi da una pronuncia di parere contrario e che la loro reiezione in questa sede si proietti negativamente quando le stesse questioni venissero poi esaminate nel successivo percorso di riforma che la Giunta avvierà.

Antonio D'ALESSIO, nel dichiarare di associarsi ai lavori fin qui svolti dalla Giunta sui temi di riforma del Regolamento con grande fervore, con riferimento a quanto testé dichiarato dal relatore Fornaro esprime l'auspicio che gli emendamenti sui quali si è prospettato l'invito al ritiro trovino poi un'effettiva sede di esame nell'ulteriore percorso di riforma che si prospetta. Quanto poi alle proposte avanzate nel merito rileva come, sulla base anche di quanto ha potuto constatare dal confronto con i colleghi, la posizione che gli attori del dibattito sono portati ad assumere sia condizionata, anche in modo inconscio, dal ruolo attualmente rivestito da ciascuno di essi, quale esponente della maggioranza o delle opposizioni, con la conseguente tendenza a rafforzare o tutelare le prerogative dell'una o delle altre. Di qui l'opportunità, a suo giudizio, di far decorrere l'entrata in vigore

delle modifiche che saranno approvate dalla prossima legislatura, così da scongiurare i condizionamenti contingenti derivanti dalle posizioni politiche attualmente rivestite e mantenere il dibattito sul piano tecnico.

Maria Anna MADIA, dopo aver ringraziato il relatore Fornaro per l'analisi dettagliata compiuta e manifestato condivisione per la linea proposta in vista del seguito dei lavori, richiama l'attenzione dei colleghi sulla proposta di riforma del Regolamento elaborata nell'ambito della Commissione XIV (DOC. II, n. 8), di cui è componente, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi. La proposta, in particolare, è volta a conferire una maggiore centralità al ruolo della Commissione XIV, la quale, a suo avviso, è oggi dotata di competenze più nominali che reali rispetto alle politiche dell'Unione europea, a causa, fra l'altro, dell'assenza di una competenza piena in sede referente sui provvedimenti o della previsione di una sessione europea con tempi certi, come nel caso del ciclo di bilancio, che spesso conduce a esaminare atti e documenti, con una certa sfasatura temporale rispetto alle tempistiche programmate. In tale prospettiva, il testo della proposta di modifica del Regolamento poc'anzi richiamata, predisposto anche con il supporto degli uffici, reca modifiche di particolare significato. Esprime quindi l'auspicio che la Giunta possa esaminare tale proposta, ancorché non sia ancora ipotizzato in quale momento dell'articolato percorso di riforma del Regolamento ciò possa avvenire, augurandosi che la riforma sia approvata comunque nel corso della legislatura.

Francesca GHIRRA, nell'unirsi ai ringraziamenti al relatore Fornaro per la dettagliata illustrazione, tiene innanzitutto a precisare che gli emendamenti da lei presentati extra-perimetro sono stati in numero limitatissimo. In particolare il primo di questi, la proposta emendativa 1.3, è stata da lei presentata sul presupposto che vi fosse una generale condivisione in seno alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, nell'ambito della quale il testo del-

l'emendamento è stato elaborato. Un secondo emendamento extra-perimetro, l'emendamento 19.2, pone il tema della rappresentanza dei Gruppi con minore consistenza numerica in seno alle Commissioni, tema che le appare da valutare in correlazione con le proposte emendative dei relatori volte a ridurre i tempi degli interventi in Aula. Questi ultimi, se approvati senza un meccanismo di compensazione, determinerebbero infatti, a suo giudizio, una ulteriore penalizzazione per i Gruppi più piccoli, argomento sul quale è necessaria una riflessione.

Federico FORNARO, *relatore*, nel segnalare alla collega Ghirra che il primo degli emendamenti cui si è riferita non ha ricevuto la condivisione generalizzata prospettata, con riguardo all'intervento del deputato D'Alessio, ricorda come, all'atto d'immaginare una suddivisione in due fasi del percorso di riforma successivo alle prime modifiche del Regolamento approvate all'inizio della legislatura, il Presidente abbia giustamente rimarcato la volontà e l'auspicio di arrivare a riforme strutturali condivise, nell'ottica di mandare a regime già nella corrente legislatura una buona parte degli interventi riformatori e con riserva in concreto di verificare per quali di essi si rendesse opportuno un differimento dell'entrata in vigore alla prossima. Quanto poi al secondo tema posto dalla collega Ghirra, ribadisce ancora una volta che l'invito al ritiro non presuppone un giudizio negativo sul merito delle questioni alla base degli emendamenti. La questione della rappresentatività dei Gruppi con minore consistenza numerica passa per due possibili strade: quella prefigurata dall'emendamento presentato dalla deputata D'Orso (22.1), su cui è stato formulato l'invito al ritiro, consistente nella riduzione del numero delle Commissioni a 10, in analogia a quanto previsto al Senato, che raggiunge in via per così dire « sottrattiva » il risultato; oppure quella, anch'essa già adottata al Senato, di consentire a ciascun deputato dei Gruppi minori di far parte di più di una Commissione, fino a un massimo di tre. Tale ultima soluzione,

peraltro, presenta anche il possibile rischio, sul quale è necessario un supplemento di riflessione, di fungere da stimolo per creare nuovi Gruppi. Rimarca comunque, in conclusione, come i relatori siano ben avvertiti della problematica della rappresentanza dei Gruppi di minore consistenza in Commissione, che è segnalata di frequente e da più parti.

Igor IEZZI, *relatore*, scusandosi per essere intervenuto a seduta iniziata a causa di un sopravvenuto impegno imprevisto, sottolinea, anzitutto, come la relazione svolta dal collega Fornaro sia da lui pienamente condivisa. Evidenzia, poi, anche in risposta ad una sollecitazione postagli dal collega Alessandro Colucci che si è dovuto allontanare per seguire il concomitante *question time* in Aula, come, per quanto riguarda gli emendamenti extra-perimetro sui quali i relatori ipotizzano un invito al ritiro, nulla osta a modificare tale orientamento ove su di essi vi sia una generale convergenza. L'orientamento seguito, infatti, è quello di lavorare all'interno del perimetro dei temi già individuati, senza pregiudizio per una sua estensione alle parti su cui da qui alla prossima seduta si dovesse registrare il consenso sostanzialmente unanime dei colleghi.

Federico FORNARO, *relatore*, fa presente di aver precisato ad inizio seduta che l'invito al ritiro deve intendersi non come un giudizio negativo sul merito delle proposte, ma come un'indicazione volta a preservare il perimetro delle modifiche in discussione nell'ambito di questo percorso di riforma.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nel ringraziare per il lavoro svolto i relatori, evidenzia come questi abbiano messo a disposizione dei colleghi nuove ipotesi di emendamenti riferiti al Regolamento e non compresi nel testo base, al fine di verificare il consenso di tutti, in piena coerenza con lo spirito che caratterizza il percorso di questa riforma, Sarà cura dei relatori acquisire tale consenso anche nei giorni prossimi e poi farne conoscere alla Presidenza l'esito.

Sono stati poi presentati due ulteriori emendamenti al testo base, che saranno dunque posti in votazione nella prossima riunione unitamente agli emendamenti già presentati e in relazione ai quali i relatori hanno già fornito nella seduta odierna la griglia delle loro valutazioni.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 238 del 24 gennaio 2024 apportare le seguenti modifiche:

a pagina 20, nel testo a fronte, con riferimento all'art. 110, nella prima e nella seconda colonna, seconda riga, sostituire la parola: « dieci » con la seguente: « sette ».

ALLEGATO 1

Proposta di modifica al Regolamento.

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

(Gli emendamenti sono ordinati sulla base dell'articolo del Regolamento cui si riferiscono. Per gli articoli del Regolamento modificati dal testo dei relatori è riportato anche tale testo)

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento e dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Rientra tra le funzioni di cui al comma 1 quella di esprimere opinioni e di informare i cittadini, con linguaggio continente e anche al di fuori delle aule parlamentari, sui temi dell'attività che i deputati hanno svolto o intendono svolgere nell'ambito del proprio mandato. Tale funzione può avere ad oggetto anche l'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori o membri del Governo.

*1.1. Bordonali.

*1.2. D'Alessio.

*1.3. Ghirra.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

1.4. D'Orso.

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. I deputati esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina e onore, osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome

della Camera dei deputati. Essi si attengono nell'esercizio del mandato parlamentare agli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente nonché alle previsioni contenute nel Codice di condotta dei deputati.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 16 del Regolamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La Giunta, in attuazione dell'articolo 1-bis, adotta il Codice di condotta dei deputati. Il Codice, pubblicato in Allegato al Regolamento, stabilisce in particolare:

a) le norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati ai principi indicati dall'articolo 1-bis;

b) le norme e le procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità delle posizioni professionali e delle cariche ricoperte, e delle attività finanziarie e dei finanziamenti ricevuti, in particolare assicurandone la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati, ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

c) le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti spettanti al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter;

d) le sanzioni, comminate dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter, per la violazione delle norme e dei principi del Codice accertata dallo stesso Comitato secondo le procedure disciplinate dal Codice, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza in ordine all'adozione di sanzioni ai sensi dell'articolo 60. Le sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità della violazione accertata. Il Comitato procede in ogni caso all'audizione del deputato interessato. La notizia delle sanzioni irrogate è pubblicata sul sito internet della Camera;

e) ogni altra norma necessaria a garantire l'applicazione dell'articolo 1-bis. »;

b) *dopo l'articolo 16-bis del Regolamento, aggiungere il seguente:*

« Art. 16-ter.

1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività. »;

c) *all'articolo 60 del Regolamento, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato *aggiungere le seguenti:* ovvero nei casi in cui il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati abbia accertato una grave violazione delle norme

e dei principi del Codice di condotta e ne rimetta la valutazione all'Ufficio di Presidenza.

1.01. Schullian.

* * *

ART. 15.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai Gruppi costituitisi entro il termine di cui al comma 1 e a quelli costituitisi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è altresì assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica iniziale dei Gruppi di cui al periodo precedente.

15.1. D'Orso.

* * *

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati.

16.1. D'Orso.

* * *

ART. 16-bis.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

16-bis.1. D'Orso.

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine

può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

16-bis.2. D'Orso.

* * *

ART. 17.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta delle elezioni è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.;

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora nella Giunta siano proposti emendamenti il Presidente della Giunta ne giudica l'ammissibilità.

17.1. D'Orso.

* * *

ART. 18.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: La Giunta elegge *fino ad:* ed *con le seguenti:* La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.

18.1. D'Orso.

* * *

ART. 19.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Ogni Gruppo parlamentare deve avere almeno un rappresentante in ogni Commissione permanente.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per i deputati iscritti a Gruppi parlamentari di

consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti.

19.1. Alessandro Colucci.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I Gruppi, la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni, possono designare uno stesso deputato in tre Commissioni, in modo da essere rappresentati in tutte o nel maggior numero possibile di Commissioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole da: nonché quelli fino alla fine del comma.;

al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tranne nel caso previsto dal comma 1-bis.

19.2. Ghirra.

* * *

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due o più Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati in tutte le Commissioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: però.

19.3. Schullian.

* * *

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce altresì i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 153-sexies.

1. Le modificazioni all'articolo 19 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

19.4. D'Alessio.

* * *

ART. 20.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

20.1. D'Orso.

* * *

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I – Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio, interni, innovazione tecnologica e digitale;

II – Giustizia;

III – Affari esteri e difesa;

IV – Politiche dell'Unione europea;

V – Bilancio e programmazione economica;

VI – Finanze e tesoro;

VII – Cultura, patrimonio culturale, ricerca scientifica, istruzione, spettacolo e sport;

VIII – Ambiente, mobilità sostenibile, energia, transizione ecologica, lavori pubblici, comunicazioni;

IX – Attività produttive e agricole, commercio, turismo;

X – Affari sociali, salute, lavoro e previdenza sociale.

22.1. D'Orso.

* * *

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Quando si procede alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato della Repubblica al fine di assicurare, nel rispetto del criterio di proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede alla Camera, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

22.01. Del Barba.

* * *

ART. 24.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere le parole: , ferma restando la quota di cui al secondo periodo.

24.1. D'Orso.

* * *

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: al triplo di fino a: articolo 39, comma 1 con le seguenti: a trenta minuti.

24.2. Ghirra.

* * *

Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: al triplo con le seguenti: al doppio.

24.3. Del Barba.

* * *

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può fissare il termine perentorio decorso il quale i progetti di legge e gli atti di indirizzo, sottoscritti almeno da un terzo dei deputati e inseriti nel programma dei lavori, debbono essere posti in votazione in Assemblea.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i progetti di legge sono posti all'esame e alla votazione dell'Assemblea nel testo presentato o trasmesso alla Camera ovvero approvato dalla Commissione. Nel caso in cui il provvedimento sia discusso in Assemblea nel testo del proponente o comunque la Commissione non abbia apportato le modificazioni richieste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, tali modificazioni vengono poste in votazione di diritto e in forma di proposte emendative.

3. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 1 è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione assembleare.

4. Non si fa ricorso al procedimento di cui al presente articolo per i progetti di legge di cui agli articoli 72, quarto comma, 77 e 79 della Costituzione.

24.01. Del Barba.

* * *

ART. 32.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'inizio della seduta il Presidente avverte che, se non vi sono osservazioni, il verbale della seduta della giornata precedente, già distribuito telematicamente in formato provvisorio ai deputati, si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

32.1. Alessandro Colucci.

* * *

ART. 39.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.	2-4. <i>Identici.</i>
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.	
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.	
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale . È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

39.1. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

39.2. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato con le seguenti: a venti minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e a venticinque minuti.

39.3. Del Barba.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.

39.4. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a quaranta minuti.

39.5. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a trenta minuti.

39.6. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: e in materia elettorale con le seguenti: in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

39.7. Ghirra.

* * *

ART. 40.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Non è ammessa la presentazione di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

40.1. D'Orso.

* * *

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

41.1. D'Orso.

* * *

ART. 47.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti , oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

47.1. Ghirra.

* * *

ART. 49.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: Regolamento aggiungere le seguenti: , sulle proposte di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme in materia di ordinamento giudiziario,.

49.1. D'Alessio.

* * *

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista

l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi *curricula*. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

2. I nominativi ed i relativi *curricula* sono pubblicati sul sito *internet* della Camera.

3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.

4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.

5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.

56.01. D'Orso.

* * *

ART. 58.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione è composta in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

58.1. D'Orso.

* * *

ART. 60.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono adeguatamente motivate e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.

60.1. D'Orso.

* * *

ART. 63.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare ed attraverso il sito *internet* della Camera, oltre alla possibilità che il Presidente della Camera disponga la trasmissione televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

63.1. D'Orso.

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato un resoconto stenografico.

63.2. D'Orso.

* * *

ART. 65.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sul sito *internet* della Camera.

65.1. D'Orso.

* * *

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Esse, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnate alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sei mesi, delle disposizioni dell'articolo 107.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ad esse assegnate entro e non oltre un mese dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari della proposta di legge è audito dalla Commissione. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la

discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche alle proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Un rappresentante del Consiglio regionale proponente è audito dalla Commissione.

Conseguentemente, all'articolo 107, sopprimere il comma 4.

68.01. Schullian.

* * *

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

1. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei progetti di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del progetto di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro due mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il progetto di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche ai progetti di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale.

100.01. D'Orso.

* * *

ART. 73.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificatamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

73.1. D'Orso.

* * *

ART. 83.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi

dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
--	---

Al comma 1, sopprimere la modifica proposta dal testo dei Relatori.

83.1. Del Barba.

* * *

ART. 85.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli , se la loro particolare importanza lo richieda.	2. Un deputato per ciascun Gruppo* può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione	3. Abrogato.

* Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.

<p>di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.</p>	
<p>4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.</p>	<p>4. <i>Abrogato.</i></p>
<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato.</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p>votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	
---	--

Sopprimere le modifiche all'articolo proposte dal testo dei Relatori.

85.1. D'Orso.

* * *

Al comma 1-bis, sostituire le parole: la Commissione bilancio abbia con le seguenti: la Commissione bilancio o il Comitato per la legislazione abbiano.

85.2. Del Barba.

* * *

Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

85.3. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Uno o più deputati per ciascun Gruppo possono intervenire nella discussione degli articoli per non più di venti minuti.

85.4. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascun deputato può intervenire nella discussione degli articoli per non più di quindici minuti.

85.5. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto in ragione della composizione numerica delle singole componenti, garantendo, qualora vi siano almeno due componenti, un tempo complessivo non inferiore a quindici minuti.

85.6. Schullian.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il termine è di quaranta minuti per i progetti di legge costituzionale, elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

85.7. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 3 proposta dal testo dei Relatori.

85.8. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 4 proposta dal testo dei Relatori.

85.9. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 5 proposta dal testo dei Relatori.

85.10. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 6 proposta dal testo dei Relatori.

85.11. Ghirra.

* * *

ART. 86.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più Presidenti fino a consistenza numerica con le seguenti: un Presidente di Gruppo.

86.1. Ghirra.

* * *

ART. 88.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p>1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.</p>
	<p>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.</p>
<p>2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. <i>(la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)</i></p>

Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo parlamentare, attraverso il proprio Presidente o altri deputati da lui delegati, può presentare, in numero non superiore ad un quinto della propria

consistenza numerica arrotondato all'unità superiore, ordini del giorno formulati in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto può altresì presentare ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal periodo precedente. Gli ordini del giorno possono altresì essere presentati da un numero non inferiore a quattordici deputati purché non abbiano già sottoscritto altri ordini del giorno in relazione alla medesima legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di una legge, ciascun Gruppo parlamentare ovvero un numero non inferiore a quattordici deputati può chiedere che il Governo riferisca in Assemblea, ovvero con le stesse modalità previste dal comma 1 dell'articolo 134, sull'attuazione degli ordini del giorno ad essa collegati. È assicurato in ciascun calendario dei lavori dell'Assemblea lo svolgimento di una seduta dedicata agli adempimenti alle richieste di cui al precedente periodo.

2. In ciascun calendario non possono essere iscritte più di due relazioni del Governo di cui al comma 1 relative a richieste presentate dallo stesso Gruppo parlamentare. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una richiesta per ogni mese di lavoro parlamentare.

3. Entro la settimana precedente al giorno fissato per lo svolgimento in Assemblea, il Governo può dichiarare di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che il proponente acconsenta ad un più lungo rinvio.;

all'articolo 122:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono, salvo quanto previsto al comma 3.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In Assemblea è ammessa esclusivamente la presentazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 88, di ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

88.1. D'Alessio.

* * *

Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo misto può presentare non più di tre ordini del giorno recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa si giustifichi in ragione dell'andamento dell'esame

degli articoli e a condizione che l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

88.2. Del Barba.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

88.3. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo sopprimere le seguenti parole: e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole.

88.4. D'Orso.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

88.5. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, secondo periodo, sopprimere la parola: eccezionalmente.

88.6. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno per non più di cinque minuti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

88.7. D'Orso.

* * *

Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: sei minuti.

88.8. Bordonali.

* * *

Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: dieci minuti.

88.10. Ghirra.

* * *

ART. 110.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Al comma 1, sopprimere le modifiche proposte dal testo dei Relatori.

110.1. D'Orso.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: omogeneo con le seguenti: funzionale alla identificazione o alla definizione degli impegni richiesti al Governo.

110.2. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole, con le seguenti: secondo i principi di concisione, essenzialità e chiarezza,.

110.3. Del Barba.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

***110.4.** D'Alessio.

***110.5.** Ghirra.

* * *

ART. 114.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori.

Sopprimere le modifiche al comma 5 proposte dal testo dei Relatori.

114.1. D'Orso.

* * *

Al comma 5, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: se lo richiedano o vi consentano i presentatori con le seguenti: se lo richiedano i presentatori, il Governo o un Presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.

114.2. Del Barba.

* * *

ART. 116.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, in un termine non inferiore a sei ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Se il voto della Camera è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-bis. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 86, comma 4-bis, 88, comma 2, e 89.

3-ter. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Conseguentemente, all'articolo 154, sopprimere il comma 2.

116.1. D'Alessio.

* * *

ART. 118.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.	1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110 , che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

118.1. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

118.2. D'Orso.

* * *

ART. 120.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

120.1. D'Orso.

* * *

ART. 122.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: altri.

122.1. D'Alessio.

* * *

ART. 135-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: due volte al mese con le seguenti: una volta alla settimana.

135-ter.1. D'Orso.

* * *

ART. 138-bis.

Dopo l'articolo 138-bis, aggiungere il seguente:

Art. 138-ter.

1. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.

2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.

138-bis.01. D'Orso.

* * *

ART. 143.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero a società di diritto privato a partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.

143.1. D'Orso.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.

3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.

143.2. D'Orso.

* * *

ART. 144.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.

144.1. D'Orso.

ALLEGATO 2

Proposta di modifica del Regolamento

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024

Art. 88.

Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, terzo periodo, sostituire le parole: senza subordinarlo ad alcuna riformulazione con le seguenti: anche subordinato ad una riformulazione accolta dal presentatore.

88.11. I Relatori.

Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, quarto periodo, sostituire le parole: , che può essere solo favorevole o contrario con le seguenti: favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea.

88.12. I Relatori.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla proroga della disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni	37
Elezione di un segretario	37

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.30.

Enrico COSTA, *presidente*, propone l'inversione dei punti all'ordine del giorno.

(La Giunta concorda).

Comunicazioni del Presidente sulla proroga della disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che all'ordine del giorno della seduta odierna sono previste sue comunicazioni in ordine alla proroga della disciplina sperimentale sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni concernenti i casi di insindacabilità.

Al riguardo, ricorda che il punto 6 della delibera che la Giunta ha adottato il 13 settembre scorso stabiliva che la fase sperimentale della disciplina terminasse il 31 marzo 2024 e che, alla scadenza, la Giunta avrebbe deciso se proseguire tale fase, valutando eventualmente la necessità di ap-

portare modifiche e/o integrazioni in base all'esperienza maturata.

Segnala, inoltre, che il Servizio Informatica ha predisposto di recente nuove modalità di accesso alla rete che consentono di consultare più agevolmente i documenti, conservando gli stessi *standard* di sicurezza. Pertanto, ove la Giunta concordi nel proseguire la sperimentazione in parola, si potrebbe ipotizzare un nuovo breve incontro con i tecnici che potranno illustrare tali nuove modalità di funzionamento.

Propone quindi di proseguire con la sperimentazione fino al 31 dicembre 2024.

(La Giunta concorda).

Elezione di un segretario.

Enrico COSTA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti	15
Votanti	15

Hanno riportato voti:

Federico GIANASSI	9
Schede nulle	0
Schede bianche	6

È eletto segretario di presidenza il deputato Federico Gianassi.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un segretario i seguenti depu-

tati: Enrica Alifano, Stefano Maria Benvenuti Gostoli, Ingrid Bisa, Enrico Costa, Denis Dori, Antonella Forattini, Federico Gianassi, Carla Giuliano, Dario Iaia, Marco Lacarra, Ylenja Lucaselli, Patrizia Marrocco, Matteo Orfini, Alessandro Palombi ed Elisa Scutellà.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

39

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	40
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	43
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)	47
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	48

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Atto n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 aprile 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 14 aprile 2024. Avverte che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e pertanto da questo

momento le Commissioni possono esprimere il proprio parere.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Ritiene che tale complessa ed articolata proposta di parere, frutto di un'approfondita valutazione, possa trovare accoglimento da parte delle Commissioni.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore per la VI Commissione*, si associa alla proposta di parere favorevole, con osservazioni, già formulata dalla collega Varchi. Rammenta che nella predisposizione della proposta di parere, della quale raccomanda l'approvazione, si è tenuto conto dell'ampia attività conoscitiva svolta sullo schema di decreto legislativo in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo PD ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Avverte che una proposta di parere alternativa è stata presentata anche dal gruppo M5S (*vedi allegato 3*). Entrambe le proposte

sono a disposizione dei colleghi e saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

Carla GIULIANO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo e preannuncia, pertanto, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere dei relatori.

Ritiene, infatti, che le numerose criticità contenute nel provvedimento, che sono emerse chiaramente nel corso delle audizioni, non siano state tenute in adeguata considerazione.

Evidenzia che lo schema in esame introduce una generale rimodulazione delle sanzioni amministrative tributarie in un'ottica di riduzione, senza però tener conto del differente disvalore sociale delle condotte. Sottolinea, ad esempio, che il provvedimento sopprime la disposizione che prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni nei casi di omessa dichiarazione dei redditi prodotti all'estero.

A suo avviso, tali criticità determineranno delle problematiche applicative per le amministrazioni finanziarie e per i giudici tributari.

Sottolinea, quindi, che lo schema in esame introduce una nuova definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti che non dipana l'incertezza interpretativa in relazione alle due fattispecie, e non si allinea alla recente pronuncia a Sezioni unite della Corte di cassazione in proposito.

Rilevando, inoltre, che nello schema in discussione si disciplina l'istituto della compensazione dei crediti con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati, non condivide la scelta di continuare ad escludere la compensazione diretta con il debito d'imposta.

Osserva, altresì, che vengono ampliati esageratamente le cause di esclusione della punibilità: tale scelta amplia significativamente la discrezionalità del giudice e si presta a potenziali abusi applicativi.

Con riferimento alla disposizione che subordina la non sequestrabilità dei beni del contribuente semplicemente all'accesso

ad una procedura di rateizzazione dell'imposta dovuta, sottolinea che il provvedimento non chiarisce cosa avviene nell'ipotesi in cui la rateizzazione non vada a buon fine. Sottolinea inoltre come tale previsione spingerà i contribuenti ad avanzare strumentalmente richieste di rateizzazione al solo fine di sottrarsi al rischio del sequestro.

Per quanto attiene al rapporto tra processo tributario e processo penale, sebbene condivida la previsione di circolarità dei documenti anche tra autorità differenti, ritiene che in questo specifico campo sia opportuno considerare le differenze procedurali. Evidenzia come il primo sia notevolmente più rapido e prettamente cartolare, a differenza del secondo che invece è improntato sul principio dell'oralità e del necessario contraddittorio. Non condivide, quindi, alla luce delle caratteristiche dei due processi, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle sentenze del processo tributario. A suo avviso, inoltre, la novità introdotta dallo schema in esame, con la locuzione che fa riferimento alla « possibilità » e non all'obbligo non farà altro che creare disparità tra il processo penale e quello tributario.

In fine, rileva che il provvedimento esclude che ai fatti precedenti al 30 aprile 2024 si applichi il nuovo regime sanzionatorio più favorevole, derogando quindi al principio del *favor rei*, per tutta la materia che non afferisce all'ambito penale. Ritiene che tale decisione determinerà una grave confusione applicativa che finirà con l'impatto sulle casse dell'erario.

Virginio MEROLA (PD-IDP) motiva la posizione contraria del suo gruppo al provvedimento in esame, ricordando in primo luogo che, come emerso anche nel corso delle audizioni, lo schema intende estendere le cause di non punibilità anche all'evasione da omesso versamento, che deve ritenersi a suo avviso la fattispecie più pericolosa, perché il mancato pagamento delle imposte dichiarate ma non versate potrebbe essere utilizzato come fonte di finanziamento alternativa e più conve-

niente rispetto al credito bancario, laddove le sanzioni sono sistematicamente ridotte e gli interessi cancellati attraverso le procedure della rottamazione e attraverso i condoni fiscali. Evidenzia che, come risulta anche dalle fonti di stampa, dall'inizio della legislatura a oggi sono state approvate 18 sanatorie fiscali. A suo parere, la promozione delle sanatorie e l'alleggerimento delle sanzioni penali e amministrative sono interventi che hanno effetti controproducenti per la lotta all'evasione fiscale.

Infine, evidenzia che vi è il rischio concreto di avvantaggiare alcune categorie a scapito dei contribuenti onesti e virtuosi: facilitando la concorrenza sleale e riducendo le sanzioni amministrative si rende in realtà più conveniente non pagare le tasse. Ritene paradossale una riforma che di fatto incentiva i contribuenti ad evadere

per poi negoziare la rateizzazione del debito.

Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere dei relatori, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dai gruppi PD e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144.**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

considerato che lo schema di decreto si propone di effettuare la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti;

preso atto, in particolare, che l'articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche in materia di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi;

visto l'articolo 2, che apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

richiamato il contenuto dell'articolo 3, il quale apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

rilevato che l'articolo 4 modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni;

richiamato altresì il contenuto dell'articolo 5, che dispone il termine di applicazione degli articoli 2, 3 e 4, che applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 con conseguente irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame;

richiamati infine l'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione della delega fiscale, e l'articolo 7, che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) rivedere, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoversi *g-quater* e *g-quinquies*, le definizioni normative di crediti non spettanti e crediti inesistenti, introdotte all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, al fine di individuare una più puntuale distinzione delle suddette categorie di crediti;

b) verificare, relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, in tema di omesso versamento di ritenute certificate e di IVA, la concreta applicabilità delle previsioni, eventualmente anche rivedendo il momento in cui assume rilevanza la condotta omissiva, onde garantire al contribuente la fruibilità di un termine per accedere alla rateizzazione;

c) circoscrivere, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, che intro-

duce all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, quattro nuovi indici oggetto di valutazione da parte del giudice ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), la rilevanza dell'indice relativo alla situazione di crisi del soggetto, prevedendo che il giudice possa valutarla solo nelle ipotesi di omesso versamento;

d) sopprimere, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), che introduce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000, la disposizione che stabilisce che le sentenze rese nei giudizi tributari e divenute irrevocabili, assumono efficacia probatoria nel processo penale, al fine di evitare una lesione al diritto della difesa nei confronti dei contribuenti, in considerazione che la medesima disposizione non è peraltro contenuta all'interno dei principi indicati dalla legge delega e in particolare non tiene conto che i tempi previsti dal processo tributario risultano più rapidi rispetto a quelli penali;

e) specificare, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso Art. 21-*bis*, al fine di allineare la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 21-*bis* agli altri due commi della medesima norma, che la sentenza penale irrevocabile, che può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione, è quella di assoluzione;

f) allineare, sempre con riguardo al giudizio di Cassazione, gli adempimenti connessi al deposito della sentenza ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 21-*bis*, alla procedura e ai termini propri del giudizio innanzi alla Cassazione stessa;

g) con riferimento all'articolo 2, lettera *a*), che apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in materia di disciplina del trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedere la possibilità di parametrare la sanzione, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevista

dal comma 1 – il riferimento all'ammontare delle imposte dovute restando immutato – del centoventi per cento all'ammontare delle sole imposte dovute che non siano state versate entro i novanta giorni dal termine entro cui la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata, al fine di rendere maggiormente conforme il principio di proporzionalità nei riguardi del contribuente, nel caso in cui abbia provveduto a versare regolarmente in tutto o in parte le imposte dovute;

h) con riferimento all'articolo 2, lettera *c*) – che apporta all'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, recante violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, alcune modifiche in materia di importi di sanzioni amministrative, stabilendo al numero 4) che la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150, prevista per il caso di dichiarazione infedele, è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000 – rimodulare la disposizione in oggetto, al fine di chiarire che la riduzione della sanzione ivi prevista è applicabile anche nel caso in cui sia il contribuente a ravvedersi mediante le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

i) modificare, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 6, il rinvio contenuto al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sostituendo le parole: « primo periodo » con le seguenti: « periodo precedente »;

j) prevedere, con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 7, un termine più ampio, in ogni caso non superiore a novanta giorni, entro cui il cessionario/committente, per non incorrere nella sanzione, deve comunicare all'Agenzia delle entrate di non aver ricevuto la fattura oppure di aver ricevuto una fattura irregolare; conseguentemente, modificare an-

che il termine previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 9.4;

k) con riferimento all'articolo 2, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, rivedere le disposizioni previste alla lettera *i*), che modifica l'articolo 12 (*Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto*), concernenti l'applicazione delle sanzioni accessorie, che appaiono penalizzanti nei confronti dei contribuenti:

1) che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell'adempimento collaborativo;

2) considerato che la previsione della sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa, in particolare nel caso di non accettazione della proposta, rischia di tramutarsi in una indebita pressione all'accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell'adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione;

l) modificare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il numero 2, al fine di integrare il comma 5-*ter* del predetto articolo 6, nel senso di prevedere la non punibilità dell'impresa che, nell'ambito di appalti pubblici, abbia erroneamente applicato aliquote ridotte dell'IVA per effetto di una specifica indicazione dell'ente pubblico committente, contenuta nel bando di gara, nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico medesimo;

m) precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), numeri 1 e 2, che il cumulo giuridico è escluso, oltre che nelle ipotesi di violazioni concernenti gli obblighi di pagamento, anche nelle ipotesi di violazioni per indebite compensazioni;

n) precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), numero 7 – che apporta modifiche in materia di concorso di violazioni e continuazione nel novellato articolo 12, comma 8 del decreto legislativo

n. 472 del 1997 – che il cumulo giuridico, con le modalità ivi indicate, si rende applicabile in sede di ravvedimento operoso anche ai casi di concorso di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 12, al fine di evitare dubbi interpretativi in relazione al diverso trattamento delle due fattispecie;

o) prevedere, all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), che apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che la sanzione per la dichiarazione ultra tardiva, vale a dire presentata oltre 90 giorni dopo il termine previsto dalla legge, non è in nessun caso ravvedibile;

p) modificare, altresì, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), numero 6, capoverso comma 2-*bis*, nei seguenti termini: «2-*bis*. Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all'articolo 12, ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione, occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati alle lettere *b-ter*), *b-quater*) e *b-quinquies*) del comma 1, si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.»;

q) con riferimento all'articolo 3 – che apporta modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in particolare al comma 1, rispettivamente alla lettera *l*), numero 2), e alla lettera *n*) – prevedere la possibilità che la definizione agevolata possa avvenire con modalità di pagamento in forma rateale, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l'accertamento con adesione ovvero l'acquiescenza all'atto impositivo;

r) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, specificare in modo

più puntuale la portata del principio di proporzionalità, al fine di tenere conto anche dei mutamenti degli elementi normativi della fattispecie;

s) con riferimento all'articolo 5 – che dispone il termine di applicazione di alcune disposizioni previste per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024, cui consegue l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in essere – prevedere la retroattività per tutti i giudizi pendenti, compresi il ravvedimento operoso e il cumulo giuridico, in cui le sanzioni

amministrative sono tra loro omogenee e la differenza risulta soltanto di natura quantitativa (120 giorni anziché 60), in coerenza con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2016, n. 193. La prevista formulazione risulta infatti eccessivamente gravosa e, nella maggior parte dei casi, in contrasto con il principio di proporzionalità, per cui sarebbe opportuno che le disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame siano applicabili retroattivamente, se più favorevoli per il contribuente.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

Le Commissioni riunite II e VI,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) emanato in attuazione dei principi di cui all'articolo 20 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023),

premesso che:

l'articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi, specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

il provvedimento all'esame per la revisione del sistema sanzionatorio tributario interviene in particolare sulle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l'integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l'introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate e la riduzione delle sanzioni;

il provvedimento interviene inoltre sulle sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati e sulle sanzioni amministrative confermando l'intento del governo di alleggerire il sistema e rendendolo « meno repressivo »;

come emerso anche nelle audizioni, si estendono le cause di non punibilità

anche all'evasione da omesso versamento, che al momento è la fattispecie più pericolosa, perché il mancato pagamento delle imposte dichiarate ma non versate può essere utilizzato come fonte di finanziamento alternativa e più « conveniente » rispetto al credito bancario, laddove le sanzioni sono sistematicamente ridotte e gli interessi cancellati attraverso le procedure della rottamazione e attraverso i condoni fiscali che il governo sta portando avanti fin dal suo insediamento;

dall'inizio della legislatura ad oggi fonti di stampa contano 18 sanatorie fiscali approvate; a questi condoni si aggiunge da ultimo quello che il Governo vorrebbe realizzare in ambito edilizio con il cosiddetto Piano Casa;

pensare di fare la lotta all'evasione con l'ennesima sanatoria e con l'alleggerimento delle sanzioni penali e amministrative appare inopportuno e controproducente;

il Governo continua ad avvantaggiare alcune categorie a scapito di contribuenti onesti e virtuosi, facilitando la concorrenza sleale e riducendo le sanzioni amministrative rende più conveniente non pagare le tasse; è il paradosso di una riforma che incentiva i contribuenti ad evadere per poi negoziare la rateizzazione del debito;

tutto ciò premesso,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi,
Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La II e la VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 144 – recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

va anzitutto evidenziato che con il provvedimento si introduce una generale rimodulazione delle sanzioni amministrative tributarie in ottica di riduzione del carico sanzionatorio. La riduzione generalizzata delle sanzioni irrogabili riguarda tutte le principali fattispecie di illecito tributario, senza alcuna distinzione in merito al disvalore sociale delle condotte. Tra le modifiche proposte, vi è anche la soppressione della disposizione che prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni nei casi di omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero;

nel merito delle proposte di revisione, si introduce una nuova definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti nel tentativo di superare definitivamente le incertezze interpretative in relazione alle due fattispecie. La proposta di modifica appare, tuttavia, non risolutiva e solo parzialmente in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 34419 del 2023. Come ampiamente evidenziato nel corso delle audizioni sul provvedimento da autorevoli esperti giuridici, anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel provvedimento in esame, persiste l'incertezza in merito al confine tra inesistenza e non

spettanza del credito, con particolare riferimento alla distinzione tra il « fatto reale non rientrante nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità » (classificato come credito non spettante) e il diverso caso del credito inesistente ovvero carente, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi del credito, che a sua volta non esclude la configurazione di un « fatto reale »;

sempre con riferimento ai crediti d'imposta, si disciplina l'istituto della compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. Al riguardo, appare oltremodo illogica la scelta di continuare ad escludere la compensazione diretta con il debito d'imposta;

si introducono ipotesi di esclusione della pena in presenza di crisi d'impresa sopravvenuta e situazioni non imputabili al debitore, tra cui: l'inesigibilità dei crediti per fatto di terzi, il mancato pagamento di crediti della PA e, da ultimo, la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi di dubbia interpretazione, che ampliano significativamente la discrezionalità del giudice nella relativa valutazione e che, soprattutto per tale motivo, si prestano a potenziali abusi applicativi;

allo stesso modo, la scelta di subordinare la non sequestrabilità dei beni del contribuente al semplice accesso ad una procedura di rateizzazione dell'imposta dovuta – prevedendo come limite la sola verifica dell'insussistenza del pericolo della dispersione della garanzia patrimoniale – appare un'opzione oltremodo rischiosa per l'interesse erariale, prestandosi agevolmente

a iniziative dilatorie al solo fine di sottrarsi al rischio del sequestro;

con riferimento al rapporto tra il processo tributario e il processo penale, si attribuisce rilevanza, ai fini della prova del fatto nel processo penale, alle sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili e aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. A parte l'eccesso di delega sul punto, l'intervento di modifica non tiene adeguatamente conto né delle caratteristiche del processo tributario, e in particolare della relativa istruttoria (molto meno penetrante rispetto a quella penale), né del fatto che il processo tributario si definisce in genere molto tempo prima di quello penale, per cui quest'ultimo rischia di essere quasi sempre condizionato dalle sentenze irrevocabili di natura fiscale. In sostanza, non può condividersi, alla luce delle caratteristiche proprie dei due processi, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisorii, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze. Al contrario, si ritiene necessario preservare in capo al giudice penale l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio, come sancito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità;

inoltre, lascia perplessi sul piano sistematico l'attribuzione del valore di prova del fatto all'atto di accertamento definitivo con esso accertato. Deve osservarsi, infatti, che il contenuto degli atti di accertamento o le informative della polizia giudiziaria, sotto la vigenza del regime attuale, non possono entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice penale se non attraverso l'esame di coloro che li hanno curati e redatti, salvo che le parti acconsentano alla loro acquisizione con espressa rinuncia all'esame del redattore. Per tale motivo, ammettere l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'atto di accertamento, ed utilizzarlo come unica fonte di conoscenza ai fini della ricostruzione del fatto, significa trasformare il rito ordinario del processo

penale in un sostanziale rito abbreviato, comprimendo inevitabilmente anche il diritto di difesa del contribuente;

analoghe considerazioni critiche possono essere fatte con riferimento alla rilevanza, ai fini penali, dei fatti oggetto di procedure di definizione del rapporto tributario, tra cui anche l'esito di accertamenti con adesione. Si tratta di una scelta incauta che non valuta attentamente i riflessi negativi sul piano degli strumenti deflattivi del contenzioso, oggi molto diffusi, andando a snaturare la relativa funzione;

da ultimo, si prevede l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio, più favorevole, alle violazioni commesse dal prosimo 30 aprile 2024, derogando espressamente al principio di retroattività della legge più favorevole (cosiddetto *favor rei*). Sul punto, ferma la contrarietà espressa in premessa in merito alla generalizzata riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, pur ritenendo legittimo l'esercizio della discrezionalità rimessa al legislatore (Corte costituzionale, sentenza n. 193/2016), si ritiene comunque auspicabile ancorare il termine di applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli al periodo d'imposta, al fine di evitare l'applicazione di diversi regimi sanzionatori per fatti riconducibili al medesimo anno d'imposta. In ogni caso, è da valutare, eventualmente prevedendo una deroga espressa, il coordinamento con il principio di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, non modificato dal provvedimento e in base al quale « *se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo* »,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Lovecchio, Cafiero De Raho, Raffa, Ascari.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	53

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, in data 3 aprile, è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Ricorda che sono state presentate 12 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, fa presente che, rispetto agli ordinari criteri di inammissibilità previsti dall'articolo 89 (e dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997), l'articolo 70, comma 2, del

Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Alla luce dei criteri illustrati, sono da ritenersi irricevibili gli emendamenti Roggiani 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 3.1 e 5.1.

Dà, quindi, la parola ai relatori per la II Commissione, deputati Dondi e Dori, ai relatori per la XII Commissione, deputati Matone e Ciani, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro degli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2 e degli identici emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2 nonché sugli identici emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.2.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della collega Dondi, relatrice per la II Commissione, invita al ritiro degli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2 e degli identici emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quelli dei relatori dei gruppi di maggioranza.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), insiste per la votazione dei propri emendamenti, ribadendo che mentre appare apprezzabile che ambedue i rami del Parlamento abbiano fornito il loro apporto all'elaborazione di un testo di legge, procedura che ormai sta diventando purtroppo inusuale, le modifiche introdotte al Senato all'articolo 1 hanno soppresso la previsione di un servizio di coordinamento pedagogico, indebolendo di fatto il contenuto del testo in discussione e vanificando un lavoro di sintesi frutto del confronto tra le diverse forze politiche svoltosi alla Camera.

In merito alla propria proposta emendativa riferita all'articolo 2, segnala di trovare incoerente che vengano ridotte le modalità di ascolto diretto dei minori proprio nel giorno successivo a quello in cui la Camera ha licenziato il disegno di legge recante modifiche alla normativa sul Terzo settore nel quale è stata anche prevista l'istituzione di una giornata dedicata a tale obiettivo.

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, evidenzia come, sebbene in questa sede ritiene non esservi condivisione in merito alla modifica apportata dal Senato al testo approvato dalla Camera, l'approvazione di un emendamento volto a ripristinare il testo originario determinerebbe una terza lettura del provvedimento

da parte del Senato. Sottolinea quindi che ciò comporterebbe un rallentamento nell'approvazione di un testo che invece contiene importanti disposizioni, la cui rapida approvazione è assolutamente necessaria. Per tale ragione ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, intende motivare il proprio parere favorevole espresso in relazione agli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2, dichiarandosi colpito dal fatto che il Senato abbia voluto modificare una norma che rappresentava l'esito di un lavoro comune svolto all'interno delle Commissioni riunite, promosso da esponenti di forze sia di maggioranza sia di opposizione.

Reputa sbagliato e immotivato il fatto che il Senato abbia soppresso la previsione di un servizio di coordinamento pedagogico nelle scuole per prevenire il bullismo, segnalando che proprio nella giornata precedente lo stesso ramo del Parlamento ha approvato definitivamente il provvedimento che istituisce l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Nel sottolineare che anche il suo gruppo è consapevole dell'importanza di intervenire tempestivamente per contrastare il bullismo e il cyberbullismo – osservando peraltro che si tratta di fenomeni in continua evoluzione e che pertanto probabilmente anche il testo in esame risulta per certi aspetti già in ritardo – ritiene tuttavia doveroso evidenziare in qualche modo il carattere peggiorativo di alcune modifiche approvate dal Senato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bonetti 1.1 e D'Orso 1.2.

Devis DORI (AVS) con riferimento agli identici emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.2, rammenta come il testo del provvedimento approvato dalla Camera riproduceva quello della proposta di legge a sua firma già esaminata nella precedente legislatura. Tale disposizione era frutto di una istruttoria condotta in prima persona in quell'occasione.

Sottolinea tuttavia che la modifica apportata dal Senato non va nella direzione di limitare la possibilità di ascolto del minore. Osserva, infatti, che il nuovo testo dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come modificato dall'articolo 2 della proposta di legge in esame, prevede, al comma 5, che tutti i provvedimenti previsti da tale articolo siano deliberati in camera di consiglio, « previo ascolto del minore ».

Ritiene, pertanto, che la modifica apportata al Senato al comma 4 dell'articolo 4 della proposta di legge, che gli identici

emendamenti in discussione vorrebbero eliminare, sia migliorativa del testo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.2.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo della proposta di legge C. 536-891-910-B sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, *con le seguenti:* strategia di attenzione e tutela nei confronti delle vittime, dei responsabili di illeciti e del gruppo coinvolto, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi.

1.3. Roggiani.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per “bullismo e per cyberbullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di studenti, studentesse o di una categoria di persone, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »;

1.4. Roggiani.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: convocato regolarmente a cadenza semestrale *con le seguenti:* convocato regolarmente almeno a cadenza semestrale *e sopprimere le parole:* entro centotanta giorni dal suo insediamento.

1.5. Roggiani.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: degli insegnanti, *aggiungere le seguenti:* il servizio di psicologia scolastica, se presente nella scuola,.

1.6. Roggiani.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

* 1.1. Bonetti.

* 1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti *con le seguenti:* Egli informa altresì tempe-

stivamente i genitori delle studentesse e degli studenti coinvolti *e sopprimere le parole*: nei riguardi dei minori medesimi.

1.7. Roggiani.

(Irricevibile)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nella relazione aggiungere le seguenti: e sentiti il minorenni e i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale.

* 2.1. Bonetti.

* 2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 5, sostituire il quarto ed il quinto periodo con il seguente: Per le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, è istituito un fondo specifico con la dotazione di 5 milioni di euro all'anno.

2.3. Roggiani.

(Irricevibile)

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: soggetti privati con le seguenti: enti del Terzo settore regolarmente iscritti ai registri di competenza.

3.1. Roggiani.

(Irricevibile)

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza con le seguenti: riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, a fenomeni di violenza e discriminazioni, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza come le ludopatie e il gioco d'azzardo.

5.1. Roggiani.

(Irricevibile)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	55
Audizione informale di rappresentanti di Statkraft Italia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	55

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.10.

Audizione informale di rappresentanti di Statkraft Italia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (*Esame e rinvio*) 56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, e di Ugo De Siervo, già Presidente della Corte Costituzionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » 58

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 – Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 58

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 70

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 68

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 72

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.

C. 1737 Battilocchio.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo MAURI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale, dando conseguentemente la parola al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, per l'illustrazione del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 1737 presentata dall'onorevole Battilocchio, prevede l'istituzione della Giornata nazionale

delle periferie urbane. In particolare, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. A tale proposito la relazione illustrativa che accompagna la proposta segnala che si tratta di una data significativa perché al 24 giugno 2014 risale il tragico episodio che ha visto come protagonista la piccola Fortuna Loffredo, di appena sei anni, deceduta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo situato nel Parco Verde di Caivano. La medesima relazione rammenta che, nonostante in un primo momento parese essersi trattato di un incidente, ben presto i risultati dell'autopsia rivelarono, invece, che la bambina era stato oggetto di ripetuti abusi e violenze, anche sessuali. Come precisato dal comma 1 dell'articolo 1, l'obiettivo dell'istituzione della giornata nazionale è quello di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie. Con riguardo alla materia, ricorda che per la durata della XIX legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta cui è affidato tra gli altri il compito di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione. Tornando al testo in esame, fa presente che al comma 2 dell'articolo 1 si specifica che tale Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce pertanto festività nazionale.

Evidenzia quindi che all'articolo 2 vengono disciplinate le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendosi in particolare al comma 1 che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e con le istituzioni scolastiche

operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. Al comma 2 dell'articolo 2 si precisa che tali attività sono finalizzate anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate. Ai sensi del comma 3, nello svolgimento delle attività in questione lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, sentito l'Osservatorio sulle periferie, sono tenuti a curare, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche, nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

Sottolinea quindi che secondo l'articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Il successivo articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione del provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117,

secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, assume inoltre rilievo la materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali ». Ricorda che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». Aggiunge poi che le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia. Infine, con riguardo all'organizzazione di incontri e momenti di studio e analisi, può assumere rilievo anche la materia « istruzione » di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Matteo MAURI, *presidente*, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale di Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, e di Ugo De Siervo, già Presidente della Corte Costituzionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a

statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 – Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Bilancio sul disegno di legge C. 1752, di « Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e dà la parola per l'illustrazione del provvedimento all'onorevole Urzì.

Alessandro URZÌ, *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, è tuttora in corso di esame presso la Commissione di merito, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli.

In estrema sintesi, e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi, preannuncia che descriverà i contenuti del testo originario del decreto-legge, a cominciare dal Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, che interviene in materia di *governance* per il PNRR e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Evidenzia anzitutto che l'ampio articolo 1 contiene disposizioni per la realizzazione

degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del PNC. In particolare, il comma 1 incrementa di 9,42 miliardi di euro il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* per il periodo 2024-2026 e provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR, autorizzando la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal PNC. Il comma 5 destina le risorse autorizzate a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR. Il comma 6 dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal PNC per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028. Il comma 7 incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Il comma 8 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi. I commi 9 e 10 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027. Il comma 11 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC. Il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 13 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* » del PNRR – Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. Il comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti

presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria *Next Generation EU-Italia* delle risorse autorizzate dal comma 1, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR. Il successivo articolo 2 dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. L'articolo 3 reca misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione, estendendo al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea. Conseguentemente, la disposizione attribuisce ulteriori funzioni al Comitato e interviene sulla sua composizione (commi 2-7). Inoltre, l'articolo 3: al comma 8, interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR; al comma 9, interviene sull'articolo 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori, stabilendo che la pena della reclusione da uno a sei anni già prevista dalla citata norma, si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia; al comma 10, che modifica il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dare luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 4 reca disposizioni relative al personale e alle funzioni della

Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023, elevando il numero delle direzioni generali e trasferendole il personale dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud. L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR. In particolare, la disposizione prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto. L'articolo 6 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio, creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR. L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura unitamente alla creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale. L'articolo 8, suddiviso in 23 commi, reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori. In estrema sintesi, la disposizione prevede: che anche le regioni debbano prevedere la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti; modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società *in*

house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali; introduce disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera. Ulteriori commi dell'articolo 8 istituiscono posizioni dirigenziali nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute; autorizzano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a indire nel 2024 procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; incrementano di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato; consentono al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare gli investimenti e le riforme del PNRR; riducono di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto e pongono – fino alla fine del 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione, ad esclusione di quelli in corso, presso altre pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli organi costituzionali, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno – Area e Comparto Funzioni centrali. Infine, l'articolo 8 detta disposizioni sul personale del Ministero dell'economia e delle finanze, consente l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione delle aree ricomprese nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 e introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada Pedemon-

tana Lombarda S.p.A., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente. L'articolo 9 è volto al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR. A tal fine, la disposizione istituisce una cabina di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, definendone altresì la composizione ed i compiti di monitoraggio e indica che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono oggetto di comunicazione alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, lo stesso articolo 9 proroga la durata delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino alla data del 31 dicembre 2024, stabilita come termine dello stato di emergenza, e incrementa le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2024. L'articolo 10 è volto a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL all'attuazione del PNRR, consentendo conseguentemente un incremento della sua dotazione organica e l'autorizzazione a procedere alle relative assunzioni.

Passando a descrivere il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 44, a loro volta suddivisi in dieci Capi, fa presente che reca « Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC ». In particolare, misure di semplificazione amministrativa sono dettate dal Capo I, composto dagli articoli 11 e 12. In merito, l'articolo 11 prevede nuove disposizioni relative alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR. Il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato e il comma 3

prevede l'obbligo per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR di provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria. L'articolo 12 interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. Nel dettaglio, i commi 1, 2 e 3, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di implementazione, consentono comunque l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR nonché le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi PNRR ricorrono per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Il comma 5 conferma il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi. I commi 6 e 7 intervengono in materia di conferenza di servizi decisoria, prorogando fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona ed estendendo le possibilità di applicazione di tale modalità. Il comma 8 interviene sulle disposizioni volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili anche in relazione agli interventi ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. Il comma 9 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le amministrazioni centrali adottano, in deroga alle disposizioni di legge, i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti

dal nuovo PNRR e che tali provvedimenti sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 10 interviene sulla possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC. Il comma 11, offre un chiarimento interpretativo in tema di Zone logistiche semplificate. I commi 12 e 13 prevedono che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non siano soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione e che tale semplificazione si applichi anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati. Il comma 15 prevede l'attribuzione con D.P.C.M. a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali, ove strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il comma 16 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. Misure urgenti in materia di istruzione e merito sono previste dagli articoli da 13 a 16 che compongono il Capo II. In particolare, l'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. L'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 –

Componente 1 « Istruzione e Ricerca » del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi. In particolare, la disposizione interviene sulle procedure di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, rende annuale la durata del corso teorico-pratico che consente l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti e demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Ulteriori disposizioni dell'articolo 14 stabiliscono che nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione siano indicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Una specifica disposizione (comma 10) prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. Ulteriori disposizioni intervengono sugli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di

istituto in caso di rinuncia all'incarico. Infine, l'articolo 14 dispone in ordine al personale della scuola e integra il contingente di docenti da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. L'articolo 15 reca alcune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR. L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Evidenzia poi che gli articoli 17 e 18 compongono il Capo III e intervengono in materia di università e ricerca. In particolare, l'articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR con la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede. L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. In particolare, la disposizione prevede la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari, interviene sull'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR e reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi relativi alla mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca. Evidenzia che il Capo IV, composto dal solo articolo 19, introduce misure urgenti in materia di sport, con l'intento di snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport

della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In questo contesto, il comma 1 dispone che per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Il comma 2 autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine. Misure in materia di digitalizzazione sono dettate dagli articoli 20 e 21, che compongono il Capo V. In particolare, l'articolo 20 prevede modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Segnalo in particolare la possibilità per le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di individuare l'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società *in house*, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché la nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. Questa nuova disciplina prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, il decreto-legge istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano *IT-Wallet* e individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche; in attesa della piena funzionalità del sistema

saranno rese disponibili, su richiesta, attraverso il punto di accesso telematico « App IO », di cui all'articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, le versioni digitali dei seguenti documenti: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità. Infine, ulteriori disposizioni dell'articolo 20 intervengono sull'assetto societario della società Pago PA S.p.A. L'articolo 21 dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni che possono attivare delle convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Misure urgenti in materia di giustizia sono dettate dal Capo VI, composto dagli articoli da 22 e 27. In particolare, l'articolo 22 modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio. La disposizione interviene inoltre sulle procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia, sulla stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato, e proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ulteriori misure intervengono sulle categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale. L'articolo 23 interviene con misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti. L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pigno-

ramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa. L'articolo 28 introduce misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti prevedendo in particolare che – con decreto interministeriale (MIT-MEF) – si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023. L'articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A. Disposizioni urgenti in materia di lavoro sono dettate dagli articoli da 29 a 31, che compongono il Capo VIII. In particolare, l'articolo 29 interviene in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare modificando il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro e per l'impiego di lavoratori occasionali in agricoltura. Ulteriori misure intervengono in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare, intervenendo in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della

posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. L'articolo 29 prevede inoltre, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. Infine, l'articolo 29 disciplina un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. L'articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive, autorizzando assunzioni non solo presso l'Ispettorato del lavoro ma anche presso l'Arma dei carabinieri. Misure urgenti in materia di investimenti sono dettate dagli articoli da 32 a 41, che compongono il Capo IX. In particolare, l'articolo 32 interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, con riferimento alle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, all'erogazione e rendicontazione dei contributi e al monitoraggio degli investimenti, con riferimento alle cosiddette « medie opere ». La disposizione, inoltre, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese. L'articolo 33 modifica la disciplina dei progetti delle cosiddette « piccole opere », ossia investimenti infrastrutturali dei comuni. Le modifiche sono volte a: eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù

dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; riformare le disposizioni sul monitoraggio; fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta; modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario; disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche. L'articolo 34 modifica la disciplina sui Piani urbani integrati al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR. Le disposizioni dell'articolo 35 adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli interventi relativi alla rigenerazione urbana. L'articolo 36 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione dei cosiddetti « Progetti bandiera », al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti. L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano « Transizione 5.0 ». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria

ria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato. L'articolo 40 interviene con disposizioni che riducono i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il comma 2 riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Si prevede al comma 3 la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. I commi da 4 a 7 disciplinano per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari. Il comma 8 dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento. Infine, il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane. L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La disposizione precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. A chiusura del Titolo II, il Capo X, composto dagli articoli da 42 a 44, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute. In merito, l'articolo 42 introduce norme relative al fascicolo sanitario elettronico, ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

e al governo della sanità digitale ai fini del potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). L'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale *digital green certificate* o « certificazione verde », allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'articolo 44 rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Infine fa presente che il Titolo III, composto dagli articoli 45 e 46, reca norme di coordinamento e relative all'entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, l'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane. L'articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Sottolinea dunque che il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « organi dello Stato », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e

norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*) e *n*) della Costituzione. Assumono altresì rilievo le materie « tutela e sicurezza del lavoro », « governo del territorio » e « tutela della salute », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alle forme di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali contemplate dal decreto-legge, segnala che: l'articolo 5, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto per gli studenti universitari di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti; l'articolo 7, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti; l'articolo 14, comma 10 – dando seguito a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023 – dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministero dell'economia, previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo

del personale scolastico; l'articolo 15, comma 2, lettera *d*), prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, delle Linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti degli accordi denominati « Patti educativi 4.0 »; l'articolo 20, comma 1, lett. *e*), inserendo il nuovo art. 64-*quater* nel codice dell'amministrazione digitale, prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza Stato-regioni, di apposite linee guida al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet (portafoglio digitale italiano).

Segnala, inoltre, che il provvedimento in esame fa richiamo a una serie di disposizioni che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali, come nel caso degli articoli 5, in materia di alloggi universitari, e 7, in materia di superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, (che richiamano l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede, tra le altre cose, che nelle materie regionali l'ordinanza di esercizio dei poteri sostitutivi per l'attuazione del PNRR sia adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e dell'articolo 15 (che, nel modificare le norme regolatrici della materia per l'adozione dei regolamenti di delegificazione concernenti la riforma degli istituti tecnici, richiama l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale richiede, per l'adozione di tali regolamenti, il parere in sede di Conferenza unificata).

Formula conseguentemente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.

C. 981.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, fa presente che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Finanze, la proposta di legge C. 981, recante « Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali », come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il provvedimento consta di 2 articoli e prevede, all'articolo 1, comma 1, la riapertura dei termini – scaduti nel 2016 – della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinata dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a partire dall'entrata in vigore della legge ed entro un termine di dodici mesi. Rammenta che il richiamato articolo 56-bis ha previsto un meccanismo di trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato, demaniali e patrimoniali, a titolo non oneroso, a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni che ne facciano richiesta. La procedura prevede una interlocuzione diretta tra gli enti territoriali ed Agenzia del demanio, attivata dall'iniziativa degli enti ter-

ritoriali che trasmettono all'Agenzia una richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente, oltre all'identificazione del bene che si intende acquisire, le finalità di utilizzo dello stesso, nonché le eventuali risorse finanziarie necessarie per tale utilizzo. Ai sensi della disciplina vigente, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato è scaduto il 31 dicembre 2016. Sottolinea poi che nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi commi all'articolo 1. Il comma 2 apporta modifiche al richiamato articolo 56-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, per chiarire che la richiesta degli enti locali, oltre a indicare le risorse finanziarie preordinate all'utilizzo del bene, deve specificare che le modalità di utilizzo del bene acquisito sono compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene. Si dispone inoltre che la richiesta deve indicare le tempistiche di realizzazione del progetto. Il successivo comma 3 integra il comma 5 del richiamato articolo 56-bis, il quale prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. Con le modifiche introdotte in sede referente si dispone che l'ente beneficiario deve assicurare l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene. Evidenzia poi che in sede di esame in Commissione è stato poi introdotto l'articolo 2 recante la clausola di invarianza finanziaria. Più precisamente si prevede che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva

che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento concerne il c.d. federalismo demaniale, essendo dunque prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, « sistema tributario e contabile dello Stato » e « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione. Ricorda inoltre che l'articolo 119, settimo comma, della Costituzione prevede che « i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi

generali determinati dalla legge dello Stato ». Inoltre, sottolinea che nella misura in cui concorre a determinare i principi generali di attribuzione, alle autonomie territoriali, dei rispettivi patrimoni, la proposta di legge in esame rientra nell'ambito della competenza in questione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che:

il decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, e tuttora in corso di esame presso la Commissione di merito, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli;

in particolare, il Titolo I interviene in materia di *governance* per il PNRR e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) prevedendo disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR (articolo 1), disponendo l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGIS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma (articolo 2), introducendo misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (articolo 3), intervenendo sul personale e sulle funzioni della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio (articolo 4), disponendo in materia di alloggi universitari ai fini del conseguimento, attraverso la nomina di un commissario straordinario, degli obiettivi individuati dal PNRR (articolo 5), prevedendo la nomina di un commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 6) e per as-

sicurare il conseguimento degli obiettivi relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (articolo 7), rafforzando la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (articolo 8) nonché l'attività di supporto in favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi del PNRR (articolo 9) e rafforzando infine il ruolo e la presenza del CNEL all'attuazione del PNRR (articolo 10);

il Titolo II reca invece disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC prevedendo in particolare misure di semplificazione amministrativa (articoli 11 e 12), misure in materia di istruzione e merito (articoli da 13 a 16), disposizioni in materia di università e ricerca (articoli 17 e 18), misure urgenti in materia di sport (articolo 19), digitalizzazione (articoli 20 e 21) e giustizia (articoli da 22 a 28), disposizioni in materia di lavoro (articoli da 29 a 31), di investimenti (articoli da 32 a 41) e, in particolare, di investimenti del Ministero della salute (articoli da 42 a 44);

il Titolo III reca norme di coordinamento e relative all'entrata in vigore del decreto-legge (articoli 45 e 46),

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « organi dello Stato », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e

norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *g*, *l* e *n*) della Costituzione;

assumono altresì rilievo le materie « tutela e sicurezza del lavoro », « governo del territorio » e « tutela della salute », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

numerose forme di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali sono contemplate dal decreto-legge sotto forma

di intesa con le amministrazioni territoriali interessate (articolo 5, comma 2; articolo 7, comma 2), di parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 10; articolo 15, comma 2, lettera *d*) o della Conferenza Stato-Regioni (articolo 20, comma 1, lettera *e*);

il decreto-legge inoltre fa richiamo a una serie di disposizioni che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (articoli 5, 7, 15),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 981, recante « Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello stato da parte degli enti territoriali », come risultante dall'esame svolto presso la Commissione Finanze;

rilevato che:

la proposta prevede la riapertura dei termini, scaduti nel 2016, della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinata dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a partire dall'entrata in vigore della legge ed entro un termine di dodici mesi;

inoltre, a seguito dell'esame in sede referente, la proposta modifica il richiamato articolo 56-bis, per chiarire che la richiesta degli enti locali di attribuzione del bene demaniale deve specificare che le modalità di utilizzo del bene acquisito sono compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene e per aggiungere l'obbligo per l'ente

beneficiario di assicurare l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene;

infine, il provvedimento prevede che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, « sistema tributario e contabile dello Stato » e « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione;

la proposta di legge, nel determinare i principi generali di attribuzione, alle autonomie territoriali, dei rispettivi patrimoni, risulta conforme al dettato dell'articolo 119, settimo comma, della Costituzione a norma del quale « i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ERRATA CORRIGE	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 285 del 9 aprile 2024, a pagina 33, sostituire l'allegato con il seguente:

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, sopprimere dalle parole: anche nei casi in cui la revisione legale, fino a: secondo comma.

1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, dopo le parole: i sindaci inserire le seguenti: ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

1.2. Lupi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, dopo le parole: i sindaci che aggiungere le seguenti: con colpa grave.

1.3. Bellomo, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, dopo le parole: compenso annuo percepito, aggiungere le seguenti: da computare in misura non inferiore ai compensi medi stabiliti con decreto del Ministro vigilante ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti previsti dal presente comma si applicano anche ai soggetti che esercitano, a norma del presente codice o di leggi speciali, l'attività di revisione legale o vi collaborano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, dopo le parole: responsabilità verso i sindaci aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui al secondo periodo del secondo comma e sostituire le parole: della relazione di cui all'articolo 2429 relativa con le seguenti: delle rispettive relazioni, predisposte ai sensi del presente codice o di leggi speciali, relative.

1.5. Lupi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti previsti dal presente comma si applicano anche ai revisori legali e alle società di revisione legale che esercitano l'attività di revisione legale a norma del presente codice o di leggi speciali, nonché al responsabile dell'incarico e ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, dopo le parole: responsabilità verso i sindaci aggiungere le seguenti: , i revisori legali, le società di revisione legale e gli altri soggetti di cui al secondo periodo del secondo comma, e sostituire le parole: della relazione di cui

all'articolo 2429 relativa con le seguenti: delle rispettive relazioni, predisposte ai sensi del presente codice o di leggi speciali, relative.

1.6. Lupi.

(Ritirato)

Al comma 1, capoverso « Art. 2407 », quarto comma, sostituire le parole da: cinque anni fino alla fine del comma, con le seguenti: tre anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in contestazione.

1.7. Bellomo, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

(Ritirato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Audizione del Vicepresidente dell'Accademia diplomatica del Vietnam, Nguyen Hung Son, e dell'Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam, Duong Hai Hung (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero. C. 994 Onori ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
RISOLUZIONI:	
7-00206 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per l'interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba di Egitto (<i>Discussione e rinvio</i>)	80

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione del Vicepresidente dell'Accademia diplomatica del Vietnam, Nguyen Hung Son, e dell'Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam, Duong Hai Hung.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Duong HAI HUNG, *Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam*, Nguyen HUNG SON, *Vicepresidente dell'Accademia diplomatica del Vietnam*, e svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Federica ONORI (AZ-PER-RE), Laura BOLDRINI (PD-IDP), Domenico FURGIUELE (LEGA), Patrizia MARROCCO (FI-PPE) e Simone BILLI (LEGA).

Nguyen HUNG SON, *Vicepresidente dell'Accademia diplomatica del Vietnam*, ri-

sponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere favorevole preannunciata nella seduta del 9 aprile scorso.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannuncia il parere contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, enunciando una serie di argomentazioni che saranno illustrate anche presso la Commissione assegnataria in sede referente. Sul piano generale, pur ribadendo il sostegno alla piena attuazione del Piano di ripresa e resilienza, stigmatizza la

prassi del Governo di inserire nei decreti-legge norme del tutto eterogenee: in particolare, nel provvedimento in esame, la disposizione di cui all'articolo 9, concernente misure di accoglienza dei profughi ucraini, appare del tutto estranea alla materia propria del decreto-legge, ovvero l'attuazione del PNRR. Le medesime considerazioni valgono a maggior ragione per la norma di cui all'articolo 32, che incrementa il finanziamento per la costruzione di centri di accoglienza per i migranti in Albania, facendo lievitare ulteriormente i costi complessivi dell'opera, che si possono stimare in circa 650 milioni di euro nel triennio. Peraltro, parte di questi fondi verrebbero impiegati per la bonifica di ordigni bellici, che implica l'utilizzo di personale qualificato della difesa. Chiede, quindi, al Governo di fornire chiarimenti sulla copertura di tali costi aggiuntivi, nonché sulla effettiva pericolosità delle azioni da porre in essere, anche a tutela della sicurezza del personale impiegato per tali azioni di bonifica e degli stessi migranti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, ribadisce l'opportunità di chiarire la provenienza delle risorse aggiuntive destinate alle strutture di accoglienza in Albania: a suo avviso, sarebbe grave se il Governo intendesse attingere dal fondo per le esigenze indifferibili – di norma utilizzato per fronteggiare le emergenze dovute a calamità naturali – per finanziare un'iniziativa da spendere come propaganda politica in vista delle prossime elezioni europee.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sollecita ulteriormente Governo e relatore a fornire i chiarimenti richiesti, nell'ottica di una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, si dichiara disponibile a fornire, anche in via informale, a margine della seduta odierna, i chiarimenti richiesti, senza rallentare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa che l'Esecutivo acquisisca i necessari elementi informativi.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi Amendola e Boldrini, sottolinea che la proposta di rinvio dell'esame è finalizzata a garantire un'analisi completa della portata del provvedimento, a beneficio di tutti i membri della Commissione e nel pieno rispetto dei principi di correttezza che informano il lavoro parlamentare.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame formulata dai colleghi del Partito Democratico.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce la necessità di chiarire l'effettiva natura delle operazioni di bonifica degli ordigni bellici, nonché la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi previsti dall'articolo 32.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), pur riconoscendo la legittimità delle sollecitazioni avanzate dalle posizioni e ribadendo la piena disponibilità della maggioranza e del Governo ad operare in un clima di collaborazione e fiducia reciproca, sottolinea l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), associandosi alla considerazione del collega Calovini, aggiunge che in sede di illustrazione del decreto-legge non erano emerse, da parte delle opposizioni, criticità meritevoli di un ulteriore approfondimento.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce che la scelta di procedere al voto, pur pienamente legittima, costituirebbe un grave precedente nel rapporto tra maggioranza e opposizione, oltre a vanificare il senso dell'esame del provvedimento in Commissione.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, considerando pretestuosi i rilievi sollevati dagli esponenti del Partito Democratico, precisa che alla copertura dei costi aggiuntivi per il centro di accoglienza in Albania si provvede, per 15,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) rileva che la precisazione fornita dal relatore non dà conto dell'intero ammontare dell'investimento, valutato in 65 milioni di euro.

Simone BILLI (LEGA) si associa alla richiesta di procedere con la votazione della proposta di parere, dal momento che la Commissione ha avuto tempi sufficienti per approfondire la materia e il sottosegretario Silli ha dato ampia disponibilità a fornire ulteriori delucidazioni.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), evidenziando che il relatore ha, tra le altre cose, il compito di assicurare ai colleghi parlamentari un'approfondita e compiuta valutazione dei provvedimenti in esame, invita il presidente a garantire un *iter* di esame rispettoso non solo degli equilibri politici della maggioranza, ma anche e soprattutto dei principi generali che regolano i lavori parlamentari, inclusa la tutela delle prerogative dell'opposizione e la qualità della legislazione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta al fine di svolgere consultazioni tra i gruppi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), rilevando l'opportunità di approfondire ulteriormente il confronto tra le forze di opposizione, da un lato, quelle di maggioranza e il Governo, dall'altro, suggerisce di rinviare l'esame ad altra seduta, da convocare al termine del-

l'esame dei provvedimenti in sede referente iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

C. 1745 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

C. 1746 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero.

C. 994 Onori ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento sono state presentate quattro proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), intervenendo in qualità di prima firmataria della proposta di legge in esame, propone di rinviare ulteriormente l'esame per procedere ad ulteriori approfondimenti.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, acquisito l'avviso dei Gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, precisa che quanto agli oneri previsti dall'articolo 32, comma 2, del provvedimento, si provvede, quanto a 15,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023. Tale ultima norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023 per la realizzazione di un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Inoltre, attraverso la riformulazione dell'articolo 6, comma 4, della citata legge si eleva di 1,27 milioni di euro la spesa da sostenere per il 2024 per gli oneri derivanti dall'articolo 7

del Protocollo (concernente il personale italiano operante in Albania, sotto il profilo disciplinare ed economico) e a tal fine si prevede al successivo comma 5 di istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa. A tale onere si provvede mediante riduzione del citato fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), ringraziando il sottosegretario per i chiarimenti forniti, sottolinea che la Commissione dispone ora di tutti gli elementi per procedere alla votazione della proposta di parere.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, rileva l'opportunità di verificare le residue disponibilità del fondo per le esigenze indifferibili, da cui vengono sottratti 15,8 milioni di euro per la costruzione del centro di accoglienza in Albania. Sottolinea, altresì, che la costituzione di uno specifico fondo della Difesa, con una dotazione di 10 milioni di euro, oltre a confermare la lievitazione dei costi della nuova struttura – già evidenziata in sede di ratifica del Protocollo d'intesa Italia-Albania – necessita di ulteriori chiarimenti da parte del competente Dicastero. Conferma altresì il voto contrario del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Da ultimo, in vista dell'avvio dei cantieri per l'allestimento dei centri, preannuncia la richiesta di effettuare una missione di una delegazione della III Commissione, al fine di verificare i livelli di rischio dei siti individuati in territorio albanese.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, precisa che tale richiesta potrà essere valutata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 15.55.

7-00206 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per l'interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba di Egitto.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), illustrando il testo della risoluzione di cui è prima firmataria, ricorda che l'attuale Governo ha dato nuovo impulso alle relazioni con l'Egitto, in considerazione della sua importanza strategica sul piano degli equilibri geopolitici e della gestione dei flussi migratori: tuttavia, tale approccio non tiene nella dovuta considerazione la mancata collaborazione da parte delle autorità egiziane nella vicenda giudiziaria connessa all'omicidio di Giulio Regeni, su cui occorre fare piena luce per onorarne la memoria e preservare l'onore del nostro Paese. In tale contesto, la risoluzione in esame impegna il Governo ad adottare iniziative volte a fermare tutti i trasferimenti e le vendite all'Egitto di armi piccole e leggere, che possono essere utilizzate per reprimere pacifiche manifestazioni di protesta. Tale iniziativa, peraltro, sarebbe in totale continuità con le misure assunte dai governi Renzi e Gentiloni, adottate proprio a seguito della tragica uccisione di Giulio Regeni.

Invita, quindi, l'Esecutivo e la maggioranza a riflettere sulla necessità di adottare una maggiore fermezza nei riguardi dell'Egitto, a tutela del prestigio e della credibilità internazionale dell'Italia.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, esprime riserve sull'impianto complessivo dell'atto

di indirizzo in esame e rammarico per l'impossibilità di individuare soluzioni di compromesso attraverso la riformulazione del testo. Preannuncia pertanto il parere contrario del Governo.

Sottolinea, infatti, che Egitto è un *partner* fondamentale per l'Italia, per il ruolo che svolge nel Mediterraneo e su molti temi di importanza strategica: Libia, conflitto in Medio Oriente, migrazioni, energia. È allo stesso tempo un Paese caratterizzato da un'accentuata fragilità, di cui occorre tenere conto. Peraltro il Governo egiziano ha fornito importanti segnali di apertura quali l'apertura del Dialogo nazionale e della Strategia nazionale per i Diritti umani. La linea del Governo italiano è del resto condivisa dall'Unione europea, che considera l'Egitto un partner affidabile e ha deciso di elevare le proprie relazioni con quel Paese al grado di Partenariato Strategico, come è emerso nel corso della visita al Cairo il 17 marzo scorso dal Presidente del Consiglio con i vertici delle Istituzioni Ue. L'Italia è stata ispiratrice di questa linea. Grazie ad essa Patrick Zaki è potuto rientrare in Italia. Sul caso Regeni l'Italia ha sempre ribadito all'Egitto la nostra aspettativa di ricevere piena e fattiva collaborazione.

Infine, non che a livello europeo vi siano state recenti iniziative volte ad adottare un embargo all'esportazione di armi verso Il Cairo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) esprime perplessità sulle valutazioni del sottosegretario: a suo avviso, il quadro politico dell'Egitto non è segnato tanto da fragilità istituzionale, ma da un inaccettabile accentramento del potere nelle mani del Presidente, che sottopone a una crudele repressione ogni forma di opposizione. Non a caso, nelle carceri egiziane sono detenute migliaia di persone arrestate solo per ragioni politiche. A fronte di queste palesi violazioni dei diritti umani, l'Esecutivo sarebbe tenuto a rispettare i principi previsti dalla

legge n. 185 del 1990, che vieta l'esportazione di armi verso Paesi che non rispettano le libertà fondamentali ed i principi essenziali di uno Stato di diritto.

Il sottosegretario Giorgio SILLI ribadisce che la posizione italiana non è il frutto di un cambiamento di indirizzi promosso unilateralmente dal Governo Meloni e che l'impostazione della risoluzione in esame non appare in linea con l'approccio dell'Unione europea nei rapporti con l'Egitto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) sottolinea la necessità di riaffermare la *leadership* dell'Italia nella promozione dei diritti umani, anche nel dibattito interno all'Unione europea: proprio in considerazione della tragica vicenda di Regeni, infatti, il nostro Paese ha pieno titolo ad incidere sull'approccio dell'UE nei riguardi dell'Egitto ed a chiedere piena e fattiva collaborazione nell'inchiesta giudiziaria, oltre che, in generale, il rispetto dei principi dello Stato di diritto. Segnalando che l'atto di indirizzo in esame è stato sottoscritto da parlamentari appartenenti a diverse forze politiche che nel corso degli anni si sono distinti in una costante e coerente azione di *advocacy*, auspica che Governo e maggioranza riservino un'attenta considerazione a tale iniziativa.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sollecita un supplemento di riflessione, che induca il Governo a valutare ipotesi di riformulazione del testo, con l'obiettivo di assicurare il pieno rispetto della disciplina introdotta con la citata legge n. 185 del 1990.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1752, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

evidenziato che l'articolo 1, comma 8 – che dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri connessi al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti defianziati dal PNRR, all'incremento degli investimenti previsti dal PNC, nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato – prevede, tra le altre, una riduzione di circa 2 milioni di euro degli accantonamenti di conto capitale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

apprezzato che l'articolo 9, comma 5 autorizza il proseguimento fino al 31 dicembre 2024 dell'accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina;

preso atto che la norma di cui all'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania firmato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, autorizzando una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4,5 milioni per il sito di Shengjin e 60,5 milioni per il sito di Gjadër, oltre che l'incremento di 1,27 milioni di euro delle spese di missione per il personale italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa (<i>Esame e rinvio</i>)	83
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 8.30.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge C. 1744, composta da tre articoli, è volta al riconoscimento del relitto del regio sommergibile

Scirè come sacrario militare subacqueo e, a tal fine, reca una modifica all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare, integrando l'elenco dei sacrari nominati tramite l'inserimento del Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile Scirè della Baia di Haifa. Evidenzia, infine, che dall'iniziativa legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda, quindi, che la disciplina dei sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari e sacrari di guerra) è regolata nel Capo III della Sezione VI del Codice dell'ordinamento militare (articoli da 265 a 275) e che, in particolare, l'articolo 275 prevede che siano equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra: il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato « Ara Pacis Mundi » di Medea (Gorizia); il Sacra-

rio nazionale « Mater Captivorum » di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato « Tempio nazionale dell'internato ignoto » (Padova). Tale elenco era in origine indicato dal comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 48 del 2005, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il cui contenuto è stato trasposto nel citato articolo 275. Ricorda, inoltre, che la sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra è di competenza del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra (articolo 267), che esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa e alle cui dipendenze opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra (articolo 266). Passando alla vicenda storica del regio sommergibile Scirè, varato nei cantieri del Mugliano nell'aprile 1938, sottolinea che la sua fama è legata alle eroiche imprese compiute nel Mediterraneo tra il 1940 e il 1942 e al fatto che, poco dopo l'inizio del secondo conflitto mondiale, al battello vennero installati tre cilindri pressoresistenti utilizzati per il trasporto in immersione dei famosi siluri a lenta corsa (SLC), noti anche col termine di « maiali ». Tra le imprese che resero celebre il battello ricorda gli attacchi alla roccaforte inglese di Gibilterra, ma soprattutto quello alla base navale britannica di Alessandria d'Egitto, nel corso del quale lo Scirè, navigando in bassi fondali e tra campi minati, riuscì a portare tre SLC all'imboccatura del porto, fino ad allora ritenuto inviolabile dagli inglesi. Infine, nel luglio 1942, mentre si apprestava a trasportare dei sommozzatori a poche centinaia di metri dal porto di Haifa (Israele), lo Scirè venne intercettato da quattro cacciatorpediniere inglesi che, attraverso un fitto bombardamento di profondità, lo obbligarono a riemergere, per poi affondarlo con i cannoni di bordo e con quelli delle batterie costiere. Nell'affondamento perirono sessanta marinai italiani: oltre al comandante, altri sei ufficiali, quindici sottufficiali, diciannove sottocapi, otto marinai dell'equipaggio e due ufficiali, quattro

sottufficiali, due sottocapi e tre marinai incursori.

Aggiunge che, per la portata delle operazioni svolte e il valore dimostrato dal suo equipaggio, allo Scirè è stata attribuita la Medaglia d'oro al valor militare, onorificenza concessa a sole tre unità della Marina italiana.

Ricorda, ancora, che, dopo la fine della guerra, la posizione del relitto dello Scirè, adagiato su un fondale di circa trentatré metri a poche miglia dall'ingresso del porto di Haifa, venne scoperta dalla Marina israeliana e che, a partire dagli anni '70, il relitto fu fatto oggetto di continue immersioni e penetrazioni al suo interno da parte di subacquei civili, subendo l'asportazione di varie parti dello scafo e di materiale in esso contenuto. Per tali ragioni nel 1984 – con il consenso dello Stato di Israele che ha sempre riconosciuto all'Italia l'immunità sovrana sul relitto dello Scirè – la Marina italiana inviò nave Anteo con gli uomini del Comando Raggruppamento subacquei e incursori al fine di intervenire per sigillare le vie d'accesso all'interno del relitto e recuperare i poveri resti mortali dell'eroico equipaggio, estraendo dal sommergibile le spoglie di quarantadue marinai che oggi, insieme ad altri due corpi trovati all'indomani dell'affondamento e restituiti all'Italia dalle autorità israeliane, riposano nel Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari. All'interno del relitto, in zona resa inaccessibile dalle deformazioni dello scafo collassato al momento dell'affondamento, sono rimaste dunque le spoglie mortali di sedici marinai italiani, ed è per questo motivo che la proposta di legge eleva il relitto dello Scirè al rango di sacrario.

Auspica, infine, che la proposta di legge, oltre al doveroso riconoscimento del valore e del sacrificio dei marinai periti nell'affondamento dello Scirè, possa contribuire a sensibilizzare le coscienze per proteggere e preservare, alla stregua di un importante monumento storico, quanto rimane del famoso battello, a beneficio delle generazioni future e nel rispetto che i caduti della Marina militare italiana meritano e rivolge un invito ai gruppi della Commissione affinché il meritorio scopo della proposta di

legge sia da tutti sostenuto, anche attraverso una sua rapida approvazione mediante il trasferimento alla sede legislativa.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, preannuncia un orientamento favorevole del Governo sulla proposta di legge parlamentare e aggiunge che, anche se dallo Stato di Israele è stata riconosciuta la sovranità sul relitto dello Scirè allo Stato battente bandiera, poiché esso si trova nelle acque territoriali di uno Stato estero sarà necessario che l'Italia stipuli uno specifico Accordo con Israele.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia, in premessa, che il gruppo del Partito democratico sosterrà la richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Sottolinea, quindi, che anche se l'Italia ha combattuto la Seconda Guerra mondiale dalla parte « sbagliata », le scelte operate dal regime di allora non possono mettere in discussione l'eroico sacrificio dei marinai che operarono sullo Scirè, il cui ricordo è giusto onorare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Peregò Di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 1686, composto da 4 articoli, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Rileva, quindi, che questo è il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico.

In particolare, l'Accordo – composto di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli – si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni in una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse. L'intesa, infatti, impegna le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, rafforzando la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani; la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; la lotta al terrorismo; la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; il commercio; la migrazione; l'ambiente; l'energia; i cambiamenti climatici; i trasporti; la scienza e la tecnologia; l'occupazione e gli affari sociali; l'istruzione; l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Entrando più nello specifico, nel titolo I (articoli da 1 a 6) sono individuati le basi e gli obiettivi della cooperazione tra cui, in particolare, rileva l'articolo 3 nell'ambito del quale si riconosce che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti in-

ternazionali sul disarmo. Al riguardo segnala che tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo.

Vanno poi menzionati l'articolo 4, che prevede il rispetto degli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'articolo 5 nel quale si ricorda che la Thailandia e gli Stati membri sono firmatari dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e che lo Statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono « gravi crimini di portata internazionale », nonché l'articolo 6 che descrive le azioni e gli impegni comuni che saranno intrapresi dalle Parti per prevenire e combattere il terrorismo.

Il titolo II, articoli 7 e 8, riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il titolo III (articoli da 9 a 19) attiene alla cooperazione in materia di scambi e investimenti.

Il titolo IV, articoli da 20 a 29, fa riferimento alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e il titolo V, articoli da 30 a 49, alla cooperazione in altri settori.

Gli strumenti della cooperazione sono regolati dal titolo VI, articoli 50 e 51, mentre il titolo VII, articolo 52, disciplina il quadro istituzionale prevedendo l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.

Il titolo VIII, articoli da 53 a 64, contiene invece le disposizioni finali, tra cui la clausola evolutiva, descritta dall'articolo 53, che prevede che le Parti possono estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le Parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.

Conclude ricordando che le disposizioni del disegno di legge di ratifica contengono le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione,

all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Tutto ciò considerato presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO fa presente che l'Italia è uno dei Paesi più attivi nell'intensificare il dialogo con i Paesi dell'Indopacifico, in particolare attraverso la *naval diplomacy*. Aggiunge, infine, che il Regno di Thailandia riveste particolare importanza per il nostro Paese in termini di relazioni commerciali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, evidenzia che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, è il primo concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, nonché approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni.

Osserva, poi, che l'intesa rafforza anche la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani; la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; la lotta al terrorismo; la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; il commercio; la migrazione; l'ambiente; l'energia; i cambiamenti climatici e com-

prende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.

Entrando nel dettaglio, segnala che l'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli.

Il titolo I (articoli 1 e 2) individua le basi e gli obiettivi della cooperazione, definendo quale elemento essenziale dell'Accordo il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il titolo II (articoli 3 e 4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il titolo III (articoli da 5 a 9) regola la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali. In particolare, le Parti all'articolo 5 convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo; all'articolo 7 riconoscono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali e convengono di cooperare e di contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite. Tali disposizioni costituiscono altresì un elemento essenziale dell'Accordo.

Il titolo IV, articoli da 10 a 17, concerne la cooperazione in materia di commercio e investimenti e prevede un impegno a concludere tra le Parti un Accordo di libero scambio che costituisce un accordo specifico secondo la definizione del successivo articolo 52.

Il titolo V, articoli da 18 a 21, riguarda la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, mentre il titolo VI, articoli da 25 a 33, disciplina la cooperazione in altri

settori, con particolare riguardo alla promozione e alla tutela dei diritti umani (articolo 25), alla promozione degli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e alla condivisione delle esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale (articolo 27), nonché alla cooperazione in materia di cibersicurezza (articolo 32).

Il titolo VII, articoli da 34 a 46, si riferisce, invece, alla cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

Gli strumenti della cooperazione sono regolati nel titolo VIII, articoli da 47 a 49, mentre il titolo IX (articolo 50) definisce il quadro istituzionale istituendo un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'APC.

Infine, nel titolo X (articoli da 51 a 60) sono contenute le disposizioni finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che questo reca le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina relativa all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Conclude presentando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO aggiunge che, poiché nella Malaysia viene prodotto il 13 per cento della capacità complessiva globale dei semiconduttori, l'Accordo con tale Paese è di fondamentale importanza per la Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686 Governo);

premessi che:

l'Accordo ha lo scopo di sviluppare le relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, in una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale, intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune e rafforzare la collaborazione in un'ampia gamma di settori;

rilevato che l'articolo 3 riconosce che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali e considera quale elemento fondamentale dell'Accordo la dichiarazione che le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo;

rilevato, altresì, che l'articolo 5 ricorda che la Thailandia e gli Stati membri sono firmatari dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale il quale stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1687 Governo);

premessi che:

l'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, approfondendo e consolidando la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

scopo dell'intesa è altresì quello di rafforzare la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione,

l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici e comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio;

rilevato, in particolare, che le Parti all'articolo 7 riconoscono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali e convengono di cooperare in tale settore garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite;

considerato che tali disposizioni costituiscono altresì un elemento essenziale dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 90

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 111

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 93

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 117

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 110

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge

26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 137.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta. Alla luce di tale documentazione, fa in particolare presente che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che recano novelle al codice di procedura civile al fine di assicurare la digitalizzazione dei processi, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché all'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari.

Rileva, in proposito, che la quota della dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile risulta di difficile individuazione, essendo le principali voci di spesa in materia, ascrivibili alla connettività, alle postazioni di lavoro e ai cablaggi LAN, contemporaneamente ascrivibili tanto al settore civile quanto a quello penale, come evidenziato anche dai dati forniti dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi già realizzati e di quelli in corso di realizzazione nel 2024 connessi alla digitalizzazione della giustizia civile e penale.

Assicura, quindi, che gli uffici giudiziari potranno provvedere allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, comma 8, lettera a), connesse all'utilizzo e all'archiviazione dei documenti prodotti a titolo di prova scritta nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alle fatture elettroniche trasmesse per mezzo del Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di titoli assimilabili all'originale rilasciato in formato informatico, archiviati ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che i medesimi uffici giudiziari formano e detengono secondo la oramai consolidata disciplina del processo civile telematico.

Fa presente poi che, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 4 alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, volte al raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di digitalizzazione del settore della giustizia civile, pur risultando difficoltoso fornire dati specifici sul grado di avanzamento degli interventi in materia di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che quello penale, la gran parte delle attività di digitalizzazione del processo civile è quasi completata e, pertanto, gli interventi di informatizzazione degli uffici giudiziari previsti dallo schema di decreto in esame possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Chiarisce, inoltre, che le modifiche apportate dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame all'articolo 131, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, recepiscono sostanzialmente la disciplina già vigente a seguito della richiamata pronuncia e non determinano, pertanto, effetti per la finanza pubblica.

Precisa, altresì, che con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, oggetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, i dati forniti dall'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia segnalano, al primo semestre 2023, una riduzione dell'arretrato civile,

rispetto alla *baseline* del 2019, pari all'81,3 per cento presso i Tribunali e al 94,4 per cento presso le Corti d'Appello, nonché un *trend* favorevole al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione complessiva del 95 per cento dei procedimenti civili arretrati entro dicembre 2024, a cui fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2 per cento rispetto al 2019, a fronte dell'obiettivo finale di una riduzione del 40 per cento, da conseguire entro giugno 2026.

Segnala, infine, che con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente struttura ministeriale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che recano novelle al codice di procedura civile al fine di assicurare la digitalizza-

zione dei processi, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché all'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari;

la quota della dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile risulta di difficile individuazione, essendo le principali voci di spesa in materia, ascrivibili alla connettività, alle postazioni di lavoro e ai cablaggi LAN, contemporaneamente ascrivibili tanto al settore civile quanto a quello penale, come evidenziato anche dai dati forniti dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi già realizzati e di quelli in corso di realizzazione nel 2024 connessi alla digitalizzazione della giustizia civile e penale;

gli uffici giudiziari potranno provvedere allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, comma 8, lettera *a*), connesse all'utilizzo e all'archiviazione dei documenti prodotti a titolo di prova scritta nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alle fatture elettroniche trasmesse per mezzo del Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di titoli assimilabili all'originale rilasciato in formato informatico, archiviati ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che i medesimi uffici giudiziari formano e detengono secondo la oramai consolidata disciplina del processo civile telematico;

in merito alle modifiche apportate dall'articolo 4 alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, volte al

raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di digitalizzazione del settore della giustizia civile, pur risultando difficoltoso fornire dati specifici sul grado di avanzamento degli interventi in materia di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che quello penale, la gran parte delle attività di digitalizzazione del processo civile è quasi completata e, pertanto, gli interventi di informatizzazione degli uffici giudiziari previsti dallo schema di decreto in esame possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

le modifiche apportate dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame all'articolo 131, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, recepiscono sostanzialmente la disciplina già vigente a seguito della richiamata pronuncia e non determinano, pertanto, effetti per la finanza pubblica;

con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, oggetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, i dati forniti dall'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia segnalano, al primo semestre 2023, una riduzione dell'arretrato civile, rispetto alla *baseline* del 2019, pari all'81,3 per cento presso i Tribunali e al 94,4 per cento presso le Corti d'Appello, nonché un *trend* favorevole al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione complessiva del 95 per cento dei procedimenti civili arretrati entro dicembre 2024, a cui fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2 per cento rispetto al 2019, a fronte

dell'obiettivo finale di una riduzione del 40 per cento, da conseguire entro giugno 2026;

con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente struttura ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Atto n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che in data odierna il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Segnala quindi che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, osserva in primo luogo che le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, essendo prevalentemente

volte a chiarire gli ambiti applicativi delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, non determinano riflessi negativi sul gettito, risultando piuttosto suscettibili di dar luogo a effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dai relativi procedimenti, che potrebbero comportare ricadute positive anche in termini di gettito.

Rileva, inoltre, che le disposizioni introdotte dal comma 5 dell'articolo 1, in materia di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni statali con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti delle imposte sui redditi regolarmente dichiarati, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, neppure in termini di cassa, in quanto le fattispecie ivi disciplinate riguardano una platea ridotta di soggetti e, pertanto, non incidono sulle previsioni tendenziali del gettito formulate a legislazione vigente.

Precisa, quindi, che la quantificazione degli effetti in termini di gettito derivanti dalle riduzioni delle sanzioni tributarie non penali relative alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alla riscossione dei tributi, previste dall'articolo 2 del provvedimento, è stata effettuata considerando l'importo complessivo delle stesse tanto con riferimento ai tributi erariali interessati dal medesimo articolo 2, pari a 2.154 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate sugli altri tributi erariali di cui all'articolo 4, pari a 113 milioni di euro, quanto con riferimento ai tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, sottraendo all'importo così determinato l'ammontare delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definatori, pari a 770 milioni di euro, ottenendo in tal modo un importo pari a 1.497 milioni di euro.

Fa presente che a tale ultimo ammontare è stata successivamente applicata una percentuale di riduzione del 10 per cento, sulla base di un'apposita elaborazione effettuata applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie e giungendo così a una riduzione media ponderata del gettito in-

feriore al 10 per cento, successivamente arrotondata per eccesso in via prudenziale.

Chiarisce, altresì, che la riduzione del 50 per cento della stima della complessiva perdita di gettito così ottenuta appare realistica e prudenziale, tenuto conto degli effetti dei più recenti istituti volti a rafforzare e incrementare l'adempimento spontaneo, nonché dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni tributarie operata dal decreto legislativo n. 158 del 2015, rispetto alla quale non si sono riscontrati scostamenti tra il gettito effettivo derivante dalle sanzioni e le previsioni effettuate.

Osserva poi che nella quantificazione dell'onere derivante, in termini di minor gettito, dalle disposizioni di cui all'articolo 3, volte ad apportare alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il dato di partenza è costituito dall'ammontare complessivo annuo di tali sanzioni, pari a 1.610 milioni di euro, di cui circa un ottavo, pari a circa 201,2 milioni di euro, è riferibile alle sanzioni da ravvedimento, il 90 per cento delle quali è interessato dall'istituto del cumulo.

Rileva che su tale ultimo ammontare, pari a 181 milioni di euro, è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento, al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento derivante dalla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto in esame, e l'importo risultante è stato infine ridotto della metà in considerazione degli effetti incentivanti legati all'adempimento spontaneo.

Segnala infine che, analogamente alla metodologia posta a fondamento della stima della perdita di gettito derivante dall'articolo 2, il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardanti i tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti, è stato effettuato applicando all'importo complessivo delle sanzioni relative a tali tributi, pari a 113 milioni di euro, una percentuale di riduzione del 15 per

cento, ottenuta attraverso un'apposita elaborazione che ha previsto l'applicazione delle nuove sanzioni alle diverse fattispecie richiamate dal medesimo articolo 4, arrotondando prudenzialmente al 15 per cento la riduzione media ponderata di circa il 14 per cento ottenuta attraverso tale elaborazione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, essendo prevalentemente volte a chiarire gli ambiti applicativi delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, non determinano riflessi negativi sul gettito, risultando piuttosto suscettibili di dar luogo a effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dai relativi procedimenti, che potrebbero comportare ricadute positive anche in termini di gettito;

le disposizioni introdotte dal comma 5 dell'articolo 1, in materia di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni statali con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti delle imposte sui redditi regolarmente dichiarati, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, neppure in termini di cassa, in quanto le fattispecie ivi disciplinate riguardano una platea ridotta di soggetti e, pertanto, non incidono sulle previsioni tendenziali del gettito formulate a legislazione vigente;

la quantificazione degli effetti in termini di gettito derivanti dalle riduzioni delle sanzioni tributarie non penali relative

alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alla riscossione dei tributi, previste dall'articolo 2 del provvedimento, è stata effettuata considerando l'importo complessivo delle stesse tanto con riferimento ai tributi erariali interessati dal medesimo articolo 2, pari a 2.154 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate sugli altri tributi erariali di cui all'articolo 4, pari a 113 milioni di euro, quanto con riferimento ai tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, sottraendo all'importo così determinato l'ammontare delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definitivi, pari a 770 milioni di euro, ottenendo in tal modo un importo pari a 1.497 milioni di euro;

a tale ultimo ammontare è stata successivamente applicata una percentuale di riduzione del 10 per cento, sulla base di un'apposita elaborazione effettuata applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie e giungendo così a una riduzione media ponderata del gettito inferiore al 10 per cento, successivamente arrotondata per eccesso in via prudenziale;

la riduzione del 50 per cento della stima della complessiva perdita di gettito così ottenuta appare realistica e prudenziale, tenuto conto degli effetti dei più recenti istituti volti a rafforzare e incrementare l'adempimento spontaneo, nonché dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni tributarie operata dal decreto legislativo n. 158 del 2015, rispetto alla quale non si sono riscontrati scostamenti tra il gettito effettivo derivante dalle sanzioni e le previsioni effettuate;

nella quantificazione dell'onere derivante, in termini di minor gettito, dalle disposizioni di cui all'articolo 3, volte ad apportare alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il dato di partenza è costituito dall'ammontare complessivo annuo di tali sanzioni, pari a 1.610 milioni di euro, di cui circa un ottavo, pari a circa 201,2 milioni di euro, è riferibile

alle sanzioni da ravvedimento, il 90 per cento delle quali è interessato dall'istituto del cumulo;

su tale ultimo ammontare, pari a 181 milioni di euro, è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento, al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento derivante dalla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto in esame, e l'importo risultante è stato infine ridotto della metà in considerazione degli effetti incentivanti legati all'adempimento spontaneo;

analogamente alla metodologia posta a fondamento della stima della perdita di gettito derivante dall'articolo 2, il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardanti i tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti, è stato effettuato applicando all'importo complessivo delle sanzioni relative a tali tributi, pari a 113 milioni di euro, una percentuale di riduzione del 15 per cento, ottenuta attraverso un'apposita elaborazione che ha previsto l'applicazione delle nuove sanzioni alle diverse fattispecie richiamate dal medesimo articolo 4, arrotondando prudenzialmente al 15 per cento la riduzione media ponderata di circa il 14 per cento ottenuta attraverso tale elaborazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) reputa opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine ad eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, al fine di escludere tassativamente che dalla loro attuazione possa discendere la necessità di prevedere corrispondenti forme di

copertura finanziaria. In particolare, richiede maggiori informazioni con riferimento all'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla disposizione.

Con riferimento, inoltre, alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, che comportano essenzialmente un'attenuazione delle sanzioni irrogabili, chiede alla rappresentante del Governo se sia stata adeguatamente ponderata la circostanza per cui non si è prevista in tal caso, in modo a suo avviso immotivatamente innovativo, l'applicazione del principio del *favor rei* in relazione alle violazioni commesse prima del 30 aprile 2024, posto che sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale l'applicazione di tale principio trova riscontro non solo in ambito penale ma anche in quello tributario.

Teme pertanto che la mancata previsione di tale principio, che di certo non appare ispirata ai consueti criteri di prudenzialità, possa viceversa preconstituire la base per futuri ricorsi e contenziosi, con conseguenti potenziali oneri a carico della finanza pubblica, allo stato privi di copertura.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire i dovuti approfondimenti da parte della sottosegretaria Albano sulle questioni testé richiamate dalla deputata Guerra.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, nel ribadire che la l'attuazione delle previsioni ivi contenute non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, precisa che la platea dei soggetti interessati è estremamente ridotta ed è stata delimitata sulla base della specifica istruttoria svolta dall'Agazia delle entrate, fermo restando che già la relazione tecnica contiene al riguardo valutazioni assai dettagliate.

Per quanto riguarda, invece, il tema più generale della riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 5, avverte che la rela-

zione tecnica reca puntuali elementi di informazione e che le stime di carattere finanziario sono state effettuate sulla base di approfondite verifiche svolte dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, che hanno considerato anche i profili relativi all'applicazione del principio del *favor rei* richiamato dalla deputata Guerra.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per la disponibilità mostrata, ritiene che l'applicazione del principio del *favor rei* nel quadro della prospettata riduzione delle sanzioni irrogabili anche in relazione alle violazioni commesse prima del 30 aprile 2024 potrà comportare, in considerazione delle ragioni sopra esposte, effetti negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che anche tale ultimo aspetto richiamato dall'onorevole Guerra è stato adeguatamente considerato nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari ascritti al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'emendamento Lucaselli 1.9 e gli identici emendamenti Frassini 2.43 e Cannata 2.44 sono stati ritirati.

Ricorda che nella seduta dello scorso 3 aprile si è proceduto alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Fa presente, inoltre, che, come già comunicato nel corso della seduta di martedì 9 aprile 2024, il gruppo MoVimento 5 Stelle ha provveduto a segnalare, nella giornata di ieri, le seguenti proposte emendative da porre in votazione: Quartini 1.51, Barzotti 2.47, Alfonso Colucci 3.01, Caso 5.8, Pavanelli 8.41, Carmina 8.44, Scerra 9.9, Dell'Olio 12.7, Caso 14.29, Caso 14.30, 14.32, 14.34 e 17.10, Pavanelli 19.3, D'Orso 24.07, Aiello 29.14, Fenu 38.6, 38.53 e 38.59, nonché Quartini 43.2 e 43.3. Al riguardo, rammenta che, in conseguenza dell'avvenuta segnalazione delle suddette proposte, in sede di esame delle proposte emendative le ulteriori proposte presentate dal medesimo gruppo non saranno messe in votazione.

Chiede, quindi, ai relatori di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, onorevoli Ottaviani e Pella, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Sarracino 1.1, Ubaldo Pagano 1.4, nonché sugli identici emendamenti Ghirra 1.6, D'Attis 1.7 e Maccanti 1.8, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Grimaldi 1.10, Ruffino 1.11, Steger 1.12, D'Attis 1.13, Cattoi 1.14 e Roggiani 1.15.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1.16 e Sarracino 1.24, mentre propone di accantonare l'emendamento Marattin 1.25. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Bonetti 1.37, Curti 1.38, Barbagallo 1.41 e D'Attis 1.43, mentre propone di accanto-

nare gli identici emendamenti Casu 1.44, Cesa 1.45 e Santillo 1.110.

Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 1.49, Ubaldo Pagano 1.50 e Quartini 1.51, sugli emendamenti Bonetti 1.52, Mari 1.54, Bonetti 1.55, nonché sugli identici emendamenti Zanella 1.56 e Sportiello 1.57 e sull'emendamento Bonetti 1.60, mentre propone di accantonare l'emendamento Barabotti 1.65.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Sarracino 1.67 e 1.71 e Bonelli 1.76, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Comaroli 1.73, Andrea Rossi 1.74 e Cannizzaro 1.75.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, mentre propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.99.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1.100 e 1.101, mentre propone di accantonare l'emendamento Ubaldo Pagano 1.103. Formula, infine, parere contrario sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.108.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.2, nonché sugli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 e sugli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Comaroli 2.10, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Comaroli 2.10, che sarebbe assorbito dall'approvazione della nuova formulazione degli emendamenti precedentemente richiamati. Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Grimaldi 2.20, Steger 2.21, D'Attis 2.22, Comaroli 2.23, Ruffino 2.24 e Roggiani 2.25, sugli identici emendamenti Simiani 2.31 e Cannizzaro 2.32, sugli identici emendamenti D'Attis 2.34, Steger 2.35, Barabotti 2.36, Roggiani 2.37 e Ghirra 2.38, nonché sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.39 e sugli identici emendamenti Mari 2.45, Ubaldo Pagano 2.46 e Barzotti 2.47.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere

contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Bonetti 5.3, sugli identici emendamenti Zingaretti 5.4 e Caso 5.5, nonché sugli emendamenti Faraone 5.6, Caso 5.8 e Piccolotti 5.10.

Con riferimento, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 6.1, sugli identici emendamenti Barbagallo 6.2 e Penza 6.3, nonché sull'emendamento Marattin 6.7 e sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Sarracino 1.1, di cui è cofirmatario, volto a riaffermare un principio troppo spesso disatteso nell'ambito di provvedimenti legislativi che hanno fatto ripetutamente ricorso per finalità di copertura all'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, in assenza di fonti alternative di finanziamento, in tal modo vanificando alla radice e in modo surrettizio le finalità proprie cui lo stanziamento del Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente.

Rammenta, infatti, che priorità essenziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione è quella di recuperare il divario esistente, in termini di sviluppo economico e dotazioni infrastrutturali, non solo tra le diverse aree del Paese ma anche tra territori ubicati all'interno di una medesima regione.

In tale quadro, ricorda altresì che la chiave di riparto percentuale delle risorse presenti sul citato Fondo è tassativamente stabilita dal nostro ordinamento giuridico, prevedendo la destinazione dell'80 per cento

delle risorse stesse alle aree meno sviluppate del nostro Paese, in larga misura coincidenti con quelle rientranti nel cosiddetto Obiettivo Convergenza, e il restante 20 per cento alle regioni più performanti dal punto di vista economico.

Per tale complesso di ragioni, la proposta emendativa ora in discussione si propone di salvaguardare la pianificazione della spesa effettuata su base pluriennale, in particolare ad opera delle amministrazioni regionali, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assicurando al contempo il rispetto della predetta chiave di riparto percentuale. Essa prevede espressamente a tal fine che, qualora le risorse del Fondo medesimo siano utilizzate con finalità di copertura per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, ciò possa avvenire solo subordinatamente all'esito dell'integrale reintegro in favore del Fondo medesimo degli importi indicati alle lettere *h*) e *i*) del comma 8 del predetto articolo 1.

Osserva peraltro che il Governo, e in particolare il Ministro Fitto, non hanno mai chiarito se l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per finalità di copertura sia suscettibile di incidere anche sulla quota del Fondo stesso riservata alla realizzazione dei Programmi operativi nazionali, le cui risorse rientrano direttamente nella disponibilità dei singoli ministeri interessati.

Evidenzia infatti, in proposito, il serio rischio che il verificarsi di una simile circostanza possa impattare assai negativamente sulla concreta realizzazione di interventi che spesso vedono in qualità di soggetti attuatori amministrazioni regionali quando non addirittura comunali, pregiudicando in tal modo sia la capacità di spesa dei medesimi enti sia l'efficacia della pianificazione degli interventi stessi, la cui programmazione viene compiuta su base pluriennale dalle regioni, non di rado secondo una linea di continuità con impegni di spesa assunti a valere sulle risorse relative a precedenti cicli di programmazione del medesimo Fondo per lo sviluppo e la

coesione. Nel sottolineare, pertanto, il meccanismo di salvaguardia ai fini del corretto utilizzo delle risorse del Fondo medesimo recato dalle disposizioni contenute nella proposta emendativa in argomento, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarracino 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.4, che interessa i soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure di autorizzazione della spesa finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di interventi ricompresi nei Programmi operativi nazionali e regionali, volto ad individuare nell'atto di aggiudicazione della gara, anziché nella stipula del contratto, il momento in cui viene a perfezionarsi l'obbligazione giuridicamente vincolante, in ciò recependo le sollecitazioni provenienti da larga parte degli amministratori locali, a prescindere dallo schieramento politico di rispettiva appartenenza.

Rileva, in particolare, che l'emendamento ora in discussione consentirebbe, da un lato, di rimuovere talune rigidità procedurali che non derivano dal diritto unionale bensì rappresentano vincoli ulteriori che il nostro Paese si è di fatto imposto da sé sulla base di prassi autonomamente instaurate quasi per via convenzionale e, dall'altro, di assicurare l'integrale realizzazione dei singoli interventi entro i tempi prestabiliti, essendo fin troppo noti i ritardi che ancora oggi spesso accompagnano, anche a causa della più volte lamentata carenza di segretari comunali, la fase di stipulazione del contratto tra amministrazioni e soggetti attuatori.

Osserva che l'emendamento a sua firma 1.4 è volto, altresì, a concedere un più ampio termine temporale per il perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, tenuto conto della verifica dello stato di avanzamento dei lavori e previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei progetti che rischiano il definanziamento, ciò sempre nell'ottica di implementare la capacità di spesa ai vari livelli di

governo, che costituisce evidentemente il presupposto indispensabile per qualsiasi ipotesi di crescita economica del nostro Paese, nonché di valorizzare il principio di sussidiarietà verticale intercorrente tra i diversi attori interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Ghirra 1.6, di cui è cofirmatario, volto ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti concernenti le forniture e le infrastrutture individuato nella scheda progetto « Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi-Bus », evidenziando come tale finalità sia ampiamente condivisa dalle diverse forze parlamentari, come dimostra la presentazione di proposte emendative di identico contenuto anche da parte della maggioranza. Osserva, inoltre, che il differimento dei termini proposto dall'emendamento in esame è volto a recepire le richieste in tal senso formulate da molti amministratori locali a fronte dell'aumento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici nonché dei notevoli ritardi nella consegna dei beni da parte dei fornitori. Tutto ciò premesso, invita pertanto i relatori e le rappresentanti del Governo a valutare perlomeno l'accantonamento dell'emendamento Ghirra 1.6, in vista di un supplemento di istruttoria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 1.6, D'Attis 1.7 e Mac-canti 1.8.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.16, di cui è cofirmataria, volto a rendere finalmente cogente il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle regioni del Sud, in misura al 40 per cento delle risorse stesse, al contempo richiamando il Governo ai propri doveri di monitoraggio e verifica del rispetto del predetto vincolo di spesa, nonché ai prescritti obblighi di informazione al Parlamento, tramite la presentazione di specifiche apposite relazioni.

In tale ottica, la proposta emendativa in esame prevede che il Governo, qualora con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenga alla individuazione di eventuali interventi relativi al PNC oggetto di defianziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, sia tenuto ad allegare la mappatura della spesa e degli investimenti del PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici fino al 2026, e che, ove tale quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, con i medesimi decreti siano altresì indicate le necessarie compensazioni di spesa e le relativi priorità territoriali, al fine di rispettare il predetto vincolo di spesa del 40 per cento.

Segnala, inoltre, che la medesima proposta emendativa è volta corrispondentemente ad incidere, con previsione normativa di analogo contenuto, al comma 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, concernente l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare al PNRR, oggetto di riduzioni e rifinanziamenti, allo scopo comunque di reindirizzare prontamente le risorse eventualmente distratte dalle originarie finalità di spesa al fine di tutelare il rispetto del citato vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse del medesimo PNRR ad interventi localizzati nel Mezzogiorno.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.16.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento Sarracino 1.24, rinvia alle argomentazioni espresse nei propri precedenti interventi ed aggiunge che la proposta emendativa in esame è volta a prevedere che, qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di defianziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*), dell'articolo 1, ossia a circa 5 miliardi di euro, siano individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

Al riguardo, ritiene che il Ministro Fitto, nel rispondere alle questioni poste sull'argomento, abbia dato l'impressione che non sia assicurata la reintegrazione delle risorse destinate ai progetti che vengono defianziati, con conseguenti effetti pregiudizievole per le regioni che, invece, necessitano maggiormente di sostegno.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.24.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Curti 1.38, evidenzia che esso è volto a sopprimere il defianziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare destinate alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Sottolinea che il mantenimento del richiamato finanziamento garantisce che le risorse siano utilizzate entro il 2026, termine che, peraltro, è stato introdotto con l'obiettivo di sopperire all'incapacità dello Stato di provvedere alla ricostruzione nelle aree sismiche entro tempi più brevi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 1.38 e Barbagallo 1.41.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento D'Attis 1.43, di cui è cofirmatario.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 1.49, evidenzia che esso è volto a sopprimere i defianziamenti degli interventi del Piano Nazionale Complementare denominati « Salute, ambiente biodiversità e clima », « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », « Ecosistema innovativo della salute » e « Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori ».

Al riguardo, nel ricordare di essersi recato in visita presso l'istituto penitenziario di Torino, afferma di essersi personalmente reso conto della situazione in cui versano le strutture carcerarie all'interno di edifici fatiscenti e in condizioni igienico-sanitarie notevolmente precarie. Reputa pertanto urgente sia l'adozione di misure di decongestionamento delle carceri, che sovente sono chiamate a ospitare una popolazione superiore alla capienza massima prevista, sia la programmazione di opere di ristrutturazione delle strutture attualmente esistenti, nell'attesa di poterne realizzare di nuove.

In considerazione della rilevanza dell'emendamento Zanella 1.49, ne chiede pertanto l'accantonamento per un esame più approfondito.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che i defianziamenti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), numeri 16), 17), 18) e 20), che la proposta emendativa è volta a sopprimere, fanno sostanzialmente gravare sulle regioni l'onere di realizzare strutture sanitarie e carcerarie che potrebbero anche non vedere la luce. Sottolinea che, in seguito a tale previsione, i contratti istituzionali di sviluppo non potranno essere rispettati.

Aggiunge, inoltre, che il ridotto stanziamento di 3 miliardi a favore del settore sanitario, unitamente alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame nel medesimo settore, impediscono di raggiungere la percentuale di spesa sanitaria degli altri Paesi europei.

Nell'associarsi alla richiesta del deputato Grimaldi, chiede di orientare le riduzioni di spesa verso settori diversi da quello sanitario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda che uno dei temi su cui, anche nel corso delle audizioni, i soggetti auditi e in particolare i rappresentanti delle regioni si sono soffermati maggiormente è stato il defianziamento, per un ammontare pari a circa 1,2 miliardi di euro, dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », a valere sulle risorse stanziare per il Piano Nazionale Complementare.

Rimarca, in proposito, che il Ministro Fitto ha raccontato una verità parziale, affermando che le risorse definanziate nel PNC ritornano alla destinazione originaria prevista dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, perché in realtà il finanziamento previsto dal citato articolo 20 è rimasto inalterato.

Riguardo al finanziamento del ricordato intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » attraverso le somme di cui al citato articolo 20, ricorda che è in corso un'interlocuzione con le regioni, che contestano l'affermazione del Ministro Fitto secondo la quale tali risorse non sarebbero state spese per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro. In proposito, ricorda che le risorse erogate in base all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono ripartite tra le regioni e, pertanto, risulta ancor più complesso utilizzarle ad altri scopi.

In conclusione, pur apprezzando la disponibilità del Ministro Fitto a riferire sulla questione e a garantire un confronto tra i diversi livelli di Governo coinvolti, sottolinea come una delle più gravi decisioni assunte dal Governo in materia sia stata proprio il definanziamento delle risorse attribuite alle regioni in materia sanitaria.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), condividendo le osservazioni dei colleghi che sono intervenuti in precedenza, aggiunge che le proposte emendative in discussione sono di fatto sostenute da tutte le regioni, anche da quelle guidate da una maggioranza di centro destra, che lo ritengono di fondamentale importanza, al punto da essersi dichiarate pronte ad adire la Corte costituzionale, qualora il testo del decreto non fosse modificato.

Ribadisce, in proposito, come il contrasto con le regioni non sia di natura politica, in quanto le affermazioni del Ministro Fitto sulla questione non sono state ritenute credibili dalla maggioranza delle regioni, nelle quali attualmente governano giunte regionali di centro-destra.

Daniela TORTO (M5S) chiede al presidente di rinnovare al Ministro Fitto la richiesta di una audizione sul tema della

riduzione dei finanziamenti nel settore sanitario.

Ricorda che gli interventi del PNRR in materia erano concepiti con la finalità di sopperire alle carenze del sistema sanitario che, nel periodo pandemico, si era dimostrato inefficiente e impreparato.

Fa presente, inoltre, che le proposte emendative in esame, volte a ripristinare i richiamati finanziamenti, sono state presentate dai gruppi di opposizione, ma sono sostenute anche da governi regionali formati dalle forze politiche dell'attuale maggioranza.

Chiede, pertanto, di accantonare l'emendamento Quartini 1.51, in attesa di proseguire le interlocuzioni tra i diversi livelli di Governo coinvolti nella questione, come preannunciato dal Ministro Fitto.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, invitando i deputati intervenuti ad un supplemento di riflessione, ricorda che il Governo ha operato una rimodulazione degli interventi del PNRR, la cui realizzazione è caratterizzata da un insieme di condizioni particolarmente stringenti.

Sottolinea che il Ministro Fitto ha ben spiegato, nel corso dell'audizione tenuta sul provvedimento in esame, che la scelta del Governo è stata orientata all'obiettivo di ricondurre i progetti, che in origine avrebbero dovuto essere finanziati mediante le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e che erano stati inseriti all'interno del PNC, al medesimo articolo 20. Rispetto a questa nuova fonte di finanziamento, ricorda che l'articolo 20 non prevede limiti temporali e che residuano circa 2 miliardi di euro di risorse non ancora programmate.

Evidenzia che lo stesso Ministro Fitto, di fronte alle proteste espresse dalle regioni, ha assicurato un confronto tra le parti interessate, attraverso cui arrivare alla rimodulazione delle spese.

In conclusione, a differenza di quanto affermato dai deputati di opposizione intervenuti, rivendica la lungimiranza del Ministro Fitto, che, di fronte alla constatata impossibilità di completare molti progetti dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » entro il previsto termine del

2026, ha avuto la prudenza di ricondurli al finanziamento di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Siracusano per aver ritenuto di interloquire rispetto alle questioni sollevate dai deputati dei gruppi di opposizione, rileva tuttavia alcune inesattezze contenute, a suo avviso, nel suo intervento.

Precisa, in primo luogo, che gli interventi di cui si tratta non rientrano nel PNRR ma nel PNC, che è finanziato mediante risorse nazionali e al quale sono state estese le regole procedurali e il termine di realizzazione degli interventi entro il 2026 previsti per il PNRR, senza che tuttavia vi fosse, al riguardo, alcun obbligo derivante dalle norme europee.

Per quanto riguarda le interlocuzioni tra il Governo e le regioni riguardanti le risorse di circa 2 miliardi di euro afferenti all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, non ancora programmate, fa presente che le regioni hanno smentito tale affermazione e hanno dichiarato che sono contrarie all'intesa con il Governo sul tema, qualora il finanziamento dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » non dovesse essere ripristinato. In proposito, afferma di essere a conoscenza del fatto che la scheda riepilogativa delle risorse stanziata dal richiamato articolo 20 e non utilizzata è stata spedita alle regioni venerdì scorso e che, a tutt'oggi, le regioni non hanno ancora presentato le motivazioni delle mancate spese. Afferma, altresì, che il presidente della Conferenza delle regioni ha trasmesso al Governo la richiesta di ulteriori informazioni riguardanti l'attuale impiego delle suddette risorse.

Evidenzia che le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono previste in termini di competenza, mentre per i progetti già finanziati nel PNC è necessaria un'autorizzazione di spesa in termini di cassa.

Ricorda, infine, che sull'irrazionalità della scelta del Governo si sono espressi anche esponenti politici appartenenti alla maggioranza, come il presidente della regione Calabria, Occhiuto, che ha definito lunare la

decisione di indirizzare risorse destinate all'edilizia sanitaria per realizzare progetti rientranti nel PNRR.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, replicando al deputato Ubaldo Pagano, ricorda che il Ministro Fitto ha assicurato che, qualora il *plafond* di cui al citato articolo 20 fosse esaurito, per la realizzazione dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » si sarebbe potuti tornare all'utilizzo delle risorse del PNC.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), replicando alla sottosegretaria Siracusano, fa notare che le identiche proposte emendative in esame sono volte a garantire che i maggiori costi emergenti per gli interventi definanziati in materia sanitaria siano finanziati con un futuro provvedimento legislativo. Pertanto, poiché le proposte emendative di fatto confermano quanto affermato dal Ministro Fitto, il Governo dovrebbe esprimere parere favorevole sulle medesime.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 1.49, Ubaldo Pagano 1.50 e Quartini 1.51.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.52: si intende vi abbiano rinunciato.

Marco GRIMALDI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento 1.54, di cui è cofirmatario, volto a chiedere la soppressione, al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento in esame, del numero 17), il quale prevede, a sua volta, la riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », per un importo pari a 250 milioni di euro nel 2024, 140 milioni di euro nel 2025 e 120 milioni di euro nel 2026, con finalità di copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in esame.

Rileva, a tal proposito, come la suddetta riduzione di risorse, pari complessiva-

mente a 510 milioni di euro nell'arco del triennio 2024-2026, non sia stata supportata, a suo avviso, da alcuna analisi approfondita in merito alle modalità e alle tempistiche con cui si dovrà provvedere, in futuro, al rifinanziamento di tale intervento, al fine di ricostituirne la dotazione nella misura antecedente al taglio previsto dal citato comma 8, lettera *a*), numero 17) dell'articolo 1. Nel sottolineare come tale riduzione di risorse non sia accompagnata da alcuna garanzia circa la prosecuzione e il completamento dei progetti di messa in sicurezza e dei progetti antisismici previsti nell'ambito dell'intervento in oggetto, auspica che le regioni non si trovino costrette ad adire la Corte costituzionale al fine di dirimere la controversia apertasi su questo tema con il Governo. A questo fine, dichiara l'orientamento favorevole delle forze di opposizione all'avvio di una commissione incaricata in via permanente del monitoraggio della spesa delle risorse afferenti al PNRR, in costante dialogo e confronto con le regioni e gli enti locali e chiede se, da parte della maggioranza, vi sia la volontà di procedere in tal senso. Ribadisce, in conclusione, la richiesta di voto favorevole, da parte della Commissione, alla proposta emendativa illustrata.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 1.54.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.55: si intende vi abbiano rinunciato.

Con riferimento agli emendamenti identici Zanella 1.56 e Sportiello 1.57, su cui chiede di intervenire il deputato Quartini, cofirmatario della proposta emendativa Sportiello 1.57, fa presente che questi, non essendo componente della Commissione, non potrebbe prendere la parola in sede di votazione degli emendamenti. Tuttavia, consente, in via eccezionale, che il deputato Quartini possa illustrare il contenuto dell'emendamento in oggetto.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare le finalità degli emendamenti identici 1.56

e 1.57, evidenzia come questi siano volti a sopprimere, al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il numero 18), il quale prevede, a sua volta, la riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR denominato « Ecosistema innovativo della salute », per un importo pari a 55 milioni di euro nel 2024, 58,28 milioni di euro nel 2025 e 19,28 milioni di euro nel 2026. In proposito, rileva come il Paese sconti un grave ritardo nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ulteriormente acuito, da ultimo, in conseguenza della proroga, dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025, dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario per specialistica ambulatoriale e protesica. Ricorda come negli ultimi anni siano stati stanziati 3,4 miliardi di euro per procedere all'aggiornamento del livello tariffario dei LEA, di cui 1,3 miliardi di euro stanziati per il biennio 2024-2025, e come tuttavia questi finanziamenti siano stati utilizzati dalle regioni non al fine di garantire l'esigibilità dei LEA, bensì per ripianare i rispettivi bilanci. Rammenta, in merito, come la stessa Ragioneria generale dello Stato abbia sottolineato la necessità che i finanziamenti preordinati per l'erogazione dei LEA siano preservati da altri utilizzi. Rileva come, tuttavia, questa raccomandazione sia stata disattesa, perpetuando una situazione che vede i LEA garantiti solo in pochissime regioni.

Evidenzia, inoltre, come negli ultimi anni il Governo, a prescindere dal suo colore politico, non abbia agito in sinergia con il livello di governo regionale al fine di provvedere all'attuazione e all'aggiornamento dei LEA. Osserva come proprio durante la pandemia da COVID-19 il cortocircuito nella capacità di coordinamento in capo al livello di governo nazionale si sia manifestata in tutta la sua gravità.

Concludendo, ribadisce come la proposta emendativa illustrata miri a preservare, attraverso la soppressione del previsto definanziamento del richiamato intervento « Ecosistema innovativo della salute », il progetto di costruzione e rafforzamento di *hub* tecnologicamente evoluti, idonei a fa-

vorire le competenze e a creare le condizioni per un lavoro altamente qualificato, che contribuisca al consolidamento di reti cliniche transnazionali basate su sistemi digitali in grado di procedere a un rapido scambio di informazioni, essenziale per poter intraprendere azioni tempestive ed efficaci contro eventuali future emergenze pandemiche.

La Commissione respinge gli emendamenti identici Zanella 1.56 e Sportiello 1.57.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.60: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.67.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Sarracino 1.71, di cui è cofirmataria, precisando come la proposta emendativa si prefigga, attraverso la soppressione del comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, di ripristinare la vigenza delle disposizioni legislative, oggetto di abrogazione da parte del medesimo comma 10, che prevedevano l'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, per un ammontare pari a circa 700 milioni di euro.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.71.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.25.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'onorevole Giorgianni sottoscrive l'emendamento Zucconi 12.68.

Avverte, altresì, che la Ministra per il lavoro e le politiche sociali, Calderone, ha fatto pervenire per le vie brevi la propria disponibilità a partecipare, orientativamente attorno alle ore 11.30, alla seduta della Commissione in sede referente già programmata per la giornata di domani mattina.

Ricorda, quindi, che nella seduta anti-meridiana si è proceduto alle votazioni delle proposte emendative sino all'emendamento Sarracino 1.71 e che i lavori riprenderanno pertanto dall'esame dell'emendamento Bonelli 1.76.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.76.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.76.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.80.

Piero DE LUCA (PD-IDP) si associa alla richiesta dell'onorevole Cannizzaro, invitando pertanto i relatori e il Governo a valutare altresì l'accantonamento dell'emendamento Braga 1.79, di contenuto identico all'emendamento Cannizzaro 1.80.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80 devono pertanto intendersi accantonati.

Posto che il deputato De Luca ha chiesto di intervenire sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, fa presente che questi, non essendo componente della Commissione, non potrebbe prendere la parola in sede di votazione degli emendamenti. Tuttavia, consente, in via eccezionale, che il deputato possa intervenire in questa sede.

Piero DE LUCA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, volto a prevedere che gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che pongono il relativo finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67, destinate all'edilizia sanitaria pubblica del 1988, anziché del Fondo complementare al PNRR.

In tale contesto, esprime forte preoccupazione per il taglio di 1,2 miliardi di euro delle risorse destinate alla realizzazione del suddetto programma, che si aggiunge peraltro alle riduzioni di spesa nel settore della sanità già contenute nell'ultima legge di bilancio, nonché alla riduzione, nel numero di 500 unità, delle case e ospedali di comunità, come risultante dalla revisione da ultimo apportata dal Governo al PNRR stesso, mettendo con ciò a repentaglio attività ed investimenti già avviati e recando grave pregiudizio soprattutto alle opere localizzate nel Mezzogiorno.

Nel sottolineare come la sanità dovrebbe piuttosto costituire una priorità per il nostro Paese, tanto più alla luce della recente pandemia causata dal COVID-19,

invita il Governo a precisare maggiormente le ragioni sottostanti la decisione di comprimere in maniera così significativa le risorse destinate a tale settore strategico, che si pone in evidente contrasto rispetto alle reali necessità dei nostri concittadini.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 1.100 può anche interpretarsi in un'ottica dialettica rispetto ad alcune recenti dichiarazioni pubbliche del Ministro Fitto, peraltro facili da smentire. Ricorda, infatti, che il Ministro ha affermato che il trasferimento delle fonti di finanziamento del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dal Piano complementare al PNRR alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 era giustificato dal fatto che al 31 dicembre 2023 erano ben pochi i progetti per i quali risultassero già perfezionate obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Nell'evidenziare come del resto anche le procedure per l'utilizzo delle risorse previste, da un lato, dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 e, dall'altro, dal PNRR e dal PNC, risultino assai differenti, invita i relatori e il Governo a voler disporre l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.100, per ovvie ragioni di coerenza rispetto all'avvenuto accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, che intervengono, ed in maniera assai più incisiva, sulla medesima materia.

Ida CARMINA (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, rilevando come anche nel Documento di economia e finanza 2024 presentato formalmente al Parlamento siano previste ulteriori riduzioni di risorse per il comparto della sanità, che peraltro sarà probabilmente destinato a patire altri inconvenienti e disfunzionalità qualora dovesse essere definitivamente approvato il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) insiste per l'accantonamento dell'emendamento

Ubaldo Pagano 1.100, tenuto conto, da un lato, dell'impegno dichiarato dal Ministro Fitto in merito al monitoraggio degli interventi in essere nell'ambito del citato programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » e, dall'altro, dell'accantonamento in precedenza disposto degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, verenti sulla medesima materia.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.100.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 1.100 deve pertanto intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.101.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.108, che mira a ripristinare nell'ambito del PNRR il *target* originario dell'investimento relativo alle case di comunità, che invece, come ricordato in precedenza dal collega De Luca, con la revisione del Piano medesimo è stato ridotto nel numero di 500 unità.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.108.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Ubaldo Pagano 2.2, degli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 nonché degli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Comaroli 2.10, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12. Avverte peraltro che, qualora dovesse essere approvata tale riformulazione, l'emendamento Comaroli 2.10 si intenderebbe assorbito

dall'emendamento Comaroli 2.3, stante l'identità dei rispettivi firmatari.

La Commissione approva gli emendamenti Ubaldo Pagano 2.2, gli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 nonché gli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*), intendendosi conseguentemente assorbito l'emendamento Comaroli 2.10.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.25, volto a prevedere che il sistema informatico ReGiS costituisca l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti a inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi ricompresi nel PNRR. Rileva infatti che l'implementazione del predetto sistema informatico rappresenta, come già evidenziato nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, un fattore essenziale nell'ottica di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi prestabiliti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 2.20, Steger 2.21, D'Attis 2.22, Comaroli 2.23, Ruffino 2.24 e Roggiani 2.25.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento 2.32 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.31.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento D'Attis 2.34, di cui è cofirmatario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento Barabotti 2.36, di cui è cofirmataria.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 2.37 che affronta il tema degli investimenti nel settore del trasporto rapido di massa, al fine di tenere nella necessaria considerazione gli inter-

venti già avviati e rispetto ai quali non siano ravvisabili ritardi nella realizzazione dovuti a cause imputabili alle amministrazioni pubbliche interessate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Steger 2.35, Roggiani 2.37 e Ghirra 2.38 nonché l'emendamento Ubaldo Pagano 2.39.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 2.47, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale sia garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico ReGiS, al fine di assicurare l'effettiva trasparenza e fruibilità dei dati medesimi, obiettivo rispetto al quale la posizione del Governo non sembrerebbe invece particolarmente orientata in tal senso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 2.45, Ubaldo Pagano 2.46 e Barzotti 2.47.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01, di cui è cofirmatario, diretto a prevedere il rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Esprime, quindi, il proprio stupore per il parere contrario su di esso formulato dai relatori e dal Governo, giacché tale articolo aggiuntivo riproduce fedelmente i contenuti di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza parlamentare, quali gli allora senatori Candiani, Romeo e Fazzolari. Tutto ciò considerato, chiede quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonetti 5.3.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 5.3.

Piero DE LUCA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zingaretti 5.4, volto a meglio precisare le funzioni e i limiti nel rispetto dei quali sarà chiamato ad operare il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 per il conseguimento dello specifico obiettivo del PNRR connesso alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. In tale quadro, segnala che la previsione di questa ulteriore figura commissariale dimostra per l'ennesima volta la volontà del Governo di procedere lungo un disegno di progressivo accentramento dei poteri e delle competenze, come già avvenuto nel caso della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale o dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno. Ravvisa, altresì, che una simile figura mal si concilia con l'esigenza che i predetti interventi siano realizzati sulla base di una leale cooperazione con le singole università e con gli enti regionali per il diritto allo studio, titolari di specifiche competenze in materia, rischiando al contempo di vanificare proprio il raggiungimento del citato obiettivo prefissato nel PNRR, anche tenuto conto delle modifiche apportate dal Governo in tale ambito all'atto della revisione del Piano medesimo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zingaretti 5.4 e Caso 5.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 5.6; si intende vi abbia rinunciato.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Caso 5.8, ricorda che i rappresentanti dell'unione degli universitari hanno rilevato che le disposizioni riguardanti la realizzazione degli alloggi universitari sono state approvate senza il coinvolgimento delle parti sociali, nonostante il regolamento (UE) n. 241/2021 obblighi i Governi nazionali a tale confronto. Chiede pertanto le ragioni della pretermissione delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e delle associazioni giovanili e studentesche, tenuto conto che la consultazione di tali soggetti è garanzia di inclu-

sione e di equilibrio nei procedimenti di adozione delle decisioni politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 5.8.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 5.10.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.1 soppressivo dell'articolo 6 a sua prima firma, ricorda che l'associazione Libera, impegnata da molti anni nella gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, al pari dei comuni, ha affermato di non condividere la scelta del Governo di riprogrammare l'erogazione delle risorse a vantaggio del settore su sei anni al contrario dei tre inizialmente previsti.

Riguardo all'istituzione del commissario straordinario per gli interventi non più finanziati dal PNRR relativi alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ritiene che sia un'innovazione costosa e inefficace e che sarebbe stato preferibile attribuire maggiori poteri e risorse ai comuni, che hanno dimostrato di saper attuare i progetti del PNRR.

Aggiunge che Libera, come le altre associazioni impegnate nel settore, hanno chiesto maggiore trasparenza nella gestione delle risorse del PNRR, mentre la struttura commissariale, essendo meno vincolata nell'azione amministrativa, risulterebbe più opaca.

La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 6.1.

Ida CARMINA (M5S), illustrando l'emendamento Penza 6.3, nel condividere le osservazioni espresse dai colleghi negli interventi precedenti, aggiunge che è opportuno prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolga un'attività di impulso nella predisposizione dei progetti di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata,

che non sono più finanziati dalle risorse del PNRR. Esprime l'auspicio che l'Agenzia coinvolga i comuni quali enti territoriali più idonei a garantire un'efficace gestione di tali beni.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che i soggetti auditi hanno fatto presente che l'istituzione dei commissari non risolve i problemi inerenti alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che sono situati in molte zone del Paese.

Sottolinea l'orientamento del Governo nel senso di un maggiore accentramento dell'azione amministrativa che, se può forse essere adeguato per altre tipologie di interventi, non lo è per la realizzazione di progetti che hanno una distribuzione territoriale ampia. Reputa che semmai sarebbe stato preferibile istituire anche dei sub-commissari.

Ritiene che una possibile soluzione è il rafforzamento dei poteri dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata proposto dall'emendamento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 6.2 e Penza 6.3.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marattin 6.7: s'intende vi abbia rinunciato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), evidenzia che la proposta emendativa risponde al grido d'allarme rivolto dalla Direzione al Parlamento sulla necessità di maggiori risorse per affrontare non soltanto l'attività ordinaria di contrasto alla criminalità ma anche il rischio connesso al tentativo di appropriarsi delle risorse stanziati dal PNRR e dal PNC aggiudicandosi illecitamente gli appalti pubblici.

Invita ad approvare la proposta emendativa che potrebbe rappresentare un risultato di rilievo conseguito da parte di tutti i gruppi politici.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite ai primi 6 articoli del decreto-legge, secondo le intese intercorse,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30 e dalle 20.10 alle 20.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: AG 137 (Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

Servizio Bilancio dello Stato	Governo
<p>In relazione all'articolo 3, sulle modifiche legate alla digitalizzazione del processo (comma 1, lettere b), c), i), ed o), comma 2, lettere a)-g) e l)-oo), comma 3, lettera b), comma 4, lettera a), comma 5, comma 7, e comma 8), pur considerando la loro natura procedurale, andrebbero forniti elementi di conferma in merito al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari e all'adeguatezza delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti, al fine di comprovare la piena sostenibilità a valere sulle risorse già previste dalla legislazione vigente, tenuto conto della particolare incisività di tale soluzione procedurale nel riordino dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari. Inoltre, posto che la RT indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente, e considerato che tale stanziamento afferisce sia alle esigenze relative alla digitalizzazione del settore civile, di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero</p>	<p>Per quanto concerne le modifiche al codice di rito legate alla digitalizzazione del processo di cui all'articolo 3, si assicura la piena sostenibilità delle risorse già previste dalla legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché per l'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti.</p> <p>Si precisa altresì che risulta difficile individuare separatamente la quota destinata alla digitalizzazione del settore civile o del settore penale, in quanto le principali voci di spesa (connettività, postazioni di lavoro, cablaggi LAN) risultano contemporaneamente ascrivibili ad entrambi i settori civile e penale. Al riguardo si evidenziano i dati i forniti dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi connessi alla</p>

digitalizzazione civile e penale del settore giustizia realizzati e in corso di realizzazione nel corso del 2024:

Voci di spesa	Importi	Altre voci di spesa	Importi
Connettività	22.168.134 €	MVC	14.393.379 €
Area civile	13.741.373 €	Altre spese conto capitale	81.620.110 €
		Altre spese conto corrente	63.802.179 €
Postazioni di lavoro	49.227.762 €		
Cablaggi LAN	18.453.742 €		
Area penale	50.016.801 €		
Totale parziale	153.607.812 €	Totale parziale	156.815.668 €
Totale complessivo stanziamenti		313.423.480 €	

forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile¹. A tale proposito si osserva che il predetto capitolo, riferito a spese classificate in conto capitale per il bilancio dello Stato in relazione ai fabbisogni di informatizzazione, consta di ben 16 piani gestionali² e presenta una dotazione complessiva di 269,6 milioni per il 2024, di 236 milioni per il 2025 e di 146 milioni per il 2026.

Sul comma 8, lettera a), premesso che la disposizione è finalizzata a definire il concetto di “prova scritta” da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, che potrà essere costituita anche da fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate, andrebbero fornite conferme in merito alla utilizzabilità e archiviabilità di tali documenti da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In considerazione del fatto che, come disposto dall’articolo 3, comma 8 lettera a), le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate costituiscono prova scritta idonea per l’emissione di un decreto ingiuntivo, si conferma la piena utilizzabilità delle stesse nell’ambito del processo civile per l’emissione di decreto ingiuntivo “*inaudita altera parte*”, trattandosi di titoli assimilabili all’originale rilasciato in formato informatico, senza necessità, quindi, di iniziare alcun rito di cognizione per dimostrare la fondatezza del diritto di credito vantato, circostanza che comporta un notevole beneficio d’impulso per una definizione tempestiva della controversia. Le stesse, peraltro, sono archiviate ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che gli uffici giudiziari formano e detengono secondo le oramai consolidate norme del processo civile telematico, il cui contenuto è regolato dal co. 4 dell’art. 9 D.M. n. 44/2011, così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e la cui disciplina è, altresì, contenuta anche nell’art. 11 del Provvedimento DGSIA 16.4.2014 (recante Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

	<p>successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24). L'art. 11 Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone, fra l'altro, che il fascicolo informatico "raccolge i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo" (cfr. comma 1). Peraltro, secondo le innovazioni introdotte dal succitato D.m. 217 del 2023, l'art. 9 (<i>Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico</i>) del medesimo provvedimento definisce analogamente la disciplina del fascicolo informatico che "contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico" e prevede che "il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34". Pertanto, essendo obbligo di legge quello della conservazione su supporto informatico ed archivio digitale degli atti e documenti processuali, si assicura la piena sostenibilità dell'intervento precisato nella norma in esame da parte degli uffici giudiziari che vi fronteggeranno attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.</p>
<p>In relazione all'articolo 4, si evidenzia che la RT assicura che le modificazioni rientrano fra le modalità ordinarie di digitalizzazione del settore giustizia civile, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Posto che la RT fa riferimento ad eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che verranno eseguiti avvalendosi delle risorse disponibili, sarebbe comunque utile chiarire quali delle operazioni telematiche previste siano già state realizzate, illustrando altresì il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>In relazione all'articolo 4 che modifica alcune disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sempre per coordinare la normativa delle stesse adeguandola alla disciplina del processo civile a seguito degli interventi in materia di informatica e digitalizzazione, si precisa che come osservato per l'articolo 3, risulta difficoltoso illustrare il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che penale, assicurando tuttavia che gran parte delle attività di digitalizzazione del civile possono ritenersi quasi completate e pertanto si conferma la piena sostenibilità degli interventi di informatizzazione previsti dal presente provvedimento, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>
<p>In relazione all'articolo 6, quanto al comma 5, posto che la RT evidenzia che l'abrogazione del comma 3 dell'art. 131 del T.U. sulle spese di giustizia tratta casi residuali e che gli effetti acceleratori della spesa sono già stati scontati</p>	<p>Per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5, concernente l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 131 del T.U. sulle spese di giustizia, si ribadisce che le modifiche apportate costituiscono un'esplicazione testuale e</p>

<p>negli anni precedenti in applicazione della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, andrebbero comunque forniti ulteriori dati e informazioni, evidenziando gli effetti che si sono già registrati.</p>	<p>chiarificatrice della disciplina già vigente a livello di prassi consolidata, risultante a seguito della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha trasposto gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e le indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4 dell'articolo 131, che elenca le spese anticipate dall'erario, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale e senza che vi sia incidenza sulla spesa pubblica neanche per il primo anno, già decorso, di vigenza della riforma né rischio di accelerazione della stessa. Nel confermare la residualità della casistica, si segnala la difficoltà di comunicare dati specifici atteso che le informazioni relative alle spese di giustizia, sia per quanto riguarda quelle prenotate a debito che quelle anticipate, sono fornite globalmente dagli uffici giudiziari e potrebbero essere non distinte per singole voci, motivo per cui l'estrapolazione dei dati richiesti si rivela di complessa interpolazione. Ad ogni modo, si rappresenta l'effetto compensativo determinato dall'estensione del regime dell'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002, il quale detta una disciplina di maggior favore per l'erario rispetto all'incertezza normativa attualmente vigente, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammetta al patrocínio la rifusione delle spese di cui al comma 1, disponga, altresì, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 8-bis, comma 2).</p>
<p>In relazione all'articolo 7, posto che la RT assicura che le norme sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale di rilievo anche per il raggiungimento dei <i>target</i>, fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, sarebbero utili dati aggiornati in merito al grado di conseguimento degli obiettivi.</p>	<p>Con riferimento all'articolo 7, si assicura che le disposizioni transitorie in esso indicate sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo al raggiungimento dei target fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie. Si segnalano, al riguardo, i dati forniti dall'Unità di missione, presso il Ministero della giustizia, per l'attuazione degli interventi del PNRR, la quale ha comunicato che in base l'ultimo rapporto pubblicato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero, al I semestre 2023 è stata registrata una riduzione dell'arretrato civile pari all'81,3%, presso i Tribunali e pari al 94,4%, presso le Corti d'Appello, rispetto alla baseline del 2019, segnalando un trend favorevole al raggiungimento degli obiettivi entro</p>

	<p>dicembre 2024, termine per il quale l'Italia dovrà raggiungere una riduzione complessiva del 95% dei procedimenti civili arretrati al 31 dicembre 2019. A ciò fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2% rispetto al 2019 con effetti positivi, se si considera che entro giugno 2026, i tempi di trattazione dei procedimenti civili dovranno ridursi del 40% rispetto al 2019.</p>
<p>Per quanto concerne l'articolo 8, pur considerando che la RT informa che la completa digitalizzazione degli uffici di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria relativamente al settore della giurisdizione civile troverà attuazione nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia ai sensi della legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia, va segnalato quanto riportato nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento. Il documento evidenzia infatti criticità sulle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, rilevando che in relazione alla "strategia (digitale) è necessario però disporre di un consistente programma di investimenti e leve finanziarie, che allo stato non risultano adeguate." 4 La relazione prosegue affermando che "praticamente l'intera riforma della giustizia è totalmente basata sull'introduzione massiva della digitalizzazione dei procedimenti e del processo civile e penale, ma tali significative modifiche sono tutte da apportare "ad invarianza di spesa" come tutte le modifiche richieste per il Codice Civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Civile ed il Codice di Procedura Penale. È evidente che questo enorme impatto sui sistemi e sui processi potrà essere attuato solo in presenza di adeguate coperture finanziarie, allo stato non sufficienti per l'azione di trasformazione digitale della giustizia".</p> <p>D'altra parte, secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR riferita al secondo semestre 2023, l'obiettivo della gestione elettronica di tutti i documenti e del processo civile interamente telematico è stato raggiunto.</p> <p>Sul punto, andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Infine, con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, si assicura che i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente articolazione ministeriale.</p>

ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 31 dicembre 2023 con le seguenti: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiungere dopo le parole: stato di avanzamento le seguenti: e dei pagamenti;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: assicurino il conseguimento con le seguenti: contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento e dopo le parole: degli obiettivi, aggiungere le seguenti: nei tempi;

c) al comma 2, secondo periodo: sostituire le parole da: rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma fino alla fine del periodo con le seguenti: nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni.

d) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: In caso di inutile

decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

e) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei soggetti attuatori inadempienti aggiungere le seguenti: e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali;

f) al comma 4, sostituire la parola: trasmessi con le seguenti: resi disponibili.

** 2.2. (Nuova formulazione) Ubaldo Paganò, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.*

** 2.3. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.*

** 2.4. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.*

** 2.7. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.*

** 2.8. (Nuova formulazione) Steger, Manes.*

** 2.9. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.*

** 2.11. (Nuova formulazione) Ruffino, Castiglione.*

** 2.12. (Nuova formulazione) Roggiani, Malvasi.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A 119

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 119

ALLEGATO (*Nuovo testo unificato adottato come testo base*) 125

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (*Deliberazione di una proroga del termine*) 124

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 aprile 2024.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Cede la parola alla relatrice, on. Latini.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, propone di adottare un nuovo testo unificato

delle proposte di legge, anche alla luce dell'approvazione delle abbinare proposte di legge in materia di dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani che includono tale dichiarazione per lo sferisterio di Macerata.

Evidenzia, inoltre, che a seguito di interlocuzioni informali con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata apportata una modifica all'entità del contributo previsto e alla relativa copertura finanziaria che risulta ora pari a 400.000 euro annui a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Irene MANZI (PD-IDP), chiede alla presidenza se sia prevista la fissazione di un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a dichiarare l'assenso circa il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame al fine di accelerarne l'*iter* di approvazione. In tale evenienza avverte che si procederà, altresì, con la richiesta di assenso al Governo.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, segnala che il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame è volto ad assicurare l'approvazione del testo prima dell'inizio della nuova stagione del Festival di Macerata.

Irene MANZI (PD-IDP), dichiara l'assenso da parte del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa. In ogni caso insiste perché venga comunque fissato un termine per la presentazione degli emendamenti alla luce dell'adozione del nuovo testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative sarà stabi-

lito nella riunione dell'ufficio di presidenza già convocato per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione riprende l'esame degli emendamenti presentati a partire dall'emendamento Caso 1.28.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.28 ne illustra le finalità giudicando opportuno un ripensamento del ruolo attribuito alle regioni nella definizione delle modalità realizzative dei percorsi della filiera tecnologico professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.28.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.29 ne illustra le finalità evidenziando l'importanza di prevedere l'intesa in sede di conferenza unificata Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del procedimento volto a definire le modalità di realizzazione dei percorsi della filiera tecnologico professionale.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.29 sottolinea l'importanza di coinvolgere i territori interessati dai nuovi percorsi relativi alla filiera formativa.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.29 volto a prevedere il coinvolgimento della conferenza unificata Stato regioni e province autonome al fine di

garantire uniformità del procedimento di definizione dei nuovi percorsi formativi.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.29 ne condivide le finalità ritenendo opportuno che trattandosi della materia dell'istruzione sia necessario garantire l'uniformità nella predisposizione dei percorsi formativi nonché il coinvolgimento dei territori interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.29.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.30 ne illustra le finalità evidenziando l'importanza del coinvolgimento degli uffici scolastici regionali oltre che delle regioni che in base alla nuova disciplina avranno un ruolo forte nella programmazione dei nuovi percorsi formativi. Al riguardo dichiara di non condividere questa sorta di autonomia differenziata anche nell'organizzazione dei percorsi formativi relativi alla filiera tecnologico professionale.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.30 ne condivide le finalità evidenziando l'opportunità di coinvolgere gli uffici scolastici regionali che rappresentano di fatto la scuola nei diversi territori.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.30.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.31 ne illustra le finalità giudicando necessario sopprimere la previsione degli accordi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa dei percorsi sperimentali. Al riguardo sottolinea il rischio che tali accordi siano volti essenzialmente a soddisfare le esigenze produttive dei territori e non quelle formative degli studenti.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a Orrico 1.31 evidenzia come i nuovi percorsi sperimentali riguardino scuole e non gli ITS e che le scuole non de-

vono trasformarsi in centri di formazione professionale ovvero di addestramento.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.31.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.32 ne illustra le finalità evidenziando l'opportunità di un coinvolgimento formale del Ministero dell'istruzione del merito al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi quadriennali e di mitigare le differenze di tali percorsi nei diversi territori.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.32 invita la maggioranza di Governo a riflettere sulle notevoli differenze tra le regioni e sull'importanza di assicurare agli studenti le medesime opportunità di formazione e di studio. Dichiara quindi di condividere la necessità di prevedere il ruolo del Ministero dell'istruzione del merito al fine di garantire una maggiore uniformità didattica.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.32 ribadisce l'importanza di assicurare la previsione di linee guida e un'adeguata coesione sul piano nazionale prevedendo a tale fine un ruolo specifico per il Ministero dell'istruzione e del merito.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.32 condividendo la finalità che sia garantita un'adeguata coesione nazionale sul piano formativo e il necessario controllo da parte del Ministero dell'istruzione e del merito sulla stipulazione degli accordi previsti al comma 3 del nuovo articolo 25-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.32.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.33 ne illustra le finalità ritenendo opportuno coinvolgere quanto meno gli uffici scolastici regionali al fine di assicurare i principi costituzionali in tema di istruzione e anche alla luce

dei pareri pervenuti nel corso dell'attività conoscitiva a cominciare da quello dell'Anef.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.33 ribadisce il rischio concreto che i nuovi percorsi quadriennali, così come concepiti nel provvedimento in esame, possano determinare discriminazioni a scapito degli studenti a seconda dei territori interessati. Ribadisce pertanto l'importanza che sia prevista l'intesa con gli uffici scolastici regionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 1.33 e 1.34.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.35 ne illustra le finalità evidenziando l'importanza di assicurare un preciso ruolo alle istituzioni scolastiche della programmazione dei nuovi percorsi quadriennali.

Gaetano AMATO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.35 ribadendo l'importanza del coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nell'ambito formativo della programmazione dei percorsi quadriennali.

Anna Laura ORRICO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.35 volto a ripristinare il giusto *iter* nonché le prerogative delle istituzioni scolastiche già penalizzate dalla nuova disciplina relativa al ridimensionamento scolastico.

Antonio CASO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.35 condividendo la finalità di restituire il giusto ruolo agli istituti scolastici nella programmazione dei nuovi percorsi quadriennali.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.35.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.36 evidenzia l'opportunità che, in luogo della prevista procedura, siano previste linee guida per la definizione delle modalità realizzative dei nuovi percorsi quadriennali e un ruolo di controllo affidato al ministero dell'istruzione del me-

rito al fine di assicurare il giusto equilibrio su scala nazionale.

Anna Laura ORRICO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.36, analogo ad altri emendamenti presentati dal suo gruppo, ribadendo una forte contrarietà circa la scelta di attribuire un ruolo predominante alle regioni nella programmazione dei percorsi quadriennali.

Antonio CASO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.36 condividendo la finalità di tutelare il ruolo della scuola ed il diritto degli studenti ad una didattica omogenea nel territorio nazionale. Al riguardo evidenzia forti preoccupazioni circa l'organizzazione della didattica delle regioni dove non ci sono aziende di rilievo che siano coinvolte nei percorsi formativi.

Gaetano AMATO (M5S), sottoscrive l'emendamento Manzi 1.36 giudicando la riforma in esame assai fumosa e ritenendo del tutto sbagliata la scelta di attribuire alle regioni e alle aziende un ruolo determinante nella costruzione dei percorsi formativi degli studenti.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.36.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.37 ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di attribuire un ruolo preminente alle istituzioni scolastiche rispetto alle funzioni esercitate dalle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.37.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.38 evidenzia la necessità che sia tutelato il ruolo delle autonomie scolastiche nella costruzione dei percorsi formativi. Più in generale richiama altresì l'attenzione della Commissione sul rischio di vedere svilito il ruolo attribuito agli organi collegiali delle scuole.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.38 ribadisce come nel provvedimento in esame sia davvero difficile comprendere le ragioni del ruolo attribuito alle regioni della programmazione dei percorsi quadriennali. Al riguardo reputa importante non svilire il ruolo delle autonomie scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Orrico 1.38 e 1.39.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.40 ne illustra le finalità sottolineando l'importanza che i nuovi percorsi quadriennali debbano avere natura educativa e non solo di formazione professionale.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.40 utilizzati nel provvedimento in esame che evidentemente chiariscono le reali finalità della riforma e il ruolo attribuito all'istruzione rispetto a quello della formazione professionale.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.40 condividendo l'importanza dell'uso delle parole e l'esigenza di garantire che sia tutelata la funzione educativa dell'istruzione rivolta agli studenti.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.40 si chiede se davvero i colleghi presenti che abbiano un'esperienza nell'ambito della scuola possano realmente condividere l'impianto della riforma in esame e se sia questo il ruolo che la maggioranza vuole attribuire alla scuola che deve puntare prioritariamente a fornire un'adeguata istruzione ed educazione agli studenti.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.40.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.41 ne illustra le finalità ribadendo la necessità di garantire la priorità formativa della scuola.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.41 ribadisce l'importanza dell'uso delle parole anche nell'ambito del disegno di legge in esame che espressamente nel titolo parla di filiera formativa e non professionale. Al riguardo insiste sulla necessità di garantire l'omogeneità dei percorsi formativi delle diverse regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.41.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.42 volto a riequilibrare i ruoli dei diversi s'oggetti coinvolti nella programmazione anche al fine di garantire un'adeguata uniformità nei territori che presentino caratteristiche differenti.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.43 si chiede come le regioni possano effettivamente garantire le esigenze a formative dei singoli territori nella definizione dei percorsi quadriennali.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Manzi 1.42. e Orrico 1.43 richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sul rischio di creare discriminazioni per gli studenti a causa dei diversi contesti produttivi ed economici delle diverse regioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.42. e Orrico 1.43.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti da Orrico 1.44 a Orrico 1.50 sono accomunati dal medesimo principio, ossia che la definizione della modalità realizzativa della programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale sia demandata al Ministero dell'istruzione e del merito eventualmente con il concerto di altri Ministeri.

Avverte, quindi, che sarà posto in votazione il principio comune individuato nelle parole « e demandando al Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con ».

Al riguardo precisa che in caso di reiezione di tale principio comune non si proce-

derà alla votazione dei singoli emendamenti in quanto preclusi dalla reiezione del richiamato principio, mentre in caso di approvazione del principio comune si procederà alla votazione di ciascun emendamento al fine di individuare la concreta formulazione della norma che la Commissione intende inserire nel testo.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.44 ne illustra le finalità ribadendo la necessità di un coinvolgimento del ministero dell'istruzione del merito che deve garantire una funzione di controllo della programmazione dei percorsi quadriennali.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.44 ritiene che con la riforma in esame il ruolo della scuola sia di fatto stravolto e che sia quantomeno opportuno coinvolgere i vari ministeri competenti della programmazione dei percorsi quadriennali.

La Commissione respinge il principio comune agli emendamenti Orrico 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50 che a seguito della reiezione devono ritenersi preclusi.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.51 ne illustra le finalità e ribadisce l'importanza di evitare differenze tra le regioni nella predisposizione dei percorsi quadriennali e di garantire uniformità su scala nazionale.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.51 evidenzia come, a seguito del ruolo attribuito alle regioni e alle aziende nei percorsi formativi, si perda totalmente il controllo sulla programmazione dell'istruzione tecnologico-professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.51.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 luglio 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 luglio 2024.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Art. 1.

(Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dal 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival ».

2. Il contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, di cui al comma 1, è concesso subordinatamente alla previsione, nel relativo statuto, di un componente del consiglio di amministrazione nominato dal Ministro della cultura.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Paolo Salis, sindaco del comune di Arbus, sulle tematiche riguardanti la bonifica delle aree minerarie dismesse di Montevecchio Ponente	127
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
<i>ALLEGATO 1 (Correzione di forma approvata)</i>	132

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	130
5-01805 Lai: Ritardi nel ripristino e nella realizzazione delle infrastrutture viarie in Gallura, con particolare riferimento ai collegamenti di Olbia con Sassari, Arzachena e Tempio ...	130
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	133
5-02229 Benzoni: Tempi di realizzazione della viabilità alternativa alla SS 340, con particolare riferimento al tratto che collega Argegno (CO) e Griante (CO)	130
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
AVVERTENZA	131

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale di Paolo Salis, sindaco del comune di Arbus, sulle tematiche riguardanti la bonifica delle aree minerarie dismesse di Montevecchio Ponente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018 Foti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso nulla osta. Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di correzione di forma (*vedi allegato 1*).

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, illustra la proposta di correzione di forma.

Sara FERRARI (PD-IDP) chiede al relatore di precisare quali sarebbero le conseguenze sul testo derivanti dall'approvazione di questa ultima modifica proposta.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, precisa che si tratta di una mera correzione di forma che non incide assolutamente sulla sostanza del testo.

Sara FERRARI (PD-IDP) preannuncia la propria astensione non comprendendo l'esigenza di questa ulteriore modifica.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma (*vedi allegato 1*).

Rachele SCARPA (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sulla proposta di legge in esame, segnala che il testo presenta numerose criticità sotto il profilo della costituzionalità, che sono state evidenziate dai soggetti convenuti in audizione e che non sono state risolte dalla formulazione proposta dal relatore con l'emendamento approvato nella scorsa seduta. Vengono discriminati infatti i culti che non hanno stipulato accordi o intese con lo Stato italiano, con una evidente limitazione nella libertà di culto di alcune confessioni religiose, tra le quali quella che si intende colpire, che è palesemente quella islamica, come si evince anche dalla relazione illustrativa della proposta di legge originaria, utilizzando un criterio di natura urbanistica e un *escamotage*. Giudica profondamente sbagliato il metodo, utilizzato dalla proposta, di innalzare il livello di controllo pubblico sulle associazioni di promozione sociale che promuovano la cultura islamica e che chiedano l'autorizzazione ad aprire sedi in cui svolgere attività anche di culto, limitando anche altre associazioni di promozione sociale che praticano culti per i quali non sono stati stipulati accordi o intese. Osserva che la religione islamica, anche a causa della mancanza di intese con lo Stato, ha difficoltà a costruire luoghi di culto sul territorio italiano e impedire l'esercizio di culto in altri luoghi fa venir meno interlocutori preziosi per un dialogo interreligioso e interculturale, mentre, di fatto, le attività sul *web* si sono rivelate, dati alla mano, assai più pericolose in termini di radicalizzazione. Utilizzare un cavillo di tipo urbanistico per limitare di fatto la libertà di culto di una sola confessione è pretestuoso e invita pertanto la maggioranza e il Governo a non proseguire l'iter della proposta di legge in esame, anche al fine di non creare problemi alle associazioni di promozione sociale che esercitano attività di culto per confessioni per le quali ci sono intese, in considerazione dell'incostituzionalità che potrà essere dichiarata a causa della discriminazione tra le diverse confessioni religiose.

Patty L'ABBATE (M5S) non comprende il motivo per il quale la maggioranza e il Governo stiano andando in una direzione a suo avviso opposta a quella che bisognerebbe seguire, soprattutto in questo momento storico caratterizzato da divisioni e guerre, stigmatizzate anche da Papa Francesco nella sua ultima enciclica. Sottolinea quindi la necessità di garantire inclusione, accoglienza e dialogo, che sono le chiavi per l'integrazione sociale, come pure assicurare i luoghi fisici in cui dialogare anche con altre comunità. Ritene invece che l'approvazione della proposta di legge in esame, così formulata, sia foriera di gravi danni e di ulteriori problematicità, con ogni probabilità ben più serie rispetto a quelle che oggi la maggioranza dichiara di voler risolvere. Dichiarò pertanto il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge in esame.

Gianangelo BOF (LEGA) riporta l'attenzione dei colleghi sul tema centrale della proposta di legge, che interviene su una norma di carattere urbanistico. Un emendamento del relatore, approvato nella scorsa seduta, ha modificato radicalmente il testo iniziale, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri urbanistici che devono avere le sedi per poter essere utilizzate dalle associazioni di promozione sociale, che fanno riferimento alla sicurezza delle sedi stesse e all'impatto sul tessuto urbano circostante. Una molteplicità di persone che si aggregano in un luogo devono poterlo fare in sicurezza e deve pertanto essere verificata la compatibilità urbanistica di quegli spazi. Osserva che nel testo della proposta di legge, come da ultimo modificato, è espressamente riportata la dizione « senza pregiudizio per la libertà di culto », proprio a testimoniare l'assenza di volontà discriminatorie verso chiese, alla stregua di quanto dovrebbe accadere in condizioni di reciprocità ad un cattolico che intenda professare in taluni paesi islamici la propria religione.

Dario IAIA (FDI) preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, ribadisce

che si tratta di un argomento che va affrontato dal punto di vista tecnico. L'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, infatti, prevede un'eccezione per le associazioni del terzo settore, di fatto esentandole dal rispetto delle norme in materia urbanistica dettate dal DM 1444 del 1968. La *ratio* di tale norma risiede nel fatto che il legislatore ha dispensato le associazioni di promozione sociale, al fine di promuoverle, dall'obbligo di presentare una variazione urbanistica della sede che queste intendono utilizzare per praticare le proprie attività. Osserva poi che il rischio di incostituzionalità del testo, che nella prima versione della proposta di legge poteva avere un qualche fondamento, è fugato dall'inciso che prevede che siano fatti salvi gli accordi e le intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione e dal fatto che la norma fa riferimento a tutte le associazioni di promozione sociale che, nel caso in cui decidano di aprire una sede in cui svolgere attività di culto, dovranno attenersi a determinati criteri disciplinati in un decreto ministeriale. Nel ritenere pertanto assenti profili di criticità con riferimento a possibili discriminazioni, segnala che anche talune pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che, qualora le associazioni di promozione sociale attivino sedi adibite ad attività di culto, devono attenersi alle norme urbanistiche. Reputa pertanto opportuna l'introduzione di una disciplina volta a verificare il contesto urbano in cui si collocano quelle sedi, al pari di quanto avviene altre attività.

Marco SIMIANI (PD-IDP), ricorda che già nella scorsa legislatura il tema era stato affrontato e aveva suscitato forti critiche concernenti l'incostituzionalità, che ora la maggioranza pensa di aver superato con la riformulazione proposta dal relatore. A suo giudizio, è palese la discriminazione generata dal nuovo testo, esplicitandosi espressamente che l'applicazione della disposizione fa salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione e che quindi la proposta non riguarda le associazioni che praticano attività di culto oggetto di intese o accordi, ma le altre. Da

cattolico trova irrilevante che in altre parti del mondo non venga tutelato l'esercizio del proprio culto, mentre trova determinante che il proprio Paese si offra come modello autorevole di esercizio dei vari culti, facendo così emergere le criticità che esistono in altri Paesi. Auspica pertanto che maggioranza e Governo optino a favore di un modello politico, culturale e amministrativo giusto e autorevole, che preveda il dialogo e l'inclusione delle comunità extracomunitarie che in molte province, compresa la sua, ormai raggiungono il 30 per cento degli abitanti delle aree interne, contrastando lo spopolamento dei piccoli centri che caratterizza il Paese. Crede che la legge si rivelerà un « flop » e auspica che, qualora approvata, venga rinviata dal Presidente della Repubblica.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) sottolinea che la proposta di legge potrebbe costituire a suo giudizio un'intromissione nell'autonomia di regioni ed enti locali, che, in materia urbanistica, hanno regolamenti peraltro molto diversi da regione a regione e da comune a comune. La procedura delineata dal testo in esame è a suo avviso confusa e produrrà rallentamenti oltre che nuovi costi e questo in palese controtendenza rispetto all'indicazione dell'attuale Governo di voler sburocratizzare e semplificare le procedure. Esprime sorpresa per l'intervento del collega Bof, con il quale si è spesso intesa, provenendo dalla medesima esperienza di amministratori locali, ritenendo che un problema urbanistico deve essere risolto in sede locale. Fa presente di aver svolto missioni molto interessanti con la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie di cui fa parte, visitando oratori e spazi gestiti da associazioni di volontariato che si sostituiscono di fatto allo Stato quanto all'accoglienza di persone disagiate, svolgendo un ruolo che, se mancante, getterebbe nella povertà migliaia di persone, per di più di nazionalità italiana. Si tratta di realtà che non hanno tutte le certificazioni necessarie, al pari di alcuni istituti scolastici, certificazioni che invece si chiedono alle associazioni di promozione

sociale che intendono svolgere attività di culto. Invita pertanto la maggioranza e il Governo a un'attenta riflessione considerato che l'approvazione di disposizioni che intendono raggiungere un determinato obiettivo mascherandolo sotto altre vesti rischia di creare gravi problemi ad altre realtà e in generale al Terzo settore già interessato da altre criticità.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 16.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, con corde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima allo svolgimento delle interrogazioni e successivamente alla riunione dell'ufficio di presidenza.

5-01805 Lai: Ritardi nel ripristino e nella realizzazione delle infrastrutture viarie in Gallura, con particolare riferimento ai collegamenti di Olbia con Sassari, Arzachena e Tempio.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio FERRANTE

risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvio LAI (PD-IDP), replicando, prende atto che il Ministero ha posto attenzione alla riapertura della strada Sassari-Olbia per il periodo estivo. Osserva che si tratta di una arteria estremamente delicata sotto il profilo della sicurezza stradale in quanto transita lì circa l'ottanta per cento del traffico commerciale che sbarca nel porto di Olbia. Segnala infine che si tratta di un'infrastruttura che già doveva essere ultimata nel lontano 2013. Quanto alle tratte Olbia-Arzachena e Olbia-Tempio fa presente che hanno registrato danni in seguito all'alluvione del 2013 e valuta con favore che finalmente riparta la progettazione. Avverte che vigilerà sul rispetto dei tempi riportati nella risposta e osserva che lo stanziamento di cui al nuovo contratto di programma con l'Anas per il periodo 2021-2025 per le infrastrutture sarde è a suo giudizio insufficiente per l'esecuzione delle opere necessarie. Auspica pertanto che ci siano stanziamenti di ulteriori risorse volti a garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture stradali sarde di cui all'atto di sindacato ispettivo a sua firma.

5-02229 Benzoni: Tempi di realizzazione della viabilità alternativa alla SS 340, con particolare riferimento al tratto che collega Argegno (CO) e Griante (CO).

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, di cui apprezza soprattutto l'ultimo passaggio. Sottolinea con favore che nella risposta sia individuata nel 2028 la data di conclusione di un'infrastruttura il cui completamento è in forte ritardo, ma osserva che si tratta comunque di una data lontana e che nel frattempo è opportuno valutare le modalità di gestione del traffico e i problemi di sicurezza presenti. In ul-

timo, valuta con favore l'istituzione del Tavolo permanente di coordinamento, la previsione dell'impiego di personale ausiliario e soprattutto la concentrazione del traffico di mezzi pesanti nelle ore notturne.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.
C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202
Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.*

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

All'articolo 1, comma 1, le parole: in termini di sono sostituite dalle seguenti: con riguardo alla.

ALLEGATO 2

5-01805 Lai: Ritardi nel ripristino e nella realizzazione delle infrastrutture viarie in Gallura, con particolare riferimento ai collegamenti di Olbia con Sassari, Arzachena e Tempio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la Società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Lungo l'itinerario Sassari-Olbia della S.S. 729, sono in corso di esecuzione i lavori dei lotti 2,4, 5 e 6 ed i lavori complementari al lotto 8 riguardante la ricostruzione del ponte sul Rio Enas sulla viabilità complanare.

Per quanto riguarda il lotto 2, i lavori hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 97,56 per cento. L'apertura completa dell'asse principale è prevista nei prossimi mesi, in vista della stagione estiva, mentre l'ultimazione complessiva è prevista per il mese di settembre del corrente anno.

I ritardi che si sono registrati nell'esecuzione dei lavori sullo svincolo Ozieri-S. Antioco di Bisarcio sono stati determinati dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPA sul rispetto del periodo di nidificazione e riproduzione dell'avifauna e dal rinvenimento di tre cisterne di un impianto abbandonato con sversamento di idrocarburi che, unitamente alla sottoposizione della ditta appaltatrice ad amministrazione giudiziaria, hanno comportato un rallentamento della fase di istruttoria e di approvazione di una perizia di variante. Tale sospensione, pur riguardando la viabilità secondaria in costruzione, ha determinato lo slittamento delle fasi di esecuzione dei lavori sullo svincolo e l'impossibilità di dare apertura al relativo tratto di asse principale.

In riferimento al lotto 4, i lavori hanno raggiunto un avanzamento del 75,08 per cento con previsione di apertura al traffico nei prossimi mesi, in vista della stagione estiva, in configurazione a doppia carreggiata, mentre l'ultimazione dell'intervento entro il mese di ottobre del corrente anno.

I lotti 5 e 6 sono aperti al traffico con asse principale e svincoli in configurazione definitiva con avanzamento lavori rispettivamente del 96,64 per cento e del 98,98 per cento. Tali interventi hanno subito ritardi per difficoltà dell'impresa assegnataria. Lo scorso 23 febbraio è stato sottoscritto il verbale di constatazione dei lavori eseguiti, a seguito del quale l'impresa ha ripreso le lavorazioni.

Per il completamento del lotto 8 – ponte Rio Enas su viabilità complanare, è stata concessa una proroga di 90 giorni a seguito della quale il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 29 maggio 2024.

Inoltre, il nuovo contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, deliberato dal Cipep lo scorso 21 marzo, ha previsto il finanziamento per i lavori di realizzazione della *Smart Road* e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e della segnaletica delle complanari della strada statale in parola.

Per quanto attiene ai lavori sulla strada provinciale Monte Pino, a causa della perdurante inerzia dell'impresa esecutrice, la società ANAS ha comunicato di aver avviato la procedura di risoluzione in danno prevista dal Codice dei contratti pubblici, con richiesta di parere preventivo obbligatorio al collegio consultivo tecnico chiamato ad esprimersi entro la fine del corrente mese.

Per quanto concerne gli ulteriori interventi per il completamento delle infrastrutture in Gallura, si rappresenta che si è conclusa la progettazione definitiva dell'intervento « S.S. 125 Orientale sarda. Connessione tra S.S. 554 e Nuova S.S. 554 » con appaltabilità prevista nel corrente anno.

Per quanto attiene alla Nuova S.S. 125/133-bis Olbia-Palau, si è conclusa la pro-

gettazione definitiva della Tratta Arzachena Nord – Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al chilometro 351 dell'attuale S.S. 125 – 1° stralcio, con appaltabilità prevista entro il 2025 ed è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, attualmente in fase di autorizzazione, della Tratta Olbia Nord – al chilometro 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B.

In conclusione, in riferimento alla S.S. 127 – Settentrionale Sarda, si è conclusa la progettazione definitiva del « Completamento della circonvallazione di Tempio » mentre è in corso quella dell'intervento Sarda Tratto Scala Ruja-Tempio. Per entrambe, l'appaltabilità è prevista entro il 2025.

ALLEGATO 3

5-02229 Benzoni: Tempi di realizzazione della viabilità alternativa alla SS 340, con particolare riferimento al tratto che collega Argegno (CO) e Griante (CO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

I lavori sulla S.S. 340 Regina, variante di Tremezzina, prevedono la realizzazione di una strada ad unica carreggiata con due corsie, a doppio senso di circolazione. Il tracciato, per complessivi 9,6 chilometri circa, è tutto in variante e si sviluppa prevalentemente in galleria. La variante, rispetto all'attuale S.S. Regina, ha origine al chilometro 19+500, in corrispondenza dello svincolo di Colonne, e termina al chilometro 30+500, in corrispondenza dello svincolo di Griante.

La consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 22 marzo 2023 e la tempistica per l'esecuzione dell'intervento è stimata in 1.846 giorni, con ultimazione dei lavori prevista per il 10 aprile 2028. Dal momento che è stata già superata la fase più critica delle lavorazioni contrattualmente previste, si conferma la data del 10 aprile 2028 quale termine per l'ultimazione dei lavori.

In relazione alla galleria di svincolo di Colonne (cosiddetto salto di montone), per la quale risultano completate tutte le opere civili, si evidenzia che è stata modificata la successione temporale delle lavorazioni di cantiere, al fine di consentire un miglioramento delle condizioni di sicurezza sia della circolazione stradale che delle lavorazioni che si svolgono in cantiere. Si è, quindi, provveduto a mantenere il transito veicolare lungo il tracciato storico della S.S. 340. L'attuale configurazione di cantiere e della viabilità lungo l'arteria in questione viene confermata per tutto il 2024.

Al fine di migliorare la fluidità del traffico veicolare nel tratto compreso tra gli

abitati di Argegno e Griante, ricordo che è stato istituito dal 2021 un Tavolo permanente di coordinamento presso la Prefettura di Como, presieduto da Prefettura e provincia, in coordinamento con la regione Lombardia, i sindaci dei comuni interessati ed ANAS, per individuare le più opportune strategie di gestione del traffico per limitare i disagi alla circolazione all'utenza.

Tra le strategie finora utilizzate, che verranno mantenute nel prosieguo dei lavori, rientrano l'impiego di personale ausiliario del traffico in corrispondenza delle strettoie della S.S. 340 e della S.S. 340 Dir e l'adozione, durante la stagione turistica, di una opportuna ordinanza per la limitazione al transito dei mezzi pesanti, nonché l'individuazione di percorsi stradali alternativi e l'implementazione di diversi servizi di trasporto pubblico.

Infine, allo scopo di ridurre il più possibile la presenza di mezzi pesanti provenienti o diretti ai cantieri dei lavori, ANAS ha comunicato di aver dato indicazione all'esecutore affinché provveda, compatibilmente alla realizzazione delle singole fasi lavorative, a concentrare la circolazione dei propri mezzi preferibilmente nelle ore notturne.

Garantisco l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a monitorare l'andamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma fornito da ANAS al fine di giungere nei tempi previsti alla realizzazione degli interventi per un'arteria fondamentale per la mobilità nella provincia lariana, in considerazione della sua forte vocazione turistica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02252 Barbagallo: Sviluppo dell'aeroporto di Catania e Piano nazionale aeroporti	136
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	138

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	137
--	-----

Audizione di rappresentanti di: Associazione logistica intermodalità sostenibile (ALIS), Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) (in videoconferenza), Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02252 Barbagallo: Sviluppo dell'aeroporto di Catania e Piano nazionale aeroporti.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto dalla risposta del sottosegretario. Per quanto riguarda il Piano nazionale aeroporti (PNA), rimarca che il Ministro Salvini aveva dichiarato, nel corso di un'interrogazione a risposta immediata svolta in Aula, che l'*iter* si sarebbe concluso entro il 2023, con il pieno coinvolgimento della Commissione; al contrario, si apprende ora che sono ancora in corso le interlocuzioni preliminari. Afferma di aspettarsi a questo punto un chiarimento del Governo in merito ai tempi previsti per la trasmissione di tale atto al Parlamento, giacché il PNA è un documento strategico sia per la mobilità interna che per l'offerta turistica e questa incertezza appare assai sconcertante.

Per quanto riguarda invece l'aeroporto di Catania, vi sono numerose perplessità sulla gestione, a partire dall'incendio della scorsa estate che ha di fatto paralizzato i trasporti di tutta la Sicilia. Vi sono notizie

di stampa in base alle quali sarebbero state rinnovate le consulenze per affidamenti diretti per un importo pari a 483.000 euro, mentre la struttura è ferma al 2016 e la gestione dei servizi connessi, ad esempio i parcheggi, rimane assolutamente deficitaria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di: Associazione logistica intermodalità sostenibile (ALIS), Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) (in videoconferenza), Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza).

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Davide MARESCA, *consulente legale dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal)*, Marcello DI CATERINA, *vicepresidente e direttore dell'Associazione logistica intermodalità sostenibile (ALIS)*, Umberto RUGGERONE, *presidente dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica)*, e Davide FALTERI, *vicepresidente della Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maria Grazia FRIJIA (FDI), Valentina GHIO (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S) e Luciano CANTONE (M5S).

Marcello DI CATERINA, *vicepresidente e direttore dell'Associazione logistica intermodalità sostenibile (ALIS)*, e Davide FALTERI, *vicepresidente della Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica)*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

5-02252 Barbagallo: Sviluppo dell'aeroporto di Catania e Piano nazionale aeroporti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue.

In premessa preciso che la complessa procedura per l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale è disciplinata dall'articolo 698 del Codice della navigazione. Tale articolo, infatti, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali d'interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN.

Il Piano nazionale degli aeroporti è atto di programmazione dello sviluppo del sistema aeroportuale nazionale di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ENAC.

L'attuale Governo sta portando avanti un ampio confronto sulla nuova proposta di Piano, avanzata dall'ENAC a fine 2022, sia con le associazioni datoriali rappresentative dei vari operatori della filiera del trasporto aereo (gestori, compagnie aeree, *handler*) sia con le organizzazioni sindacali di categoria, al fine di giungere ad un atto di indirizzo sulle politiche strategiche di programmazione del settore il più ampiamente condiviso da tutte le forze imprenditoriali e sociali interessate.

L'iter di approfondimento con tali categorie, ormai in stato avanzato di definizione, ha lo scopo di giungere attraverso il nuovo

Piano al potenziamento e alla valorizzazione della competitività dell'intero sistema economico nazionale e al soddisfacimento della crescente domanda di mobilità di persone e merci, con particolare attenzione allo sviluppo dell'integrazione intermodale, dell'accessibilità alle reti di trasporto su tutto il territorio, riducendo le diseguaglianze in un percorso coerente di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Un ruolo di rilievo sarà assunto da interventi significativi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica e di razionalizzazione dell'intera rete di trasporto aereo, per consentire lo sviluppo di un *network* aeroportuale innovativo e l'utilizzo efficiente della capacità aeroportuale, aumentando al contempo la sicurezza e l'operatività degli scali, nonché l'offerta ai passeggeri di un sistema in grado di elevare la qualità del servizio e minimizzare i tempi di attesa.

In tale contesto risulterà inserito anche lo sviluppo dell'aeroporto di Catania, già di interesse nazionale nel vigente Piano e classificato nella nuova proposta ENAC di « rilevanza internazionale » per connettività, con riconoscimento delle accresciute potenzialità collegate ai traffici dell'area del Mediterraneo oltreché del ruolo fondamentale, insieme all'aeroporto di Palermo, di collegamento della Sicilia con il continente.

Al riguardo, si evidenzia che l'ENAC ha già approvato tecnicamente il nuovo *master pian* dell'aeroporto, con orizzonte temporale al 2030, prevedendo opere di adeguamento e potenziamento dello scalo e che su tale *master pian* è stata già conclusa positivamente la procedura di valutazione d'impatto ambientale. In particolare, si sta già procedendo all'abbattimento dell'*hangar* Morandi, che consentirà il recupero di 50.000 metri cubi per l'ammodernamento dello scalo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna (Seguito dell'esame e rinvio)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, con riferimento alle richieste di audizione avanzate dai Gruppi di minoranza nel corso

dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, fa presente di essere favorevole al loro svolgimento auspicando, peraltro, una celere conclusione dell'iter del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che tale questione potrà essere affrontata nella riunione dell'ufficio di presidenza, già convocata al termine della sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'ordine dei lavori	140
Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	141
Audizione di rappresentanti di illimity Bank (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti di EIT Digital (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti del Gruppo Sirti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02255 Barzotti: Iniziative volte ad incentivare il ricorso al lavoro agile	142
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-02253 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno del subappalto basato sullo sfruttamento della manodopera	142
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-02254 Sarracino: Iniziative volte a sollecitare il rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata a condizioni dignitose	142
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	143
AVVERTENZA	143

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime disagio per le

modalità di organizzazione dei lavori, a fronte dell'improvvisa modifica dei punti all'ordine del giorno comunicata attraverso una repentina nuova convocazione della Commissione, avvenuta a ridosso dell'inizio dei lavori. Auspica che ciò non si ripeta in futuro o che possa esservi quantomeno una preventiva consultazione dei rappresentanti di gruppo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa presente di essere

stato costretto ad assumere in piena autonomia la decisione relativa ad una modifica della convocazione della Commissione, in considerazione dell'imprevisto prolungamento dei lavori dell'Assemblea, anche al fine di valutare con maggiore attenzione – nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso – la questione dell'eventuale revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 786 Morgante, posta dalla relatrice su richiesta della presentatrice di tale proposta di legge. Ricorda, infatti, che su tale questione, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata formulata una richiesta di approfondimento da parte di un gruppo di minoranza.

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di illimity Bank.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco RUSSOMANDO, *Direttore Risorse Umane e Organizzazione di illimity Bank*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di EIT Digital.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Federico MENNA, *Chief Executive Officer di EIT Digital*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, la presidente Tiziana NISINI.

Federico MENNA, *Chief Executive Officer di EIT Digital*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI).

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pietro GIURDANELLA, *Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Bologna*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Sirti.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni SANNINO, *Direttore ICT Management del Gruppo Sirti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Giovanni SANNINO, *Direttore ICT Management del Gruppo Sirti*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02255 Barzotti: Iniziative volte ad incentivare il ricorso al lavoro agile.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, ritiene che la risposta del Governo non sia assolutamente soddisfacente, facendo no-

tare che appare necessaria una seria riforma del lavoro agile, al fine di incentivare forma flessibili di lavoro, quali lo *smart working* e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che siano al passo dei tempi e consentano una maggiore produttività. Fa notare, invece, che le misure del Governo rischiano di disincentivare tali modalità lavorative, soprattutto a scapito dei soggetti fragili, non contemplandosi alcuna proposta di riforma seria e limitandosi a rinviare agli accordi individuali tra datori di lavoro e lavoratori scelte che invece dovrebbero essere assunte nella sede della contrattazione decentrata, laddove sarebbe possibile controbilanciare lo squilibrio presente tra le parti in campo.

5-02253 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno del subappalto basato sullo sfruttamento della manodopera.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che la risposta del Governo non sia soddisfacente e testimoni il disinteresse del Governo, peraltro confermato dall'atteggiamento distratto dello stesso sottosegretario Durigon, verso fatti che invece richiederebbero la massima attenzione. Evidenzia piuttosto la necessità di interventi urgenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno sempre più diffuso del subappalto basato sullo sfruttamento della manodopera, nel quale si registrano casi drammatici in cui i lavoratori vengono trattati come merce di scambio, in violazione dei contratti collettivi.

5-02254 Sarracino: Iniziative volte a sollecitare il rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata a condizioni dignitose.

Marco SARRACINO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SARRACINO (PD-IDP), pur registrando qualche progresso ottenuto grazie alla sinergia con la Regione Campania per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori coinvolti, ritiene che in tale contesto si dovrebbe far di più in un'ottica di rilancio industriale, al fine di garantire nel comparto condizioni di lavoro dignitose. Fatto notare che ci si è mossi con colpevole ritardo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore della Distribuzione Moderna Organizzata, sollecita un intervento serio del Governo al fine di indurre le parti ad un proficuo confronto per la definizione di un rinnovo che sia in linea con quanto già convenuto per settori analoghi quali quello del terziario, distribuzione e servizi o della Distribuzione cooperativa.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 aprile 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

5-02255 Barzotti: Iniziative volte ad incentivare il ricorso al lavoro agile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie, Presidente. In relazione al quesito posto dagli Onorevoli interroganti in merito alla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili sia nel settore pubblico che in quello privato, si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato dal Ministro Ciriari nella seduta di *question time* del 14 febbraio scorso, con la direttiva del 29 dicembre 2023 è stato evidenziato che la pandemia ha fatto sorgere la necessità di utilizzare il lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa alla stregua di uno strumento emergenziale finalizzato a ridurre i numeri dei contagi.

Superata la fase emergenziale, il lavoro agile è regolato da una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata e l'istituto viene considerato strumento di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori.

In questo contesto, la citata direttiva demanda alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche un utilizzo del lavoro agile orientandolo anche alla salvaguardia dei soggetti più esposti a rischi per la salute consentendo loro di svolgere la prestazione

lavorativa in modalità agile, anche in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Sempre sul punto, segnalo che la competente Direzione generale per le politiche del personale l'innovazione organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente prorogato fino al 31 maggio 2024 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per 5 giorni a settimana al personale che ne faccia richiesta e che rientri nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, ovvero abbia già ottenuto parere positivo del medico competente circa il riconoscimento della condizione di fragilità.

Concludo, signor Presidente, rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantirà la tutela dei lavoratori fragili assicurando, allo stesso tempo, il buon andamento degli uffici e la piena funzionalità della pubblica amministrazione nel suo complesso.

ALLEGATO 2

5-02253 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno del subappalto basato sullo sfruttamento della manodopera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo si chiede quali iniziative di competenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di contrastare il fenomeno del sub-appalto basato sulla produzione con forza lavoro in condizione di sfruttamento.

Per quanto concerne i profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene opportuno evidenziare che nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 19 dicembre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, per il triennio 2023-2025.

Si tratta di uno strumento volto a dotare il Paese di una strategia stabile di prevenzione e di contrasto del fenomeno mediante l'introduzione di misure dirette e indirette finalizzate a trasformare il lavoro irregolare in regolare, anche attraverso la promozione di una cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori e della sana competizione tra imprese. Gli interventi introdotti agiscono sul doppio binario della repressione e della prevenzione.

Da un lato, è infatti assicurata un'efficace azione di contrasto volta al potenziamento dell'attività di vigilanza, accompagnata da una più efficiente attività di pianificazione degli interventi ispettivi e di incremento del numero di ispezioni sul lavoro. Allo stesso tempo, si intende agire attraverso interventi normativi che incidano sull'attuale impianto sanzionatorio per

disincentivare condotte che esponano i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di pregiudizio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul punto, si evidenzia che, con il recente decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 (PNRR *bis*) recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » – attualmente in corso di conversione – sono previste misure concrete per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, in merito al trattamento retributivo nell'ambito della disciplina in materia di appalto, il legislatore ha introdotto un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto ... « un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto ».

In ogni caso, preso atto di quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, posso assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza, proseguirà la propria decisa azione di contrasto ad ogni condotta illecita o irregolare.

ALLEGATO 3

5-02254 Sarracino: Iniziative volte a sollecitare il rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata a condizioni dignitose.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale si chiede quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di indurre le parti ad un proficuo confronto per la definizione del rinnovo del contratto della Distribuzione Moderna Organizzata, acquisiti elementi informativi dagli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si ricorda che tra gli obiettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali c'è quello di stimolare il rinnovo dei contratti scaduti al fine di salvaguardare il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione congrua e dignitosa.

Con riferimento al caso specifico, si segnala che il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali ha osservato con peculiare attenzione la mobilitazione delle lavoratrici ed i lavoratori interessati dall'applicazione del suddetto contratto, nella consapevolezza che eccessivi ritardi nel rinnovo di contratti scaduti possano determinare effetti penalizzanti sui livelli retributivi dei lavoratori interessati.

In conclusione, pur tenendo presente che l'iniziativa di sottoscrivere o rinnovare contratti collettivi di lavoro nei diversi settori economici è rimessa alla autonomia negoziale delle Parti interessate, preso atto di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle proprie competenze, garantirà il proprio supporto tecnico nell'eventualità venga richiesto dalle parti interessate.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi</i>)	154
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
RISOLUZIONI:	
7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00052</i>)	149
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	156
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	165
7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi</i>)	152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018 Foti.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo lo svolgimento della relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore, deputato Maccari, per l'illustrazione della proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Carlo MACCARI (FdI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), illustrando la proposta alternativa di parere, ritiene che la modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore proposta dal provvedimento in esame non possa essere accolta, dal momento che essa viola alcuni principi costituzionali, con particolare riferimento alla libertà di confessione religiosa.

Ritenendo che si determinerebbero discriminazioni inaccettabili, preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco FURFARO (PD-IDP), annunciando la contrarietà del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, anche per le ragioni evidenziate dal collega Quartini, ribadisce che la modifica proposta all'articolo 71 del codice del Terzo settore appare in contrasto con alcune disposizioni costituzionali, come evidenziato da alcuni costituzionalisti sentiti in audizione.

In particolare, essa contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione in quanto configurerebbe una disparità di trattamento tra le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore. Inoltre, sarebbe in contrasto anche con altre disposizioni costituzionali (segnatamente gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione), determinando una discriminazione per quanto riguarda la libertà di culto, in

particolare con riferimento ad alcune confessioni religiose.

Luana ZANELLA (AVS) esprime contrarietà, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere del relatore, associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi precedentemente intervenuti in dichiarazione di voto. Ritiene, inoltre, che la legislazione che disciplina il Terzo settore, già oggetto di un recentissimo intervento normativo, dovrebbe sempre ispirarsi a criteri di semplificazione. Non comprendendo pertanto le ragioni di un intervento così « pesante » da parte del legislatore, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risulta pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'avvio della discussione in Assemblea da venerdì 12 aprile.

Ricorda altresì che nelle precedenti sedute il relatore, deputato Furfaro, aveva prospettato la possibilità di individuare una soluzione volta a superare la valutazione negativa formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, in relazione a una nota con la quale il Ministero della salute aveva fornito elementi rispetto ai profili tecnici e finanziari. Il rappresentante del Governo aveva manifestato la propria disponibilità a svolgere un'istruttoria al riguardo, coinvolgendo informalmente il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che, da quanto si apprende per le vie brevi, l'istruttoria non è ancora conclusa.

Pertanto, al fine di consentirne il completamento, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è unanimemente convenuto sull'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento ad altra data, con l'intesa di inserirlo all'ordine del giorno della Commissione non appena saranno maturate le condizioni per poter modificare il testo nel senso sopra indicato.

Tutto ciò precisato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00052).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, predisposta dalla deputata Marianna Ricciardi e condivisa con i deputati Ciancitto e Girelli, è nella disponibilità dei componenti della Commissione già da diversi giorni (*vedi allegato 3*).

Non essendoci richieste di intervento, dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere su tale proposta di testo unificato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime complessivamente un parere favorevole sulle premesse della proposta di testo unificato predisposta dalla deputata Marianna Ricciardi, fornendo tuttavia alcune precisazioni. In relazione all'impegno relativo alla cronicizzazione del fenomeno della medicina difensiva a causa della costante riduzione dell'organico, propone di sostituire il riferimento alla riduzione della spesa sanitaria, che appare generico e di non agevole collocazione temporale, con uno al tetto di spesa relativo alle assunzioni.

Esprime quindi perplessità per il combinato disposto di quanto indicato nelle ultime due premesse, in quanto mentre nella penultima si invita a vigilare rispetto alla possibilità che gli esperti che redigono le linee guida non siano immuni dall'esposizione a conflitti di interessi, nell'ultima tale questo aspetto sembra essere dato sostanzialmente per scontato, introducendo anche un esplicito riferimento al fenomeno del cosiddetto « *disease mongering* ». Esprime pertanto parere favorevole sull'ultima premessa a condizione che da essa sia espunta la prima parte.

Per quanto concerne gli impegni, esprime parere favorevole su quello di cui al numero 1) nonché sul numero 2), quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a misurare, implementare e diffondere la cultura sulla sicurezza del paziente e a migliorare il coordina-

mento, lo sviluppo e la condivisione di linee guida, buone pratiche clinico assistenziali, buone pratiche per la sicurezza e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente ».

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 3) nonché su quello di cui al numero 4), a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, anche favorendo l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, anche a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi non del tutto adeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito ».

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 5), a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017 adottando i relativi decreti attuativi ». Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 6) a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità di porre in essere procedure di comparazione tra l'ordinamento italiano e quello di altri Paesi al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento elementi migliorativi ». Esprime, quindi, parere favorevole sull'impegni di cui ai numeri da 7) a 9).

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 10), a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad effettuare, con cadenza periodica, il monitoraggio sulla formazione in tema di sicurezza e gestione del rischio clinico in ambito regionale e universitario, promuovendo, con il Ministero dell'università e della ricerca, percorsi formativi nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ».

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 11), mentre esprime parere contrario su quello di cui al numero 12).

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 13), a condizione che sia sostituita la parola « escluso » con « accertato ». Esprime quindi parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 14) e 15). Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 16), a condizione che sia preceduto dalla locuzione « ad assumere iniziative di competenza volte ». Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 17), nonché sull'impegno di cui al numero 18), a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, il suo impatto sulle liste d'attesa, sull'accessibilità alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e a stimare i potenziali danni per i pazienti collegati a tali prestazioni non necessarie ».

Esprime, quindi, parere favorevole sull'impegno di cui al numero 19), a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità di introdurre ogni iniziativa utile, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario », nonché sugli impegni di cui ai numeri 20) e 21).

Esprime, quindi, parere contrario sugli impegni di cui ai numeri 22) e 23).

Esprime, infine, parere favorevole sull'impegno di cui al numero 24), a condizione che la parte iniziale sia modificata nei seguenti termini: « ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere la concreta attivazione », e parere favorevole su restanti impegni di cui ai numeri da 25) a 27).

Andrea QUARTINI (M5S), con riferimento al parere espresso dal sottosegretario Gemmato sull'ultima premessa, sottolinea che il fenomeno del cosiddetto « *disease mongering* », ovvero della pratica, portata avanti anche con il contributo delle aziende farmaceutiche, di ampliare il concetto di malattia per incrementare il consumo di medicinali, richiamato nell'ultima premessa del testo unificato delle risoluzioni di cui il

sottosegretario Gemmato chiede una riformulazione, è conosciuto da oltre due decenni. Ricorda che nella letteratura scientifica internazionale sono state individuate più di un centinaio di « non malattie », cioè di condizioni di salute per le quali si promuove un utilizzo di prodotti farmaceutici che non sarebbe necessario.

Manifesta, quindi, disponibilità da parte del suo gruppo ad espungere il riferimento al *disease mongering* dal testo della risoluzione purché vi sia un impegno ad approfondire e affrontare un fenomeno che ha un impatto estremamente significativo sull'incremento della spesa farmaceutica e rispetto al quale sono disponibili dati epidemiologici consolidati. Precisa che non si tratta di introdurre pratiche proibizionistiche ma semplicemente di promuovere una cultura sanitaria che renda consapevoli sui reali benefici del consumo dei farmaci.

Marianna RICCIARDI (M5S), anche sulla base delle considerazioni espresse dal collega Quartini, accetta le proposte di riformulazione formulate dal rappresentante del Governo. Chiede, quindi, di procedere ad una votazione per parti separate, nel senso di votare prima le premesse e gli impegni sui quali vi è un parere favorevole o rispetto ai quali è stata accolta la riformulazione proposta dal sottosegretario Gemmato e, quindi, gli impegni sui quali vi è invece un parere contrario.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) dichiara di non poter nascondere il proprio disagio in merito all'intervento del sottosegretario Gemmato, che propone modifiche sostanziali a un testo unificato frutto di un confronto tra tutti i gruppi presenti all'interno della Commissione, trovando inoltre in qualche modo « bizzarro » che sia l'Esecutivo a indicare al Parlamento quali siano gli impegni che devono essere rivolti allo stesso Governo.

In linea di principio, ritiene preferibile rimandare la votazione per poter svolgere una valutazione più approfondita sulle modifiche proposte, posto che le stesse sono state avanzate direttamente nel corso della seduta. Tuttavia, anche in considerazione

del fatto che la collega Ricciardi, per la quale nutre particolare stima, ha accolto le proposte di riformulazione, e rilevata l'importanza dei numerosi impegni contenuti nel testo della risoluzione, si dichiara disponibile a procedere alla votazione nella seduta odierna. Si associa alla richiesta di votazione per parti separate avanzata dalla collega Ricciardi, esprimendo l'augurio che possa essere data attuazione in maniera sollecita agli impegni contenuti nel testo unificato delle risoluzioni.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito all'elaborazione del testo in discussione e il rappresentante del Governo per il ruolo svolto, dichiarando di accogliere tutte le proposte di riformulazione da lui avanzate, compresa l'espunzione di alcuni impegni.

Si dichiara fiducioso che la Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia sarà in grado di dare un contributo importante per i necessari correttivi da apportare alla normativa sulla responsabilità sanitaria introdotta nel 2017, al fine di ristabilire la fiducia tra medico e paziente, diminuire la spesa causata dalla pratica della medicina difensiva e creare un clima di lavoro più disteso per il personale sanitario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, a seguito della richiesta avanzata in tal senso, avverte che si procederà alla votazione della proposta di testo unificato, come riformulata, ad eccezione degli impegni di cui ai numeri 12), 22) e 23).

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione dei restanti impegni contenuti nella proposta di testo unificato.

La Commissione respinge gli impegni di cui ai numeri ai numeri 12), 22) e 23) della

proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della sua approvazione, il testo unificato delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, come riformulato, assume il numero 8-00052.

7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 27 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-211 Quartini e 7-213 Malavasi, che saranno discusse congiuntamente alla risoluzione già in discussione, in quanto vertenti sulla stessa materia.

Ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Ciancitto ha illustrato il contenuto e le finalità della risoluzione di cui è primo firmatario.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività », quale risultante dalle proposte emendative approvate (C. 1018 Foti),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
QUARTINI, SPORTIELLO, DI LAURO, MARIANNA RICCIARDI**

La XII Commissione,

esaminata la proposta di legge recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività » (C. 1018 Foti);

osservato come il provvedimento sia volto ad escludere, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista, dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore;

in relazione allo svolgimento di attività di culto, la norma in esame limita la propria applicazione alle attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come, alla luce della finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo anche il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;

segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19

e 20 della Costituzione ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) »;

alla luce della giurisprudenza costituzionale innanzi richiamata, la prevista esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, dovrebbe configurarsi non come regola generale assoluta, che peraltro nella proposta in esame esclude solo talune

confessioni religiose, ma dovrebbe essere prevista in casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali correlati al territorio,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XII Commissione,

premessi che:

dalla metà circa degli anni Novanta i medici hanno iniziato ad attuare dei comportamenti clinici atti a tutelare sé stessi da possibili contenziosi medico-legali e non il paziente che hanno in cura. Tali comportamenti vengono nel complesso definiti « medicina difensiva ». In letteratura la pratica della medicina difensiva è generalmente suddivisa in positiva, quando i medici prescrivono visite, farmaci o esami superflui e negativa, quando i medici si rifiutano di curare pazienti ad alto rischio o di assumere incarichi ad alto rischio di contenzioso;

i pazienti sono le prime vittime, soprattutto della medicina difensiva negativa in quanto capita di non trovare medici che vogliano effettuare interventi chirurgici potenzialmente risolutivi ma rischiosi. L'attuale grave crisi di personale nei pronto soccorso, con tempi di attesa che superano le otto ore per ricevere una visita è causata, anche, in parte dall'alto rischio di ricevere denunce per i medici che vi lavorano;

già il 15 dicembre 2008 l'Unione europea aveva presentato una relazione al Parlamento e al Consiglio e una proposta di raccomandazione mettendo in evidenza la gravità e la ricorrenza dei danni ai pazienti, delle infezioni ospedaliere, delle diagnosi non corrette o tardive, degli errori chirurgici e della errata prescrizione/somministrazione di farmaci;

mentre la Commissione UE raccomandava l'adozione di misure specifiche per il rafforzamento della prevenzione e il controllo dei rischi nelle strutture sanita-

rie, anche il Consiglio europeo emanava il 9 giugno 2009 una raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti (2009/C151/01), suggerendo agli Stati membri una serie di azioni per favorire la riduzione dei danni ai pazienti e raccomandando la nomina di autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti, lo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri per la prevenzione dei rischi, la più esaustiva informazione ai pazienti, il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza relativi ad eventi sfavorevoli verificatisi, la formazione del personale sanitario e la condivisione delle esperienze dei diversi Paesi;

anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, come ricordato dall'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, è intervenuta sul tema, ribadendo che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo discende l'obbligo degli Stati membri di mettere in atto un quadro regolamentare che imponga agli ospedali, sia pubblici che privati, l'adozione di misure adeguate per assicurare la protezione della salute e la vita dei loro pazienti e sistemi che permettano di accertare le cause dei decessi o di danni gravi ai pazienti;

in sintesi tutti gli organismi europei, ormai da diversi anni, hanno indicato la necessità di adottare misure di prevenzione a livello normativo ed operativo per assolvere all'obbligo di tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei pazienti, riducendo al minimo i rischi connessi;

la 72^a Assemblea mondiale della sanità (WHA72) nel maggio 2019 ha adottato una risoluzione sull'« Azione globale sulla sicurezza dei pazienti » che riconosce la sicurezza dei pazienti come una priorità

sanitaria globale e sottolinea che nessuno dovrebbe essere danneggiato nell'assistenza sanitaria e chiede all'OMS di formulare un piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti;

il Piano d'azione globale è stato adottato dalla settantaquattresima Assemblea mondiale della sanità nel 2021 con una visione di « un mondo in cui nessuno subisca danni nell'assistenza sanitaria e ogni paziente riceva cure sicure e rispettose, sempre e ovunque »; lo scopo del piano d'azione è fornire una direzione strategica a tutte le parti interessate per eliminare i danni evitabili nell'assistenza sanitaria e migliorare la sicurezza dei pazienti attraverso azioni politiche sulla sicurezza e la qualità dei servizi sanitari, nonché per l'attuazione delle raccomandazioni. Il piano d'azione fornisce un quadro ai Paesi per sviluppare i rispettivi piani d'azione nazionali sulla sicurezza dei pazienti, nonché per allineare gli strumenti strategici esistenti e migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

secondo quanto riportato sul sito dell'OMS, le pratiche terapeutiche non sicure e gli errori terapeutici sono una delle principali cause di lesioni e danni evitabili nei sistemi sanitari di tutto il mondo; a livello globale, il costo associato agli errori terapeutici è stato stimato in 42 miliardi di dollari all'anno;

secondo il *Global Patient Safety Action Plan 2021-2030* dell'OMS, « si stima che un paziente su dieci è soggetto a un evento avverso mentre riceve cure ospedaliere nei Paesi ad alto reddito. Le prove disponibili suggeriscono che 134 milioni di problemi derivanti da cure non sicure si verificano negli ospedali dei Paesi a basso e medio reddito, contribuendo a circa 2,6 milioni di decessi ogni anno. Secondo le recenti stime, il costo sociale del danno ai pazienti può essere valutato tra mille e duemila miliardi di dollari l'anno. »;

il 17 settembre si celebra il *World Patient Safety Day* – Giornata mondiale della sicurezza del paziente – promosso

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita organizzando eventi e iniziative a livello nazionale; il tema individuato per la Giornata 2022 è stato « Medication Without Harm », volto a sottolineare l'importanza di seguire un approccio di sistema e di promuovere pratiche sicure per prevenire errori in corso di terapia farmacologica;

la medicina difensiva, in senso stretto, identifica la condotta del sanitario che, nel prendere decisioni in relazione ad un paziente, fa prevalere l'esigenza di evitare le conseguenze giudiziarie rispetto alla tutela della salute del paziente stesso e a tal fine può compiere atti di cura o esami in eccesso (medicina difensiva attiva) ovvero omettere i predetti atti fino ad arrivare talvolta a non prendere in cura il paziente (medicina difensiva passiva);

il sanitario che mette in atto una medicina difensiva attiva, abusa di esami o accertamenti sanitari, con rilevanti conseguenze sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico; non meno grave è la condotta del sanitario che per evitare conseguenze giudiziarie rifiuta l'intervento di propria competenza perché ritenuto troppo rischioso;

il fenomeno della medicina difensiva è cresciuto in maniera concomitante all'aumento del contenzioso legale per *mal-practice* medica. Più aumentano i contenziosi medico-legali e la loro percezione nella classe medica, più aumenta il ricorso alla medicina difensiva che sottrae risorse a chi ha un bisogno effettivo di cure. Più si riduce l'effettiva disponibilità di risorse sanitarie e più aumentano i danni ai pazienti e quindi il contenzioso medico legale. Si tratta, dunque, di un circolo vizioso per cui il fenomeno è sia causa che conseguenza delle azioni giudiziarie;

caratteristiche del fenomeno sono dunque: l'assenza di serenità per il sanitario, la sfiducia nel Ssn da parte del paziente che non riceve le cure adeguate, la crescita esponenziale dei costi per l'intera

collettività per prestazioni in realtà evitabili e, infine, il sacrificio della prevenzione;

la crescita esponenziale del fenomeno ha determinato anche la difficoltà di trovare copertura assicurativa idonea per i sanitari e per le strutture sanitarie, con una diminuzione dell'offerta da parte delle compagnie assicurative ed un aumento insostenibile dei premi assicurativi, soprattutto per talune specialità sanitarie;

sulla medicina difensiva ha influito l'avanzamento e la diffusione delle conoscenze in medicina che ha determinato un innalzamento delle aspettative da parte del paziente e dei suoi familiari;

anche la riduzione della spesa sanitaria ha indubbiamente cronicizzato il fenomeno a causa della riduzione dell'organico delle strutture sanitarie che ha deteriorato le condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

talune ricerche sulla medicina difensiva hanno restituito dati allarmanti secondo cui circa il 70 per cento dei medici ha messo in atto, almeno una volta nell'arco della carriera, una strategia di medicina difensiva e più del 10 per cento dei medici è coinvolto in una controversia legale;

il ricorso da parte dei medici a comportamenti « protettivi » come la medicina difensiva, e quindi alla richiesta di visite, esami o farmaci superflui da un punto di vista clinico ma utili in caso di contenzioso, risulta in forte crescita: secondo le recenti inchieste, sono circa 300 mila le cause per colpa medica, 35 mila ogni anno le richieste di risarcimento. La maggior parte riguarda l'attività chirurgica (38,4 per cento), omesse o errate diagnosi (20,7 per cento) errori terapeutici (10,8 per cento), infezioni nosocomiali (6,7 per cento);

nonostante l'80 per cento delle cause intentate finisca in un'assoluzione o archiviazione, la preoccupazione e il malessere della classe medica è costante perché, co-

munque, le indagini vengono avviate e i processi continuano ad aver corso lasciando stremati i sanitari, costretti ad affrontare defatiganti difese in punto di fatto e di diritto e a fare ricorso a consulenti tecnici e avvocati specialisti del settore;

le conseguenze della medicina difensiva hanno, peraltro, un impatto sociale importante: dall'aggravio economico sul bilancio dello Stato (si stima che in Italia la medicina difensiva abbia un costo di 165 euro pro capite), senza che a ciò corrisponda un aumento di qualità e di sicurezza del Servizio sanitario nazionale, all'aumento dei premi assicurativi a carico del personale sanitario, sino ad arrivare alla conseguente limitazione del diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della nostra Costituzione;

le ripercussioni in termini economici per il Ssn nel suo complesso sono rilevanti. Sebbene il costo della medicina difensiva non sia facilmente quantificabile, secondo stime recenti di Agenas, in Italia esso si aggirerebbe intorno al 10 per cento della spesa sanitaria complessiva, pari a circa 9-10 miliardi di euro l'anno (0,75 per cento del Pil); a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che tutto questo costa a contribuenti 22,5 miliardi di euro l'anno, ossia il 15 per cento della spesa sanitaria annuale, condizionando gravemente l'attività assistenziale;

nel 2017 il legislatore è intervenuto per cercare di contrastare il fenomeno in maniera sistemica, attraverso la legge 24/2017, cosiddetta « legge Gelli » dal nome del suo estensore che, nelle fasi di approvazione della legge medesima, ebbe modo di rappresentare che: « [...] la medicina difensiva rappresenta circa tra l'11% e il 23% di tutte le prestazioni [...]: nel dettaglio i medici dichiarano di prescrivere farmaci (53%), visite specialistiche (73%), esami di laboratorio (71%), esami strumentali (76%) e ricoveri (50%) anche per il timore di ricevere una denuncia da parte dei pazienti (78%). Per quanto riguarda l'impatto economico, la Medicina Difensiva incide sui costi del Servizio Sanitario Nazionale per il 10,5% circa, per una cifra pari a 10 miliardi di euro »;

con l'intervento legislativo si è percorsa la prevalente strada di attenuare la responsabilità del sanitario e nel contempo di risarcire, ove possibile, i pazienti attraverso l'istituzione di un fondo per le vittime di malasanità; più in particolare, è stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale, il 590-*sexies*, che prevede l'esclusione della responsabilità penale del sanitario per morte o lesioni, nel caso di imperizia e di colpa lieve, a condizione che il sanitario abbia agito in conformità a linee guida o, in mancanza di esse, seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali;

con la medesima legge Gelli viene codificata quindi una responsabilità civile a doppio binario: una responsabilità extracontrattuale se è dipendente di una struttura sanitaria e una responsabilità contrattuale se è libero professionista; la struttura sanitaria è sempre soggetta a responsabilità contrattuale ed è obbligata ad avere l'assicurazione, fatta salva la possibilità di « autoassicurarsi »; il paziente può dunque agire per il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria, del medico e dell'assicurazione, previo tentativo di conciliazione previsto dalla stessa legge;

la legge Gelli è intervenuta anche in materia di assicurazione, contemplando l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione e l'accesso al cd. « Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria »;

a più di sei anni di distanza dall'approvazione della legge in questione, mancano ancora taluni decreti attuativi che di fatto la rendono inefficace per la parte precipuamente intesa a definire i criteri e le modalità per la vigilanza e il controllo sulle imprese di assicurazione che intendano operare in ambito sanitario e sui requisiti minimi delle polizze assicurative; senza i decreti attuativi, di fatto, non si consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e né è operativo il « Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria », che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale do-

vuto dalle imprese assicuratrici operanti nel ramo, destinato a risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

guardando oltre i confini nazionali, sul tema della responsabilità sanitaria rileva l'esperienza dell'ordinamento francese che seguendo lo stesso percorso italiano dell'aumento esponenziale dei contenziosi giudiziari e della difficoltà di trovare idonee coperture assicurative, con due provvedimenti normativi del 2002 ha ridelineato il regime della responsabilità sanitaria prevedendo sia il rimedio tradizionale della responsabilità civile ancorata alla colpa sia il sistema di solidarietà sociale, cosiddetto « no-fault », che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria con un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile con colpa grave, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore;

viene previsto in Francia, in maniera solidaristica, un fondo di garanzia nazionale che si fa carico dei danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario. L'istituzione di tale fondo che eroga indennizzi è più economica rispetto al pagamento di polizze assicurative da parte di enti e strutture del servizio sanitario nazionale, inoltre, riduce il numero totale di cause, che si genera in un sistema basato sulla colpa come il nostro;

in Italia, esiste già per alcune limitate fattispecie, la possibilità di ottenere un indennizzo solidaristico. Le due più importanti differenze rispetto al sistema francese sono:

il meccanismo dell'indennizzo italiano si va, nella pratica a sommare al tentativo giudiziario di ottenere un risarcimento;

il meccanismo dell'indennizzo italiano è limitato a poche fattispecie;

un regime ad indennizzo alternativo al ristoro per via giudiziaria può ridurre le spese per la medicina difensiva;

la legge Gelli, conosciuta come la legge sulla responsabilità sanitaria, in realtà ha affrontato, seppure in tono minore, anche il tema fondamentale del « rischio clinico », recando in sé il tentativo di ampliare l'orizzonte del tema sulla responsabilità sanitaria, non relegandolo alla mera preoccupazione di sanzionare le condotte scorrette e assicurare indennizzi ai pazienti lesi, ma anche a prevenire le conseguenze di procedure scorrette nell'erogazione delle cure, evitando tanto i danni ai pazienti quanto conseguenze per l'operatore sanitario;

non vi è dubbio che un sistema di indagine, allerta e monitoraggio degli eventi avversi e l'adozione di modelli comportamentali specificatamente finalizzati a prevenire il rischio clinico, potrà meglio tutelare sanitari e pazienti, ed in tal senso tutte le strutture sanitarie dovrebbero essere dotate di unità a ciò dedicate onde prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia;

la legge Gelli, nell'ottica di istituire un sistema di *risk management* in sanità su tutto il territorio italiano, ha quindi delineato un sistema integrato su tre livelli:

aziendale, mediante la predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

regionale, con l'istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente quali « collettori » per raccogliere i dati;

nazionale, con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che acquisisce dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario i dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli

eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso, al fine di individuare misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario;

con riferimento specifico alla formazione, il predetto Osservatorio nazionale, con l'obiettivo di individuare i fabbisogni formativi e di indagare lo stato delle attività della formazione sul rischio clinico in ambito regionale e universitario, ha rilevato « una buona *governance* regionale e aziendale della formazione sul rischio clinico con margini di miglioramento principalmente nelle azioni di monitoraggio dell'attività formativa realizzata » e una diffusa disomogeneità tra i differenti Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia nei quali il tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico è carente nei tirocini, con l'evidente conseguenza di un mancato trasferimento delle conoscenze teoriche nella pratica clinica;

l'Osservatorio ha anche definito le linee d'indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio, al fine di:

accrescere l'adesione delle Regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza;

incrementare l'utilizzo di sistemi di *incident reporting*;

pianificare e sperimentare interventi di miglioramento della codifica delle schede di dimissione ospedaliera;

sviluppare piani regionali di adesione ai sistemi nazionali di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, delle strutture sanitarie private e delle strutture sociosanitarie pubbliche e private;

l'Osservatorio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità del Ministero della Salute (SIMES) e già a partire dal

2015, Agenas (ben prima della Legge Gelli !) avrebbe dovuto pubblicare un report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, all'interno del quale vengono presentati i dati relativi alle denunce di sinistri riferiti all'anno precedente a quello di pubblicazione; in realtà, l'unico rapporto disponibile sul sito istituzionale dell'Osservatorio, presso il portale di Agenas, è dell'anno 2015;

l'Intesa tra lo Stato e le Regioni concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure del 20 marzo 2008 (anche questa prima della legge Gelli !) aveva previsto l'attivazione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella, a cui affluiscono i dati degli eventi sentinella e che opera attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);

il SIMES ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale consentendo la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, al fine di migliorare la gestione del contenzioso, oltre che di produrre dati attendibili, a livello nazionale, sulla sinistrosità delle aziende sanitarie; orbene, sul sito del Ministero della salute sono pubblicati i rapporti sul monitoraggio degli eventi sentinella e l'ultimo protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella disponibile è il 5° Rapporto, relativo al periodo settembre 2005-dicembre 2012, periodo di oltre un decennio fa;

per segnalare disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nella legge Gelli vi è anche l'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e l'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;

si ribadisce, inoltre, l'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, imponendo alla direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni

dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, di fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico, consentendo tuttavia le eventuali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni;

le strutture sanitarie sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

il termine appropriatezza caratterizza oggi ogni atto di programmazione sanitaria e, in tale contesto, viene sempre più spesso inteso come utilizzo in modo appropriato e senza sprechi delle risorse disponibili; l'appropriatezza, rapportata al sanitario, invece, dovrebbe riferirsi alle scelte decisionale di cura o di assistenza del sanitario che si rivelano appropriate se effettuate senza eccesso ovvero senza sotto utilizzo delle cure;

nel documento « Appropriatezza e Linee Guida », redatto dalla Rete Sostenibilità e Salute, si parla della componente « cattiva » dell'appropriatezza, nell'ambito della variabilità clinico-prescrittiva e si evince che sono inappropriata quasi la metà delle indagini radiologiche ambulatoriali, i *check-up*, oltre il 60 per cento dei test di laboratorio e fino al 90 per cento degli antibiotici prescritti per le infezioni delle vie aeree superiori;

sull'appropriatezza la legge Gelli è intervenuta prevedendo che i sanitari nell'esecuzione delle prestazioni di loro competenza si attengono, fatte salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute da aggiornare con cadenza biennale; in mancanza delle anzidette raccomandazioni, i sanitari si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali;

le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse sono poi integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e l'Istituto superiore di sanità le pubblica nel proprio sito Internet previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni;

le linee guida delineano i metodi di cura secondo le migliori e aggiornate evidenze scientifiche e il loro impiego dovrebbe fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, aiutando il sanitario a erogare solo trattamenti di provata efficacia; a riguardo occorre tuttavia sottolineare che le linee guida possono essere suscettibili di diverse e anche contrastanti interpretazioni poiché il gruppo di esperti che le redige potrebbe non essere immune dalla esposizione a conflitti di interessi; nella costituzione dall'elenco presso il Ministero della salute ovvero preliminarmente alla pubblicazione della Linea guida, dovrebbe condursi un'adeguata verifica, tra gli estensori delle linee guida, sull'assenza di soggetti, ovvero sulla loro presenza comunque minoritaria, che abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

il rischio che le linee guida possano essere a favore di una certa azienda farmaceutica o di apparecchiature medicali è purtroppo concreto e per ovviare a tale rischio e contenere anche il cosiddetto fenomeno di « *disease mongering* », occorre dare concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », più nota come « *Sunshine Act* »,

impegna il Governo:

1) a realizzare, in conformità al Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell'OMS, il piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pa-

zienti, allineando alle indicazioni dell'OMS gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

2) a diffondere e implementare la cultura sulla sicurezza del paziente migliorando il coordinamento, la condivisione di buone pratiche e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

3) a rivedere l'efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/*stakeholders* nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;

4) a garantire nelle strutture sanitarie, attraverso l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee a contenere il fenomeno della medicina difensiva che, a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

5) a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017, cosiddetta « legge Gelli », emanando i relativi decreti attuativi la cui mancanza non consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e di avvalersi del « Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria », che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese assicuratrici per risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

6) ad avviare una comparazione con l'ordinamento francese al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento il sistema di solidarietà sociale, il

cosiddetto «no-fault», che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore quali ad esempio danni da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti (traumi, cadute accidentali) avvenuti nelle strutture ospedaliere;

7) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

8) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

9) a superare l'eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi ed alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso un'adesione uniforme delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

10) ad effettuare il monitoraggio aggiornato sulla formazione in materia di rischio clinico in ambito regionale e universitario, sollecitando, attraverso la concertazione con il Ministro dell'università e

della ricerca, una più diffusa formazione nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sul tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico;

11) a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

12) a rendere pubblico, sul sito del Ministero della salute, l'adempimento circa l'obbligo di trasparenza delle strutture pubbliche e private, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, e verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

13) al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia escluso che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

14) a dare sollecita e concreta attuazione alla legge 31 maggio 2022, n. 62, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

15) a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

16) a promuovere l'adozione nei singoli reparti di protocolli in materia di for-

mazione dei professionisti e informazione ai pazienti sull'appropriatezza di esami diagnostici e terapie;

17) ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

18) a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, l'impatto sulle liste d'attesa, l'impatto sulla fruibilità del Servizio sanitario nazionale, sugli effetti avversi da farmaci inutili e sul numero di tumori per esposizione a radiazioni ionizzanti non necessarie;

19) a valutare di introdurre ogni iniziativa utile a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario, valutando un aumento della spesa sanitaria rispetto al PIL per gli anni a venire;

20) a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

21) ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a bilanciare l'esigenza di salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie e ingiuste con la necessità di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengono danneggiati da episodi di negligenza medica;

22) valutare l'opportunità di rendere il sistema di indennizzi per gravi danni alla salute liberamente alternativo per il citta-

dino al tentativo di ottenere risarcimento giudiziario;

23) valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo per gravi danni alla salute anche per i danni derivati dalla somministrazione di farmaci, dai trattamenti sanitari ricevuti senza consenso (TSO), dalle infezioni nosocomiali e dai traumi accidentali occorsi in ospedale;

24) a realizzare concretamente, per quanto di competenza, l'attivazione, laddove necessario, ed il funzionamento, della struttura di *risk management* già prevista dalla legge n. 24 del 2017;

25) a procedere, per quanto di competenza, alla modifica ed omogeneizzazione delle linee guida cliniche, facendo riferimento in particolare all'Istituto superiore di sanità (posto che attualmente risulta che ne esistano un centinaio prodotte dalle società scientifiche accreditate);

26) a rendere operativo il protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura e la FNOMCeO per quel che riguarda la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, redigendo al riguardo linee guida coerenti con la legge n. 24 del 2017;

27) a predisporre iniziative volte a garantire all'interno del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002, volta a garantire un alto livello di protezione della salute umana assicurando l'elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa.

ALLEGATO 4

7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

dalla metà circa degli anni Novanta i medici hanno iniziato ad attuare dei comportamenti clinici atti a tutelare sé stessi da possibili contenziosi medico-legali e non il paziente che hanno in cura. Tali comportamenti vengono nel complesso definiti « medicina difensiva ». In letteratura la pratica della medicina difensiva è generalmente suddivisa in positiva, quando i medici prescrivono visite, farmaci o esami superflui e negativa, quando i medici si rifiutano di curare pazienti ad alto rischio o di assumere incarichi ad alto rischio di contenzioso;

i pazienti sono le prime vittime, soprattutto della medicina difensiva negativa in quanto capita di non trovare medici che vogliano effettuare interventi chirurgici potenzialmente risolutivi ma rischiosi. L'attuale grave crisi di personale nei pronto soccorso, con tempi di attesa che superano le otto ore per ricevere una visita è causata, anche, in parte dall'alto rischio di ricevere denunce per i medici che vi lavorano;

già il 15 dicembre 2008 l'Unione europea aveva presentato una relazione al Parlamento e al Consiglio e una proposta di raccomandazione mettendo in evidenza la gravità e la ricorrenza dei danni ai pazienti, delle infezioni ospedaliere, delle diagnosi non corrette o tardive, degli errori chirurgici e della errata prescrizione/somministrazione di farmaci;

mentre la Commissione UE raccomandava l'adozione di misure specifiche per il rafforzamento della prevenzione e il

controllo dei rischi nelle strutture sanitarie, anche il Consiglio europeo emanava il 9 giugno 2009 una raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti (2009/C151/01), suggerendo agli Stati membri una serie di azioni per favorire la riduzione dei danni ai pazienti e raccomandando la nomina di autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti, lo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri per la prevenzione dei rischi, la più esaustiva informazione ai pazienti, il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza relativi ad eventi sfavorevoli verificatisi, la formazione del personale sanitario e la condivisione delle esperienze dei diversi Paesi;

anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, come ricordato dall'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, è intervenuta sul tema, ribadendo che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo discende l'obbligo degli Stati membri di mettere in atto un quadro regolamentare che imponga agli ospedali, sia pubblici che privati, l'adozione di misure adeguate per assicurare la protezione della salute e la vita dei loro pazienti e sistemi che permettano di accertare le cause dei decessi o di danni gravi ai pazienti;

in sintesi tutti gli organismi europei, ormai da diversi anni, hanno indicato la necessità di adottare misure di prevenzione a livello normativo ed operativo per assolvere all'obbligo di tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei pazienti, riducendo al minimo i rischi connessi;

la 72^a Assemblea mondiale della sanità (WHA72) nel maggio 2019 ha adottato una risoluzione sull'« Azione globale

sulla sicurezza dei pazienti » che riconosce la sicurezza dei pazienti come una priorità sanitaria globale e sottolinea che nessuno dovrebbe essere danneggiato nell'assistenza sanitaria e chiede all'OMS di formulare un piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti;

il Piano d'azione globale è stato adottato dalla settantaquattresima Assemblea mondiale della sanità nel 2021 con una visione di « un mondo in cui nessuno subisca danni nell'assistenza sanitaria e ogni paziente riceva cure sicure e rispettose, sempre e ovunque »; lo scopo del piano d'azione è fornire una direzione strategica a tutte le parti interessate per eliminare i danni evitabili nell'assistenza sanitaria e migliorare la sicurezza dei pazienti attraverso azioni politiche sulla sicurezza e la qualità dei servizi sanitari, nonché per l'attuazione delle raccomandazioni. Il piano d'azione fornisce un quadro ai Paesi per sviluppare i rispettivi piani d'azione nazionali sulla sicurezza dei pazienti, nonché per allineare gli strumenti strategici esistenti e migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

secondo quanto riportato sul sito dell'OMS, le pratiche terapeutiche non sicure e gli errori terapeutici sono una delle principali cause di lesioni e danni evitabili nei sistemi sanitari di tutto il mondo; a livello globale, il costo associato agli errori terapeutici è stato stimato in 42 miliardi di dollari all'anno;

secondo il *Global Patient Safety Action Plan 2021-2030* dell'OMS, « si stima che un paziente su dieci è soggetto a un evento avverso mentre riceve cure ospedaliere nei Paesi ad alto reddito. Le prove disponibili suggeriscono che 134 milioni di problemi derivanti da cure non sicure si verificano negli ospedali dei Paesi a basso e medio reddito, contribuendo a circa 2,6 milioni di decessi ogni anno. Secondo le recenti stime, il costo sociale del danno ai pazienti può essere valutato tra mille e duemila miliardi di dollari l'anno. »;

il 17 settembre si celebra il *World Patient Safety Day* – Giornata mondiale

della sicurezza del paziente – promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita organizzando eventi e iniziative a livello nazionale; il tema individuato per la Giornata 2022 è stato « Medication Without Harm », volto a sottolineare l'importanza di seguire un approccio di sistema e di promuovere pratiche sicure per prevenire errori in corso di terapia farmacologica;

la medicina difensiva, in senso stretto, identifica la condotta del sanitario che, nel prendere decisioni in relazione ad un paziente, fa prevalere l'esigenza di evitare le conseguenze giudiziarie rispetto alla tutela della salute del paziente stesso e a tal fine può compiere atti di cura o esami in eccesso (medicina difensiva attiva) ovvero omettere i predetti atti fino ad arrivare talvolta a non prendere in cura il paziente (medicina difensiva passiva);

il sanitario che mette in atto una medicina difensiva attiva, abusa di esami o accertamenti sanitari, con rilevanti conseguenze sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico; non meno grave è la condotta del sanitario che per evitare conseguenze giudiziarie rifiuta l'intervento di propria competenza perché ritenuto troppo rischioso;

il fenomeno della medicina difensiva è cresciuto in maniera concomitante all'aumento del contenzioso legale per *mal-practice* medica. Più aumentano i contenziosi medico-legali e la loro percezione nella classe medica, più aumenta il ricorso alla medicina difensiva che sottrae risorse a chi ha un bisogno effettivo di cure. Più si riduce l'effettiva disponibilità di risorse sanitarie e più aumentano i danni ai pazienti e quindi il contenzioso medico legale. Si tratta, dunque, di un circolo vizioso per cui il fenomeno è sia causa che conseguenza delle azioni giudiziarie;

caratteristiche del fenomeno sono dunque: l'assenza di serenità per il sanitario, la sfiducia nel Ssn da parte del paziente che non riceve le cure adeguate, la

crescita esponenziale dei costi per l'intera collettività per prestazioni in realtà evitabili e, infine, il sacrificio della prevenzione;

la crescita esponenziale del fenomeno ha determinato anche la difficoltà di trovare copertura assicurativa idonea per i sanitari e per le strutture sanitarie, con una diminuzione dell'offerta da parte delle compagnie assicurative ed un aumento insostenibile dei premi assicurativi, soprattutto per talune specialità sanitarie;

sulla medicina difensiva ha influito l'avanzamento e la diffusione delle conoscenze in medicina che ha determinato un innalzamento delle aspettative da parte del paziente e dei suoi familiari;

il tetto di spesa alle assunzioni ha indubbiamente cronicizzato il fenomeno a causa della riduzione dell'organico delle strutture sanitarie che ha deteriorato le condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

talune ricerche sulla medicina difensiva hanno restituito dati allarmanti secondo cui circa il 70 per cento dei medici ha messo in atto, almeno una volta nell'arco della carriera, una strategia di medicina difensiva e più del 10 per cento dei medici è coinvolto in una controversia legale;

il ricorso da parte dei medici a comportamenti « protettivi » come la medicina difensiva, e quindi alla richiesta di visite, esami o farmaci superflui da un punto di vista clinico ma utili in caso di contenzioso, risulta in forte crescita: secondo le recenti inchieste, sono circa 300 mila le cause per colpa medica, 35 mila ogni anno le richieste di risarcimento. La maggior parte riguarda l'attività chirurgica (38,4 per cento), omesse o errate diagnosi (20,7 per cento) errori terapeutici (10,8 per cento), infezioni nosocomiali (6,7 per cento);

nonostante l'80 per cento delle cause intentate finisca in un'assoluzione o archiviazione, la preoccupazione e il malessere

della classe medica è costante perché, comunque, le indagini vengono avviate e i processi continuano ad aver corso lasciando stremati i sanitari, costretti ad affrontare defatiganti difese in punto di fatto e di diritto e a fare ricorso a consulenti tecnici e avvocati specialisti del settore;

le conseguenze della medicina difensiva hanno, peraltro, un impatto sociale importante: dall'aggravio economico sul bilancio dello Stato (si stima che in Italia la medicina difensiva abbia un costo di 165 euro pro capite), senza che a ciò corrisponda un aumento di qualità e di sicurezza del Servizio sanitario nazionale, all'aumento dei premi assicurativi a carico del personale sanitario, sino ad arrivare alla conseguente limitazione del diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della nostra Costituzione;

le ripercussioni in termini economici per il Ssn nel suo complesso sono rilevanti. Sebbene il costo della medicina difensiva non sia facilmente quantificabile, secondo stime recenti di Agenas, in Italia esso si aggirerebbe intorno al 10 per cento della spesa sanitaria complessiva, pari a circa 9-10 miliardi di euro l'anno (0,75 per cento del Pil); a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che tutto questo costa a contribuenti 22,5 miliardi di euro l'anno, ossia il 15 per cento della spesa sanitaria annuale, condizionando gravemente l'attività assistenziale;

nel 2017 il legislatore è intervenuto per cercare di contrastare il fenomeno in maniera sistemica, attraverso la legge 24/2017, cosiddetta « legge Gelli » dal nome del suo estensore che, nelle fasi di approvazione della legge medesima, ebbe modo di rappresentare che: « [...] la medicina difensiva rappresenta circa tra l'11% e il 23% di tutte le prestazioni [...]: nel dettaglio i medici dichiarano di prescrivere farmaci (53%), visite specialistiche (73%), esami di laboratorio (71%), esami strumentali (76%) e ricoveri (50%) anche per il timore di ricevere una denuncia da parte dei pazienti (78%). Per quanto riguarda l'impatto economico, la Medicina Difensiva incide sui costi del Servizio Sanitario Nazionale per il 10,5% circa, per una cifra pari a 10 miliardi di euro »;

con l'intervento legislativo si è percorsa la prevalente strada di attenuare la responsabilità del sanitario e nel contempo di risarcire, ove possibile, i pazienti attraverso l'istituzione di un fondo per le vittime di malasanità; più in particolare, è stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale, il 590-*sexies*, che prevede l'esclusione della responsabilità penale del sanitario per morte o lesioni, nel caso di imperizia e di colpa lieve, a condizione che il sanitario abbia agito in conformità a linee guida o, in mancanza di esse, seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali;

con la medesima legge Gelli viene codificata quindi una responsabilità civile a doppio binario: una responsabilità extracontrattuale se è dipendente di una struttura sanitaria e una responsabilità contrattuale se è libero professionista; la struttura sanitaria è sempre soggetta a responsabilità contrattuale ed è obbligata ad avere l'assicurazione, fatta salva la possibilità di « autoassicurarsi »; il paziente può dunque agire per il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria, del medico e dell'assicurazione, previo tentativo di conciliazione previsto dalla stessa legge;

la legge Gelli è intervenuta anche in materia di assicurazione, contemplando l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione e l'accesso al cd. « Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria »;

a più di sei anni di distanza dall'approvazione della legge in questione, mancano ancora taluni decreti attuativi che di fatto la rendono inefficace per la parte precipuamente intesa a definire i criteri e le modalità per la vigilanza e il controllo sulle imprese di assicurazione che intendano operare in ambito sanitario e sui requisiti minimi delle polizze assicurative; senza i decreti attuativi, di fatto, non si consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e né è operativo il « Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria », che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale do-

vuto dalle imprese assicuratrici operanti nel ramo, destinato a risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

guardando oltre i confini nazionali, sul tema della responsabilità sanitaria rileva l'esperienza dell'ordinamento francese che seguendo lo stesso percorso italiano dell'aumento esponenziale dei contenziosi giudiziari e della difficoltà di trovare idonee coperture assicurative, con due provvedimenti normativi del 2002 ha ridelineato il regime della responsabilità sanitaria prevedendo sia il rimedio tradizionale della responsabilità civile ancorata alla colpa sia il sistema di solidarietà sociale, cosiddetto « no-fault », che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria con un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile con colpa grave, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore;

viene previsto in Francia, in maniera solidaristica, un fondo di garanzia nazionale che si fa carico dei danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario. L'istituzione di tale fondo che eroga indennizzi è più economica rispetto al pagamento di polizze assicurative da parte di enti e strutture del servizio sanitario nazionale, inoltre, riduce il numero totale di cause, che si genera in un sistema basato sulla colpa come il nostro;

in Italia, esiste già per alcune limitate fattispecie, la possibilità di ottenere un indennizzo solidaristico. Le due più importanti differenze rispetto al sistema francese sono:

a) il meccanismo dell'indennizzo italiano si va, nella pratica a sommare al tentativo giudiziario di ottenere un risarcimento;

b) il meccanismo dell'indennizzo italiano è limitato a poche fattispecie;

un regime ad indennizzo alternativo al ristoro per via giudiziaria può ridurre le spese per la medicina difensiva;

la legge Gelli, conosciuta come la legge sulla responsabilità sanitaria, in realtà ha affrontato, seppure in tono minore, anche il tema fondamentale del « rischio clinico », recando in sé il tentativo di ampliare l'orizzonte del tema sulla responsabilità sanitaria, non relegandolo alla mera preoccupazione di sanzionare le condotte scorrette e assicurare indennizzi ai pazienti lesi, ma anche a prevenire le conseguenze di procedure scorrette nell'erogazione delle cure, evitando tanto i danni ai pazienti quanto conseguenze per l'operatore sanitario;

non vi è dubbio che un sistema di indagine, allerta e monitoraggio degli eventi avversi e l'adozione di modelli comportamentali specificatamente finalizzati a prevenire il rischio clinico, potrà meglio tutelare sanitari e pazienti, ed in tal senso tutte le strutture sanitarie dovrebbero essere dotate di unità a ciò dedicate onde prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia;

la legge Gelli, nell'ottica di istituire un sistema di *risk management* in sanità su tutto il territorio italiano, ha quindi delineato un sistema integrato su tre livelli:

aziendale, mediante la predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

regionale, con l'istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente quali « collettori » per raccogliere i dati;

nazionale, con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che acquisisce dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario i dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli

eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso, al fine di individuare misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario;

con riferimento specifico alla formazione, il predetto Osservatorio nazionale, con l'obiettivo di individuare i fabbisogni formativi e di indagare lo stato delle attività della formazione sul rischio clinico in ambito regionale e universitario, ha rilevato « una buona *governance* regionale e aziendale della formazione sul rischio clinico con margini di miglioramento principalmente nelle azioni di monitoraggio dell'attività formativa realizzata » e una diffusa disomogeneità tra i differenti corsi di laurea in Medicina e Chirurgia nei quali il tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico è carente nei tirocini, con l'evidente conseguenza di un mancato trasferimento delle conoscenze teoriche nella pratica clinica;

l'Osservatorio ha anche definito le linee d'indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio, al fine di:

accrescere l'adesione delle Regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza;

incrementare l'utilizzo di sistemi di *incident reporting*;

pianificare e sperimentare interventi di miglioramento della codifica delle schede di dimissione ospedaliera;

sviluppare piani regionali di adesione ai sistemi nazionali di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, delle strutture sanitarie private e delle strutture sociosanitarie pubbliche e private;

l'Osservatorio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità del Ministero

della salute (SIMES) e già a partire dal 2015, Agenas (ben prima della Legge Gelli !) avrebbe dovuto pubblicare un report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, all'interno del quale vengono presentati i dati relativi alle denunce di sinistri riferiti all'anno precedente a quello di pubblicazione; in realtà, l'unico rapporto disponibile sul sito istituzionale dell'Osservatorio, presso il portale di Agenas, è dell'anno 2015;

l'Intesa tra lo Stato e le Regioni concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure del 20 marzo 2008 (anche questa prima della legge Gelli !) aveva previsto l'attivazione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella, a cui affluiscono i dati degli eventi sentinella e che opera attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);

il SIMES ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale consentendo la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, al fine di migliorare la gestione del contenzioso, oltre che di produrre dati attendibili, a livello nazionale, sulla sinistrosità delle aziende sanitarie; orbene, sul sito del Ministero della salute sono pubblicati i rapporti sul monitoraggio degli eventi sentinella e l'ultimo protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella disponibile è il 5° Rapporto, relativo al periodo settembre 2005-dicembre 2012, periodo di oltre un decennio fa;

per segnalare disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, nella legge Gelli vi è anche l'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e l'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;

si ribadisce, inoltre, l'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, imponendo alla direzione sanitaria della strut-

tura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, di fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico, consentendo tuttavia le eventuali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni;

le strutture sanitarie sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

il termine appropriatezza caratterizza oggi ogni atto di programmazione sanitaria e, in tale contesto, viene sempre più spesso inteso come utilizzo in modo appropriato e senza sprechi delle risorse disponibili; l'appropriatezza, rapportata al sanitario, invece, dovrebbe riferirsi alle scelte decisionale di cura o di assistenza del sanitario che si rivelano appropriate se effettuate senza eccesso ovvero senza sotto utilizzo delle cure;

nel documento « Appropriatezza e Linee Guida », redatto dalla Rete Sostenibilità e Salute, si parla della componente « cattiva » dell'appropriatezza, nell'ambito della variabilità clinico-prescrittiva e si evince che sono inappropriate quasi la metà delle indagini radiologiche ambulatoriali, i *check-up*, oltre il 60 per cento dei *test* di laboratorio e fino al 90 per cento degli antibiotici prescritti per le infezioni delle vie aeree superiori;

sull'appropriatezza la legge Gelli è intervenuta prevedendo che i sanitari nell'esecuzione delle prestazioni di loro competenza si attengono, fatte salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute da aggiornare con cadenza biennale; in mancanza delle anzidette rac-

comandazioni, i sanitari si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali;

le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse sono poi integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e l'Istituto superiore di sanità le pubblica nel proprio sito Internet previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni;

le linee guida delineano i metodi di cura secondo le migliori e aggiornate evidenze scientifiche e il loro impiego dovrebbe fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, aiutando il sanitario a erogare solo trattamenti di provata efficacia; a riguardo occorre tuttavia sottolineare che le linee guida possono essere suscettibili di diverse e anche contrastanti interpretazioni poiché il gruppo di esperti che le redige potrebbe non essere immune dalla esposizione a conflitti di interessi; nella costituzione dall'elenco presso il Ministero della salute ovvero preliminarmente alla pubblicazione della Linea guida, dovrebbe condursi un'adeguata verifica, tra gli estensori delle linee guida, sull'assenza di soggetti, ovvero sulla loro presenza comunque minoritaria, che abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

occorre dare concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », più nota come « *Sunshine Act* »,

impegna il Governo:

1) a realizzare, in conformità al Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell'OMS, il piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, allineando alle indicazioni dell'OMS gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

2) a misurare, implementare e diffondere la cultura sulla sicurezza del paziente e a migliorare il coordinamento, lo sviluppo e la condivisione di linee guida, buone pratiche clinico assistenziali, buone pratiche per la sicurezza e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

3) a rivedere l'efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/*stakeholders* nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;

4) a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, anche favorendo l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, anche a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi non del tutto adeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

5) ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017 adottando i relativi decreti attuativi;

6) a valutare l'opportunità di porre in essere procedure di comparazione tra l'ordinamento italiano e quello di altri Paesi al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento elementi migliorativi;

7) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia, e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della

struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

8) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

9) a superare l'eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi e alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso un'adesione uniforme delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

10) ad effettuare, con cadenza periodica, il monitoraggio sulla formazione in tema di sicurezza e gestione del rischio clinico in ambito regionale e universitario, promuovendo, con il Ministero dell'università e della ricerca, percorsi formativi nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia;

11) a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

12) al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia accertato che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con

l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

13) a dare sollecita e concreta attuazione alla legge 31 maggio 2022, n. 62, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «*Sunshine Act*»;

14) a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

15) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere l'adozione nei singoli reparti di protocolli in materia di formazione dei professionisti e informazione ai pazienti sull'appropriatezza di esami diagnostici e terapie;

16) ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

17) a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, il suo impatto sulle liste d'attesa, sull'accessibilità alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e a stimare i potenziali danni per i pazienti collegati a tali prestazioni non necessarie;

18) a valutare l'opportunità di introdurre ogni iniziativa utile, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario;

19) a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

20) ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a bilanciare l'esigenza di salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie e ingiuste con la neces-

sità di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengano danneggiati da episodi di negligenza medica;

21) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere la concreta attivazione, laddove necessario, e il funzionamento della struttura di *risk management* già prevista dalla legge n. 24 del 2017;

22) a procedere, per quanto di competenza, alla modifica e all'omogeneizzazione delle linee guida cliniche, facendo riferimento in particolare all'Istituto superiore di sanità (posto che attualmente risulta che ne esistano un centinaio prodotte dalle società scientifiche accreditate);

23) a rendere operativo il protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura e

la FNOMCeO per quel che riguarda la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, redigendo al riguardo linee guida coerenti con la legge n. 24 del 2017;

24) a predisporre iniziative volte a garantire all'interno del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002, volta a garantire un alto livello di protezione della salute umana assicurando l'elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa.

(8-00052) « Marianna Ricciardi, Ciancitto, Girelli, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Maccari, Vietri, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti (in videoconferenza), Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri, Alleanza delle cooperative italiane – settore agroalimentare (in videoconferenza) e del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), in merito allo stato di attuazione della PAC 2023-2027 e sui negoziati relativi alle eventuali modifiche che saranno proposte in sede europea	174
--	-----

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni. COM(2024) 139 final (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	174
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti (in videoconferenza), Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri, Alleanza delle cooperative italiane – settore agroalimentare (in videoconferenza) e del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), in merito allo stato di attuazione della PAC 2023-2027 e sui negoziati relativi alle eventuali modifiche che saranno proposte in sede europea.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.45.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CA-RETTA.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

COM(2024) 139 final.

(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento all’esame della Commissione Agricoltura è volta ad apportare alcune limitate modifiche al quadro normativo della politica agricola comune al fine di offrire una prima risposta alle sfide attuali del settore agri-

colo e alle preoccupazioni e alle proteste degli agricoltori.

Segnala preliminarmente che la Commissione europea, attribuendo alla propria proposta carattere di urgenza, ne ha auspicato la rapida approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo: la proposta è già, infatti, stata approvata presso il Consiglio dell'Unione europea dal Comitato speciale agricoltura e dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella plenaria del 22-25 aprile.

Ricorda che la proposta in esame dà seguito agli orientamenti formulati dal Consiglio europeo da ultimo nella riunione del 21 e 22 marzo 2024, nel corso della quale la Commissione e il Consiglio sono stati invitati a lavorare senza indugio per adottare misure a breve termine per ridurre gli oneri amministrativi, introdurre semplificazioni, rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare, al fine di garantire loro un reddito equo, garantire una concorrenza leale a livello mondiale e nel mercato interno e assicurare condizioni eque nelle questioni legate alle misure commerciali autonome con l'Ucraina.

Osserva che il regolamento proposto reca modifiche mirate del vigente regolamento sui piani strategici della PAC e del regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC per superare alcune difficoltà legate alla loro attuazione.

Sottolinea che le correzioni proposte sono riferite ad alcune delle norme sulle buone condizioni economiche e ambientali (BCAA). In particolare, evidenzia che si prevede che gli Stati membri possano stabilire esenzioni specifiche basate su criteri oggettivi e non discriminatori, nel definire le norme relative alla gestione dei rischi di degrado ed erosione, alla copertura minima del suolo, alla rotazione delle colture o al divieto di conversione o aratura dei prati permanenti, nella misura in cui queste siano necessarie per porre rimedio a problemi nella loro applicazione, senza pregiudicare il perseguimento dei relativi obiettivi.

Con riferimento agli elementi non produttivi (BCAA 8), fa presente che la Commissione propone di eliminare l'obbligo di

destinare una percentuale minima dei loro seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi eccetera) non produttivi, imponendo agli Stati membri di istituire un regime ecologico, che, su base volontaria, offra un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei loro seminativi non produttivi garantendo così agli agricoltori una ricompensa per tali superfici.

Con riguardo alla rotazione delle colture (BCAA 7), segnala che gli Stati membri sono autorizzati ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture. Osserva che la Commissione sottolinea che tale flessibilità dovrebbe aiutare gli agricoltori colpiti da siccità o precipitazioni eccessive.

In merito alla copertura minima del suolo durante i periodi sensibili (BCAA 6), segnala che questa è determinata dagli Stati membri, per adattarle alle specificità dei rispettivi periodi invernali.

Evidenzia che è inoltre proposto che gli Stati membri possano presentare modifiche ai propri piani strategici fino a due volte l'anno – e non una come attualmente previsto – per tenere conto di mutamenti nelle condizioni concrete delle attività agricole.

Segnala, infine, che la Commissione propone di esentare le piccole aziende fino a 10 ettari – che rappresentano il 65 per cento dei beneficiari della PAC – dai controlli e dalle sanzioni connesse al rispetto dei requisiti di condizionalità.

Ricorda però che il Governo italiano ha presentato presso le istituzioni dell'Unione europea – in occasione del Consiglio Agricoltura e pesca del 26 febbraio 2024 – alcune proposte di modifica della PAC per affrontare la crisi politica in atto, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha illustrato nel corso di un'audizione presso le competenti commissioni di Camera e Senato il 14 marzo scorso.

Nel rinviare per elementi di maggiore dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude auspicando un celere esame della proposta di regolamento, tenuto conto della sua urgenza e dell'ipotesi

che questa venga approvata in tempi ravvicinati dai legislatori dell'Unione europea.

Stefano VACCARI (PD-IDP) auspica che sull'atto in esame si possa giungere a una proposta di parere condivisa, che tenga conto anche delle indicazioni delle associazioni testé audite. Assicura che il suo gruppo collaborerà a tale fine, anche proponendo osservazioni e considerazioni. A suo avviso, infatti, è prioritario che su un argomento come quello in esame vi sia il maggior livello di condivisione tra le forze politiche, anche al fine di dimostrare unità di intenti nei confronti delle istituzioni europee.

Marco CERRETO (FDI), nel condividere i contenuti della relazione illustrata dall'onorevole Davide Bergamini, esprime soddisfazione rispetto al fatto che alcuni dei suggerimenti del Governo italiano siano stati inseriti nella proposta di regolamento

all'esame della Commissione. Sottolinea, tuttavia, che l'atto in esame può essere ulteriormente migliorato e dichiara la disponibilità del suo gruppo a recepire alcune delle osservazioni formulate dalle associazioni testé audite. In proposito, reputa importante che la Commissione Agricoltura possa approvare un parere condiviso da tutte le forze politiche, poiché ciò, a suo avviso, rappresenterebbe un segnale importante di unità del Paese nei confronti delle istituzioni europee. Precisa, tuttavia, che il suo gruppo è disponibile ad approvare un parere contenente indicazioni concrete e osservazioni pragmatiche, ma non aneliti inaccettabili agli occhi delle istituzioni europee.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final).

Audizione informale di rappresentanti della CGIL	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CISL	177
Audizione informale di rappresentanti dell'UGL	177

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale. COM(2024) 14 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)

ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2024.

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final).

Audizione informale di rappresentanti della CGIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 8.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CISL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

COM(2024) 14 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di docu-

mento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale. COM(2024) 14 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di migliorare l'efficacia del quadro normativo vigente dell'UE in materia di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale in quanto:

nel contesto attuale, in cui è in atto una profonda trasformazione del mondo del lavoro, un maggiore e più significativo coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle scelte e nelle decisioni delle imprese o dei gruppi di imprese multinazionali potrebbe contribuire alla previsione e alla gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento;

l'aumento dell'efficacia e della qualità del dialogo sociale transnazionale nelle

imprese di dimensioni comunitarie potrebbe, inoltre, consentire a queste ultime di adottare decisioni strategiche più consapevoli, nonché di rafforzare la fiducia reciproca tra la direzione e la forza lavoro;

la nuova definizione del concetto di « questione transnazionale », che delinea gli ambiti di competenza dei comitati aziendali europei, come prospettata dall'iniziativa in esame, potrebbe rappresentare un utile strumento per scongiurare la possibilità di delocalizzare impianti produttivi in altri paesi e quindi avere anche potenziali ricadute positive per la difesa dei livelli occupazionali;

premesso altresì che il miglioramento dell'efficacia del quadro normativo vigente dell'UE deve necessariamente conseguirsi senza pregiudicare le norme e le prassi dell'Unione e quelle nazionali relative al coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera *e*), del TFUE, il quale consente all'UE di sostenere e completare l'azione degli Stati membri volta a migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, che in tale settore conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive che stabiliscono prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;

ritenuto che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato nella relazione del Governo, soltanto un'iniziativa dell'UE può stabilire norme comuni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale all'interno dell'Unione. A tal riguardo, tenuto conto della natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e del carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione, si ritiene che i singoli Stati membri non possano essere in grado di far fronte, da soli, alle carenze del quadro vigente in modo coerente ed efficace;

considerato che la proposta rispetta solo parzialmente il principio di proporzionalità in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:

essa in generale stabilisce e modifica prescrizioni minime standard, garantendo, in tal modo, che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi prestabiliti. Inoltre, gli Stati membri in cui già vigono disposizioni più favorevoli di quelle previste nella proposta non dovranno modificarle né renderle meno favorevoli e gli Stati membri potranno altresì decidere di andare oltre gli *standard* minimi stabiliti nella proposta;

nella valutazione d'impatto la Commissione europea non ha svolto un esame adeguato e approfondito degli ulteriori oneri normativi e degli aumenti di costi che le

disposizioni della proposta potrebbero essere suscettibili di determinare per le imprese coinvolte;

con riferimento, ad esempio, alle rinegoziazioni che le imprese dovranno necessariamente operare per allineare gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei alle prescrizioni rivedute, la Commissione non ha proceduto a quantificare in maniera attendibile i costi medi di tali rinegoziazioni, motivando la scelta con il fatto che si tratta di costi altamente variabili;

non si è pertanto in grado di valutare adeguatamente se il rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione prospettato dalla proposta in esame potrebbe avere come conseguenza un aggravio, sia in termini di tempi che di costi, di molte procedure di gestione delle imprese coinvolte, con il rischio di renderle in tal modo meno concorrenziali;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando la valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di SOGEI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	181
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione di rappresentanti di SOGEI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cristiano CANNARSA, *amministratore delegato di SOGEI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Cristiano CANNARSA, *amministratore delegato di SOGEI*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Cristiano CANNARSA, *amministratore delegato di SOGEI*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	182
Comunicazioni del Presidente	182

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione della dottoressa Giulia Romanazzi, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la consulente a tempo pieno Fabiola Furnari, magistrato, ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione con la Commissione dal Consiglio superiore della magistratura, con comunicazione pervenuta in data 21 marzo 2024.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della dottoressa Giulia Romanazzi, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione della dottoressa Giulia Romanazzi, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i

lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giulia ROMANAZZI, *Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), Giondonato LA SALANDRA (FdI), il senatore Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	184
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	184

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere, sulla quale intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PS-DAZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE). Pone quindi in votazione la proposta di parere formulata.

(Il Comitato approva).

La seduta termina alle 14.40.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta comincia alle 14.40.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, con riferimento all'esame del documento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 14.45.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, Gen. D. Fernando Nazzaro	185
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	186
Comunicazioni del Presidente	186
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	188
Comunicazioni del Presidente	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

AUDIZIONI

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, Gen. D. Fernando Nazzaro.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante del Co-

mando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, Gen. D. Fernando Nazzaro.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Fernando NAZZARO, *Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Manfredi POTENTI (LSP-PSD'AZ), Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) e Vincenza

RANDO (PD-IDP), i deputati Marco SIMIANI (PD-IDP) e Dario IAIA (FDI), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Fernando NAZZARO, *Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica*, replica, a più riprese, ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto di individuare due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, per ciascun filone d'inchiesta già avviato dalla Commissione. Tali relatori saranno incaricati di seguire, con l'ausilio dei consulenti che saranno a ciò assegnati, la predisposizione della bozza di relazione tematica riguardante il relativo filone d'inchiesta, riferendo poi alla Commissione in ordine all'andamento dei lavori. In particolare, il medesimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sui seguenti nominativi: per il filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, anche con particolare riferimento all'ex discarica di Ma-

lagrotta, Andrea De Priamo per la maggioranza, mentre si attende l'indicazione del nominativo per l'opposizione; per il filone d'inchiesta riguardante i fatti concernenti la discarica di Riceci, situata nel territorio di Pesaro-Urbino, Rachele Silvestri per la maggioranza e Francesco Emilio Borelli per l'opposizione; per il filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima regione, Pietro Lorefice per l'opposizione, mentre si attende l'indicazione del nominativo per la maggioranza; per il filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima regione, incluso il fenomeno dei roghi, Gerolamo Cangianno per la maggioranza, mentre si attende l'indicazione del nominativo per l'opposizione.

Comunica, inoltre, che, nell'ambito delle proposte riguardanti i filoni di approfondimento su cui la Commissione d'inchiesta ha avviato la sua attività di indagine, e secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 dicembre scorso, il medesimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato di dare seguito al filone di approfondimento concernente in particolare il ciclo dei rifiuti nella regione Emilia-Romagna, anche con riferimento alla presenza di attività illecite connesse a tale ciclo. A tal fine, si svolgeranno delle audizioni con i principali soggetti che operano nei settori rientranti nel suddetto ambito di indagine, che la presidenza procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei gruppi, per poi procedere eventualmente a svolgere delle missioni sul territorio, presso i luoghi di interesse per l'attività di indagine.

Inoltre, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avviare il filone d'inchiesta relativo

alle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e alla verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali, anche a seguito della recente missione svolta in Sicilia e degli ulteriori spunti di riflessione derivati dall'audizione del dott. Ciro Troiano, responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lega Anti Vivisezione, effettuata nell'ambito della medesima missione. Tale approfondimento verterà anzitutto su alcune tematiche legate alle pratiche criminose che coinvolgono gli animali, tra cui il traffico, anche internazionale, di animali d'affezione, le corse clandestine di cavalli e i combattimenti tra cani, anche con riferimento al ruolo della criminalità organizzata, includendo poi nell'attività d'indagine le attività volte alla cura e al recupero di animali precedentemente soggetti a tali pratiche criminose. Sarà poi ovviamente possibile individuare, anche su indicazione dei gruppi, ulteriori settori di approfondimento. Anche per tale filone, si inizierà a svolgere delle audizioni con i principali soggetti che operano nei settori rientranti nel suddetto ambito di indagine, che la presidenza procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei gruppi.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante la discarica di Riceci e, più in generale, il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Marche, anche a seguito della recente missione che, dal 18 al 19 marzo, una delegazione della Commissione ha effettuato nella provincia di Pesaro-Urbino e delle audizioni finora svolte, ha convenuto di proseguire l'attività d'indagine procedendo a fare richiesta alla regione Marche e alla provincia di Pesaro e Urbino di acquisizione di tutta la documentazione in loro possesso riguardante la società Aurora S.r.l., con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per la costruzione e gestione di una discarica come quella di Riceci.

Comunica inoltre, che l'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avvalersi delle seguenti collaborazioni di soggetti esperti della materia che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta: a tempo pieno e a titolo gratuito, del dottor Francesco Castellano, magistrato a riposo, già consulente della Commissione nelle passate legislature; a tempo parziale e a titolo gratuito, del luogotenente dell'Esercito italiano Michele Galluccio; a tempo pieno e a titolo gratuito, del capitano di fregata del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera Roberto Cubeddu, quale ufficiale di collegamento della Commissione. La presidenza avvierà per queste collaborazioni la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Comunica, infine, che sono giunte le autorizzazioni per le collaborazioni con la Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Fulvio Baldi, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; del maggiore in ausiliaria Leonardo Bernardi, da parte del Comandante generale della Guardia di Finanza e del dottor Gennaro Esposito, da parte della città Metropolitana di Napoli.

Interviene il senatore Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) per un chiarimento in merito all'avvio del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie », chiedendo un supplemento di valutazione circa l'opportunità di rivolgere l'attenzione della Commissione su tematiche legate ad alcune pratiche criminose che coinvolgono gli animali, tra cui il traffico, anche internazionale, di animali d'affezione, le corse clandestine di cavalli e i combattimenti tra cani, nonché alle attività volte alla cura e al recupero di animali precedentemente soggetti a tali pratiche criminose.

Intervengono, in risposta alle osservazioni svolte dal senatore Spagnolli e in

accordo con quanto già specificato dal presidente in sede di illustrazione delle suddette comunicazioni, il senatore Manfredi POTENTI (LSP-PSD'AZ), nonché il deputato Dario IAIA (FDI), a cui si aggiunge, in conclusione delle comunicazioni in titolo, l'intervento di Jacopo MORRONE, *presidente*, che dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica, a integrazione di quanto già illustrato nella seduta della mattina, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a seguito di successive segnalazioni pervenute da parte dei gruppi, ha convenuto di individuare quali ulteriori commissari relatori per alcuni dei filoni d'inchiesta già avviati dalla Commissione i seguenti nominativi: per il filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, anche con particolare riferimento all'ex discarica di Malagrotta, oltre ad An-

drea De Priamo per la maggioranza, Marco Simiani per l'opposizione; per il filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima regione, oltre a Pietro Lorefice per l'opposizione, Calogero Pisano per la maggioranza; per il filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima regione, incluso il fenomeno dei roghi, oltre a Gerolamo Cangianno per la maggioranza, Carmela Auriemma per l'opposizione; per il filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali, Eliana Longi per la maggioranza e Vincenza Rando per l'opposizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45 e dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	189
Esame della proposta di Regolamento interno	189
ALLEGATO (<i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di Regolamento interno.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di Regolamento interno.

Non essendo pervenute entro le ore 12 di martedì scorso proposte emendative, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, indi approva il testo nel suo complesso (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI*(Approvato nella seduta del 10 aprile 2024)*

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati del 22 marzo 2023, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente: *a)* rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva; *b)* la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni; *c)* formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca

l'Ufficio di Presidenza; *d*) dispone le spese di ordinaria amministrazione; *e*) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota

del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno

della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comi-

tati ovvero con l'istituzione di Gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione alle riunioni dei Comitati dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati è disposta dai coordinatori su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più Comitati.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere am-

messi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della delibera istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai

sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine, pari di norma a 30 giorni, entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o tratti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e

pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.

(Relazione alla Camera dei deputati)

1. La Commissione, al termine dei propri lavori, riferisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva, alla Camera dei deputati.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.

Art. 21.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conforman-

dosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 22.

(Modifiche al Regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di modifica al Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Proposte emendative presentate)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024)</i>	36
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla proroga della disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni	37
Elezione di un segretario	37

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)	39
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	43
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)</i>	47
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	48

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536-891-910-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	53

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	55
Audizione informale di rappresentanti di Statkraft Italia S.r.l. sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	55

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (<i>Esame e rinvio</i>)	56
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, e di Ugo De Siervo, già Presidente della Corte Costituzionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »	58
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 – Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	70
Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	72

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ERRATA CORRIGE	73

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacífico.

Audizione del Vicepresidente dell'Accademia diplomatica del Vietnam, Nguyen Hung Son, e dell'Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam, Duong Hai Hung (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero. C. 994 Onori ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/24: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
---	----

RISOLUZIONI:

7-00206 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per l'interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba di Egitto (<i>Discussione e rinvio</i>)	80
---	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	111

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
SEDE REFERENTE:	
DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	117
SEDE REFERENTE:	
DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836-A	119
SEDE REFERENTE:	
Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	119
<i>ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato come testo base)</i>	125
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	120
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	124
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., nell'ambito dell'e- same, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	127
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Paolo Salis, sindaco del comune di Arbus, sulle tematiche riguardanti la bonifica delle aree minerarie dismesse di Monteverchio Ponente	127

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	132

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	130
5-01805 Lai: Ritardi nel ripristino e nella realizzazione delle infrastrutture viarie in Gallura, con particolare riferimento ai collegamenti di Olbia con Sassari, Arzachena e Tempio ...	130
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-02229 Benzoni: Tempi di realizzazione della viabilità alternativa alla SS 340, con particolare riferimento al tratto che collega Argegno (CO) e Griante (CO)	130
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
AVVERTENZA	131

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02252 Barbagallo: Sviluppo dell'aeroporto di Catania e Piano nazionale aeroporti	136
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	138

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	137
Audizione di rappresentanti di: Associazione logistica intermodalità sostenibile (ALIS), Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) (in videoconferenza), Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	140
------------------------------	-----

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	141
Audizione di rappresentanti di illimity Bank (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti di EIT Digital (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
Audizione di rappresentanti del Gruppo Sirti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02255 Barzotti: Iniziative volte ad incentivare il ricorso al lavoro agile	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-02253 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno del subappalto basato sullo sfruttamento della manodopera	142
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-02254 Sarracino: Iniziative volte a sollecitare il rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata a condizioni dignitose	142
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	143
AVVERTENZA	143
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi)</i>	154
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
RISOLUZIONI:	
7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00052</i>)	149
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni)</i>	156
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	165

7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi</i>)	152
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti (in videoconferenza), Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri, Alleanza delle cooperative italiane – settore agroalimentare (in videoconferenza) e del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), in merito allo stato di attuazione della PAC 2023-2027 e sui negoziati relativi alle eventuali modifiche che saranno proposte in sede europea	174
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni. COM(2024) 139 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	174
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final).

Audizione informale di rappresentanti della CGIL	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CISL	177
Audizione informale di rappresentanti dell'UGL	177

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale. COM(2024) 14 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	178
---	-----

<i>ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione)</i>	179
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di SOGEI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	181
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	182
Comunicazioni del Presidente	182

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	182
Audizione della dottoressa Giulia Romanazzi, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	184
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	184

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, Gen. D. Fernando Nazzaro	185

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	186
Comunicazioni del Presidente	186

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	188
Comunicazioni del Presidente	188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Esame della proposta di Regolamento interno	189
<i>ALLEGATO (Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi)</i>	190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
---	-----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0085840